

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

828.

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO III-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Copercini Pierluigi (LNP)	11
Petizioni (Annunzio)	1	Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	7
Proposta di legge: Difesa d'ufficio (A.C. 5476) e abbinate (A.C. 3781-5268) (Discussione) ..	2	Pisapia Giuliano (misto-RC-PRO), <i>Relatore</i> .	3
(<i>Contingentamento tempi discussione generale</i> – A.C. 5476)	2	Saponara Michele (FI)	8
Presidente	2	Simeone Alberto (AN)	10
(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 5476) .	3	(<i>Replica del relatore</i> – A.C. 5476)	12
Presidente	3	Presidente	12
		Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	13
		Pisapia Giuliano (misto-RC-PRO), <i>Relatore</i> .	12

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord Padania: LNP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Proposta di legge: Gratuito patrocinio (A.C. 5477) e abbinate (A.C. 6054-7421) (Discussione)	13	<i>(La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45)</i>	48
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5477)</i>	13	Progetti di legge: Società ed associazioni sportive dilettantistiche (A.C. 769-1776-2489-2739-2761-3607-3912) (Discussione del testo unificato)	48
Presidente	13	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 769)</i>	48
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5477)</i> .	13	Presidente	48
Presidente	13	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 769)</i> ...	49
Copercini Pierluigi (LNP)	20	Presidente	49
Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	17	Aracu Sabatino (FI)	53
Pisapia Giuliano (misto-RC-PRO)	21	D'Andrea Giampaolo, <i>Sottosegretario per i beni e le attività culturali</i>	53
Saponara Michele (FI), <i>Relatore</i>	13	Mauro Massimo (DS-U), <i>Relatore</i>	49
Simeone Alberto (AN)	18	Vignali Adriano (DS-U)	58
Disegno di legge: Servizi di accesso ad Internet (A.C. 7208) e abbinate (A.C. 2958-6484-7124-7132) (Discussione)	22	Riva Lamberto (PD-U)	59
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7208)</i>	22	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 769)</i>	61
Presidente	22	Presidente	61
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 7208)</i> .	23	D'Andrea Giampaolo, <i>Sottosegretario per i beni e le attività culturali</i>	61
Presidente	23	Mauro Massimo (DS-U), <i>Relatore</i>	61
Panattoni Giorgio (DS-U), <i>Relatore</i>	23	Disegno di legge: Comunitaria 2000 (<i>approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (A.C. 6661-B) (Discussione)	64
Vita Vincenzo Maria, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	26	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6661-B)</i>	65
Progetti di legge: Cooperazione allo sviluppo (<i>approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (A.C. 6413) (Discussione)	28	Presidente	65
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6413)</i>	29	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 6661-B)</i>	65
Presidente	29	Presidente	65, 66
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 6413)</i> .	29	Frau Aventino (FI)	70
Presidente	29	Lembo Alberto (AN)	66
Calzavara Fabio (LNP)	33	Mattioli Gianni Francesco, <i>Ministro per le politiche comunitarie</i>	66
Frau Aventino (FI)	41	Pittino Domenico (LNP)	70
Izzo Francesca (DS-U)	37	Saonara Giovanni (PD-U), <i>Relatore</i>	65
Niccolini Gualberto (FI)	37	Schmid Sandro (DS-U)	68
Pezzoni Marco (DS-U), <i>Relatore</i>	29	<i>(Replica del Governo – A.C. 6661-B)</i>	71
Serri Rino, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	33	Presidente	71
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 6413)</i>	45	Mattioli Gianni Francesco, <i>Ministro per le politiche comunitarie</i>	71
Presidente	45	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea	73
Pezzoni Marco (DS-U), <i>Relatore</i>	45	Ordine del giorno della seduta di domani .	74
Serri Rino, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	45		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 15,30.

La Camera approva il processo verbale della seduta dell'11 dicembre 2000.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentanove.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza (vedi resoconto stenografico pag. 1).

Discussione della proposta di legge: Difesa d'ufficio (5476 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (vedi resoconto stenografico pag. 2).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, nel testo della Commissione, sottolineando la necessità di riconoscere alla difesa d'ufficio la stessa dignità della difesa di fiducia, non potendosi relegare la prima ad un ruolo meramente residuale, dal momento che rappresenta uno dei principali strumenti di garanzia per i non abbienti, al

fine di assicurare a tutti gli imputati pari condizioni di difesa. Auspica che attraverso un confronto sereno si possa conseguire il più ampio consenso possibile per la sollecita approvazione del provvedimento.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, esprime consenso sulle linee generali del provvedimento, pur sottolineando la necessità di un esame più approfondito, in particolare, in ordine all'opportunità di prevedere l'immediato intervento dello Stato in caso di irreperibilità del beneficiario della difesa d'ufficio, nonché all'ampliamento del termine per la difesa in caso di sostituzione del difensore. Manifesta quindi la disponibilità del Governo a contribuire, anche attraverso la presentazione di emendamenti, all'approvazione di una completa ed esaustiva riforma, indispensabile per la corretta applicazione dell'articolo 111 della Costituzione.

MICHELE SAPONARA preannunzia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia, condividendo totalmente la *ratio* ed il contenuto del provvedimento.

Rilevato altresì che il testo in esame è volto a rendere effettivo il diritto di difesa, garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, auspica che l'istituto della difesa d'ufficio trovi applicazione nel pieno rispetto di rinnovate regole deontologiche per l'attività degli avvocati e dai magistrati.

ALBERTO SIMEONE ritiene indilazionabile la modifica della normativa vigente in materia di difesa d'ufficio, anche alla luce della recente revisione dell'articolo

111 della Costituzione, al fine di assicurare ad essa dignità pari alla difesa di fiducia, nonché l'effettivo rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

PIERLUIGI COPERINI, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, sottolinea che l'urgenza di una tempestiva modifica della disciplina relativa alla difesa d'ufficio e delle norme sul gratuito patrocinio consegue logicamente dalla revisione dell'articolo 111 della Costituzione, anche per scongiurare il rischio di accentuare le disfunzioni che attualmente caratterizzano il sistema giudiziario.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*, preso atto dell'ampio consenso riscosso dal provvedimento e della comune volontà di addivenire alla sua approvazione nel corso della legislatura, ribadisce che esso interviene a colmare le lacune che ancora ostano alla piena attuazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Gratuito patrocinio (5477 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 13*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, volto a conferire effettività all'istituto del gratuito patrocinio, che deriva dall'articolo 24 della Costituzione ed è altresì previsto nel

Patto di New York, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Osserva che l'esigenza di assicurare ai non abbienti l'esercizio del diritto di difesa si pone con particolare urgenza alla luce della complessità e dei costi del nuovo processo penale. Rilevato che l'impianto del testo non stravolge l'ottica privatistica del sistema del gratuito patrocinio, auspica la sollecita approvazione del provvedimento, pur consapevole della necessità di introdurre modifiche, stante la limitatezza dei tempi che la Commissione ha avuto a sua disposizione per l'esame in sede referente.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, pur concordando sull'esigenza di una sostanziale modifica della normativa vigente in materia di gratuito patrocinio, ritiene che la proposta di legge in esame necessiti di ulteriore approfondimento; manifesta la disponibilità del Governo a contribuire, anche attraverso specifici emendamenti, alla stesura di un testo che garantisca l'effettivo conseguimento dell'obiettivo, unanimemente condiviso, di rivitalizzare l'istituto in oggetto.

ALBERTO SIMEONE, pur giudicando valido l'impianto generale del provvedimento, condivide la necessità di introdurre alcune modifiche al fine di garantire piena efficacia all'istituto dal patrocinio gratuito per i non abbienti, la cui scarsa applicazione nella prassi ha indotto a rafforzare la concezione di una giustizia che tradisce le attese dei cittadini. Auspica, comunque, anche a nome del gruppo di Alleanza nazionale, la sollecita approvazione del provvedimento.

PIERLUIGI COPERINI, rilevato che l'articolo 24 della Costituzione sancisce l'obbligo per lo Stato di garantire l'effettività del diritto alla difesa, ricorda che la normativa vigente, oltre a prevedere un meccanismo di accesso eccessivamente macchinoso e complesso, ha reso possibili reiterati abusi nel ricorso all'istituto del

gratuito patrocinio; osserva quindi che la proposta di legge in discussione, pur non configurandosi come una riforma di carattere generale, potrà rappresentare un utile punto di partenza per dare soluzione ai problemi finora riscontrati.

GIULIANO PISAPIA dichiara di condividere le linee generali del provvedimento in discussione, pur ritenendo opportuno approfondire alcuni aspetti, con particolare riferimento alla necessità di tutelare effettivamente, nei processi di mafia, le esigenze della parte lesa e delle amministrazioni che intendono costituirsi parte civile; sottolinea inoltre la validità della norma di cui all'articolo 15, introdotto dalla Commissione, auspica la sollecita approvazione del provvedimento, che persegue l'obiettivo di eliminare qualsiasi forma di discriminazione nell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Servizi di accesso ad Internet (7208 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 22*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIORGIO PANATTONI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in discussione, del quale auspica la sollecita approvazione, è volto a superare le distorsioni che attualmente contraddistinguono il mercato della fornitura dei servizi di accesso ad *Internet* ed a tutelare i *providers* di dimensioni minori, in piena coerenza con i principi di liberalizzazione del mercato delle comunicazioni che sono alla base della normativa comunitaria di settore. Illustra quindi il contenuto del prov-

vedimento, nel testo della Commissione, ricordando che non è stata recepita un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla II Commissione in ordine alla retroattività della normativa, giudicata necessaria per dare compiuta attuazione al principio di uguaglianza.

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, sottolinea l'importanza che il provvedimento in esame assume nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate alla valorizzazione dell'innovazione tecnologica. Rilevato altresì che gli *Internet service providers* rappresentano un punto di riferimento essenziale nel sistema integrato delle telecomunicazioni, ricorda che la Commissione ha apportato positive modificazioni al testo del disegno di legge: auspica per questo che esso possa trovare generali consensi e concludere il suo *iter* nella legislatura in corso.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione dei progetti di legge S. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989: Cooperazione allo sviluppo (*approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (6413).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 29*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MARCO PEZZONI, *Relatore*, ricorda che il provvedimento in esame si pone il prioritario obiettivo di definire una complessiva ed organica riforma della politica di cooperazione allo sviluppo, disciplinata dalla legge n. 49 del 1987. Evidenziate inoltre le ragioni del rilancio della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo, a fronte del mutato quadro comunitario ed internazionale, della sfida della globalizzazione e delle spinte provenienti dalla

società civile, sottolinea le importanti innovazioni introdotte con il testo in esame in tema di organi di gestione di fondi pubblici per lo sviluppo: ricorda, in particolare, l'istituzione di un'apposita Agenzia italiana per la cooperazione, grazie alla quale superare il modello monocentrico e centralista del passato. Rilevato, infine, che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana, auspica che in aula si registri un'ampia convergenza tra le varie forze politiche.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

FABIO CALZAVARA, pur esprimendo l'orientamento favorevole della Lega nord Padania alla cooperazione allo sviluppo, ritiene non soddisfacente il testo in esame, che a suo giudizio risente di una impostazione eccessivamente assistenzialista e mondialista. Nel preannunciare pertanto che la sua parte politica non ostacolerà l'esame del provvedimento, auspica che il testo possa essere opportunamente migliorato anche grazie al contributo emendativo del suo gruppo parlamentare.

GUALBERTO NICCOLINI, ricordato l'atteggiamento collaborativo adottato dal gruppo di Forza Italia nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, osserva che sarebbe stato opportuno rivedere la relazione tecnica del Governo, anche in considerazione delle osservazioni formulate dalla V Commissione; manifestata quindi la contrarietà della sua parte politica a chiudere nella seduta odierna la discussione generale, preannuncia che il gruppo di Forza Italia chiederà l'ampliamento dei tempi per l'esame degli articoli.

FRANCESCA IZZO esprime la soddisfazione dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo per un provvedimento che pone le basi ordinamentali per l'innesto del sistema della cooperazione nel contesto sociale e politico-isti-

tuzionale; evidenzia altresì la necessità di superare l'impianto della vigente normativa in considerazione di un quadro internazionale radicalmente mutato. Sottolinea quindi il valore innovativo del testo in discussione che assume la cooperazione come parte integrante della politica estera e riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato.

AVENTINO FRAU condivide la necessità di modificare profondamente la normativa vigente in tema di cooperazione allo sviluppo, sottolineando lo stretto legame tra i problemi connessi alla cooperazione ed il tema dell'immigrazione; valuta positivamente l'introduzione nel testo in esame della valorizzazione delle organizzazioni non governative, della previsione di forme decentrate di cooperazione, nonché di un adeguato controllo parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MARCO PEZZONI, *Relatore*, stante l'importanza del tema in discussione, invita la Presidenza ad accogliere la richiesta, formulata da deputati dell'opposizione, di un ampliamento dei tempi a disposizione per il seguito del dibattito.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera la richiesta preannunciata.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, dichiara che il Governo condivide l'impianto del provvedimento, pur riservandosi di presentare alcuni emendamenti. Rilevato inoltre che la cooperazione costituisce un aspetto decisivo della politica estera italiana, sottolinea che il provvedimento consentirà di accelerare i tempi di erogazione degli aiuti e di accentuarne l'efficacia. Condivide infine l'opportunità di ampliare i tempi a disposizione per il seguito del dibattito, preannunciando la disponibilità del Governo a contenere quelli ad esso assegnati.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Società ed associazioni sportive dilettantistiche (769-1776-2489-2739-2761-3607-3912).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 48*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MASSIMO MAURO, *Relatore*, illustra il contenuto del testo unificato, volto a fornire un quadro giuridico certo di riferimento per il mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico, del quale definisce i requisiti e le forme di sostegno; osserva, inoltre, che si è ritenuto opportuno espungere dal testo le disposizioni relative alle agevolazioni di natura fiscale, giacché la materia è stata disciplinata in altro provvedimento.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

SABATINO ARACU rileva che, nonostante l'approfondito *iter* in Commissione ed il proficuo impegno del relatore, il testo unificato in discussione non appare idoneo a risolvere i problemi delle società sportive dilettantistiche, che risentono, tra l'altro, di una grave crisi economica a seguito della mancanza di adeguate fonti di finanziamento; sottolineata, in particolare, la necessità di incentivare gli investimenti privati nel settore, manifesta disponibilità a consentire l'approvazione del provvedimento, nell'auspicio che si possa elaborare un testo effettivamente rispondente alle esigenze delle società sportive.

ADRIANO VIGNALI auspica la sollecita approvazione del testo unificato, volto a creare un quadro di trasparenza e di certezza giuridica per le società sportive dilettantistiche, ponendo altresì le premesse per dotare il settore di più adeguate risorse finanziarie; sottolineata, inoltre, la valenza positiva della recente riforma del CONI, ritiene possibile introdurre nel testo alcune modifiche migliorative e preannunzia, a tal fine, la presentazione di emendamenti.

LAMBERTO RIVA auspica che si verifichi un'ampia convergenza politica sul testo unificato in discussione che, pur richiedendo alcuni perfezionamenti, recepisce le istanze provenienti dalle società sportive dilettantistiche in direzione di una disciplina del settore improntata alla massima trasparenza ed all'esigenza di assicurare un adeguato sostegno finanziario ad un settore che svolge, tra l'altro, una insostituibile funzione sociale ed educativa.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MASSIMO MAURO, *Relatore*, ribadisce l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento in esame, che sancisce, tra l'altro, il riconoscimento degli enti di promozione sportiva.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, indispensabile per restituire organicità al quadro complessivo delineato con gli interventi di riforma del settore realizzati nel corso della legislatura. Evidenziato quindi il valore sociale dello sport, ritiene strategica la disciplina relativa alla gestione degli impianti sportivi, di cui all'articolo 8. Nel ringraziare i gruppi di maggioranza e di opposizione per il proficuo e costruttivo lavoro svolto in Commissione, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge comunitaria 2000 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (6661-B).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 65*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

GIOVANNI SAONARA, *Relatore*, nel rinviare alla relazione svolta in Commissione, evidenzia le ragioni per le quali si è ritenuto di non apportare ulteriori modifiche al testo pervenuto dal Senato; sottolinea che la Commissione ha ritenuto di non recepire le condizioni poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni V e VIII e dal Comitato per la legislazione, a seguito delle esaustive precisazioni di merito fornite dal Governo. Auspica infine l'approvazione del disegno di legge, anche quale tributo alla memoria del deputato Ruberti, già presidente della XIV Commissione.

PRESIDENTE si associa al commosso ricordo del presidente Ruberti.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ALBERTO LEMBO, nel dare atto al Governo di avere ottemperato all'impegno di presentare un progetto di modifica della legge La Pergola, per superarne la fisionomia di strumento di mero recepimento delle direttive comunitarie, osserva che le proposte emendative del gruppo di Alleanza nazionale si ispirano alla volontà di migliorare il testo licenziato dal Senato e di recepire osservazioni formulate dalle Commissioni in sede consultiva.

SANDRO SCHMID, ricordato che la legge La Pergola ha consentito di superare il grave ritardo dell'Italia nel recepimento delle direttive comunitarie, condivide l'es-

igenza di modificare tale normativa per consentire un'adeguata partecipazione del Parlamento alla fase ascendente delle decisioni comunitarie; nel concordare quindi sulle modifiche introdotte dal Senato, preannunzia il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

AVENTINO FRAU, richiamato il ruolo della cosiddetta legge La Pergola nell'assicurare un più tempestivo recepimento delle direttive comunitarie, ribadisce l'esigenza di pervenire quanto prima alla sua modifica, al fine di un'effettiva partecipazione parlamentare alla fase ascendente di elaborazione delle decisioni comunitarie.

DOMENICO PITTINO, rilevata l'assenza di una politica complessiva all'interno della quale inserire il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, paventa i rischi di un atteggiamento « rinunciatorio » dell'Italia rispetto alla difesa degli interessi produttivi e culturali nazionali. Preannunzia tuttavia che il gruppo della Lega nord Padania non assumerà un orientamento contrario all'approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2000.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*, precisato che alcune modifiche introdotte dal Senato avrebbero richiesto una più adeguata modulazione, auspica la sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento di riforma della legge La Pergola, che potenzierà il ruolo del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente della legislazione comunitaria.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Modifica del calendario
dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE comunica la modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea predisposta nella odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo (*vedi resoconto stenografico pag. 73*).

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 19 dicembre 2000, alle 10.

(*Vedi resoconto stenografico pag. 74*).

La seduta termina alle 21,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 15,30.

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 dicembre 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Melandri, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che sa-

ranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Giovanni Bello, da Merlara (Padova), chiede provvedimenti:

in materia di esercizio delle funzioni di magistrato per chi ha ricoperto cariche politiche (*n. 1747 – alla II Commissione*);

in materia di incompatibilità tra cariche politiche, di requisiti per la nomina a ministro e per la soppressione di alcuni incarichi, nello Stato e negli enti territoriali (*n. 1748 – alla I Commissione*);

per l'abolizione dell'istituto della delega legislativa al Governo (*n. 1749 – alla I Commissione*);

per la modifica degli articoli 11 e 27 della Costituzione (*n. 1750 – alla I Commissione*);

per la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (*n. 1751 – alla I Commissione*);

in materia di trasmissioni televisive, a tutela dei minori (*n. 1752 – alla VII Commissione*);

per il divieto delle manipolazioni genetiche (*n. 1753 – alla XII Commissione*);

per consentire l'uso della cosiddetta « pillola del giorno dopo » (*n. 1754 – alla XII Commissione*);

in materia di assegnazione di impieghi pubblici (*n. 1755 – alla XI Commissione*);

per assicurare un'adeguata disponibilità di telefoni pubblici (*n. 1756 – alla IX Commissione*);

per eliminare vincoli a carico dei privati relativi all'assunzione di persone disabili (*n. 1757 — alla XI Commissione*);

per una nuova disciplina dell'IRAP, dell'IVA e dell'imposta di successione (*n. 1758 — alla VI Commissione*);

per l'abrogazione delle norme sull'assicurazione contro gli infortuni domestici (*n. 1759 — alla XI Commissione*);

in materia di attribuzione del nome (*n. 1760 — alla II Commissione*);

in materia di reati puniti con la pena dell'ergastolo (*n. 1761 — alla II Commissione*);

per una nuova disciplina della presentazione delle candidature e della propaganda elettorale (*n. 1762 — alla I Commissione*);

per la riforma del sistema delle quote latte (*n. 1763 — alla XIII Commissione*);

per il ripristino della previgente normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero (*n. 1764 — alla XI Commissione*);

per ridurre l'uso dei pesticidi in agricoltura (*n. 1765 — alla XIII Commissione*);

per la soppressione di ogni forma di finanziamento alla scuola privata (*n. 1766 — alla VII Commissione*);

per il ripristino del previgente ordinamento dei cicli d'istruzione (*n. 1767 — alla VII Commissione*);

in materia di esposizione della bandiera nazionale (*n. 1768 — alla I Commissione*);

in materia di pratica del nudismo (*n. 1769 — alla XII Commissione*);

per la soppressione di erogazioni in danaro in favore dei collaboratori di giustizia (*n. 1770 — alla II Commissione*);

per consentire ai maggiorenni la possibilità di rifiutare le cure mediche e in materia di terapia del dolore (*n. 1771 — alla II Commissione*).

Discussione della proposta di legge: Pecorella: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (5476) e delle abbinate proposte di legge: Pisapia; Grimaldi (3781-5268) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia e Grimaldi.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5476)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti

Lega nord Padania: 34 minuti;

UDEUR: 32 minuti;

Comunista: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 32 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5476)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pisapia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti — tema di cui è relatore l'onorevole Saponara — costituiscono gli strumenti attraverso i quali viene data attuazione ai principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione, che afferma non solo l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma anche che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Tali principi sono, altresì, sanciti sia dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che dal patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

Se sul patrocinio per i non abbienti sono stati compiuti — con la legge 30 luglio 1990 — passi in avanti significativi, anche se ancora insufficienti, la difesa d'ufficio ha finora ricevuto scarsa attuazione sostanziale: essa si rivela nella maggior parte dei casi inefficace, se non addirittura fittizia. I difensori d'ufficio

non hanno spesso né il tempo né la possibilità di studiare gli atti processuali e sono (pur con lodevoli ma limitate eccezioni) scarsamente motivati; inoltre, non hanno alcuna garanzia circa la retribuzione della loro attività professionale.

La difesa d'ufficio nella prassi non ha, dunque, né pari dignità né pari efficacia rispetto alla difesa di fiducia, il che è particolarmente grave se si considera che gli imputati ai quali viene nominato un difensore d'ufficio sono spesso irreperibili (con la conseguenza che è ancora più difficile rendere effettiva la difesa) e nella maggior parte dei casi appartengono alle fasce sociali più deboli e socialmente emarginate. Sono del tutto evidenti, quindi, l'urgenza e la necessità di riconoscere alla difesa d'ufficio la stessa dignità della difesa di fiducia, non potendo relegare la prima ad un ruolo meramente residuale e spesso non effettivo. La difesa d'ufficio, infatti, dovrebbe essere lo strumento, o uno degli strumenti, per garantire la dovuta tutela a chi è privo della garanzia che deriva dalla presenza di un difensore di fiducia.

La gravità della situazione è resa evidente dai risultati di una ricerca condotta dalla camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta: la percentuale di assoluzioni, che è del 50 per cento nei procedimenti celebrati con il difensore di fiducia, scende al 20 per cento nel caso di procedimenti in cui l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio. È stato inoltre riscontrato che chi è assistito da un difensore d'ufficio viene spesso condannato a pene superiori rispetto a chi, in presenza di fatti analoghi, è stato assistito da un difensore di fiducia: e non si tratta, purtroppo, di casi isolati, ma della riprova che attualmente la difesa d'ufficio non garantisce, di norma e salvo, ripeto, lodevoli eccezioni, una reale difesa.

In questa situazione non era procrastinabile un intervento del legislatore per rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale — come recita l'articolo 3 della Costituzione — che anche in questo campo impediscono che l'eguaglianza for-

male proclamata dalla Carta fondamentale sia anche eguaglianza sostanziale.

Non vi può, e non vi potrà mai essere, « giusto processo » fino a quando a tutti non sarà garantita una difesa non solo virtuale o formale: la modifica dell'attuale normativa è *conditio sine qua non* perché sia data piena e sostanziale attuazione anche ai principi che il Parlamento ha recentemente introdotto con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. In tal senso andava un ordine del giorno, di cui ero primo firmatario e che è stato sottoscritto da numerosi parlamentari, presentato proprio in occasione dell'approvazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e accolto dal Governo nella seduta del 27 luglio 1999. In tale ordine del giorno la Camera, considerato che la garanzia dell'effettiva possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione costituisce — accanto ai principi del contraddittorio, della ragionevole durata dei processi, dell'indipendenza e imparzialità del giudice — condizione essenziale per un « processo equo », impegnava, tra l'altro, l'esecutivo « a porre in essere tutti gli strumenti di sua competenza per rendere effettiva e non meramente formale la difesa d'ufficio ».

L'attuale quadro normativo prevede, come è noto, che la difesa d'ufficio sia svolta da avvocati iscritti agli albi professionali e non, come in altri ordinamenti, da funzionari pubblici. I difensori d'ufficio sono individuati, ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale, sulla base di tabelle predisposte dai consigli dell'ordine d'intesa con il presidente del tribunale e aggiornate con cadenza trimestrale. Non vi sono inoltre norme specifiche tese ad assicurare un adeguato compenso per l'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio.

Tale meccanismo si è rivelato del tutto inadeguato: la cadenza trimestrale dei turni e la previsione normativa che essi siano predisposti d'intesa con il presidente del tribunale avrebbero dovuto consentire agli uffici giudiziari un'organizzazione

delle difese d'ufficio rispondente alle esigenze di ciascuno di essi. Nella realtà non è raro che, tra coloro che sono inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio, alcuni vengano nominati in più procedimenti che si svolgono contemporaneamente dinanzi a diversi uffici giudiziari ed altri non vengano nominati in alcun procedimento.

Si deve altresì sottolineare come non siano previsti a livello legislativo criteri per la compilazione e l'aggiornamento delle tabelle, in particolare per quanto concerne l'idoneità dei difensori. Non è dunque escluso — ed, anzi, è caso non raro — che siano chiamati ad assumere una difesa d'ufficio anche avvocati privi di qualsiasi esperienza nel settore penale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, nel caso tutt'altro che infrequente di irreperibilità del difensore individuato sulla base delle tabelle, il giudice o il pubblico ministero procedono alla designazione di un altro difensore « immediatamente reperibile », con l'evidente conseguenza che quest'ultimo si troverà nella sostanziale impossibilità di prestare una difesa effettiva.

Ritengo, a tale proposito, che sia indispensabile anche trovare adeguati meccanismi per cui, in caso di reiterata e non giustificata assenza del difensore nominato d'ufficio, questo possa essere temporaneamente sospeso dalle liste previste dalla legge. Sarà così possibile garantire un migliore funzionamento della difesa non fiduciaria e una maggiore responsabilizzazione dei difensori iscritti nelle tabelle predisposte dal consiglio dell'ordine.

Le proposte di legge esaminate in Commissione giustizia incidono variamente sul quadro normativo vigente, offrendo due possibili soluzioni fra di loro incompatibili su cui la Commissione è stata chiamata preliminarmente a operare una scelta.

La proposta dell'onorevole Grimaldi, l'atto Camera n. 5268, prevede l'istituzione di un ufficio del difensore pubblico e dunque la sottrazione della difesa d'ufficio all'avvocatura professionale; le altre due proposte di legge (l'atto Camera

n. 3781, dell'onorevole Pisapia, e l'atto Camera n. 5477, dell'onorevole Pecorella) prevedono, fermo restando l'attuale principio per cui la difesa d'ufficio deve essere comunque affidata ad avvocati iscritti negli albi professionali, alcuni significativi correttivi volti a razionalizzare il sistema e ad incidere sui punti deboli che sono stati evidenziati.

La soluzione prospettata dalla proposta di legge atto Camera n. 5268 — che la Commissione non ha ritenuto di accogliere — prevede l'istituzione presso ciascun distretto di corte d'appello dell'ufficio del difensore pubblico: la difesa pubblica interviene quando non sia stato nominato il difensore di fiducia e cessa quando il soggetto vi provveda. Il difensore pubblico è equiparato al difensore di fiducia (articolo 2). L'autorità giudiziaria procedente, nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, anziché nominare direttamente il difensore d'ufficio, informa il presidente dell'ufficio del difensore pubblico, che a sua volta procede alla designazione del difensore fra quelli addetti all'ufficio. Il difensore pubblico non è soggetto a revoca: nel caso di negligenza l'interessato può presentare al presidente dell'ufficio un'istanza di sostituzione, il cui accoglimento può dare luogo a procedimento disciplinare nei confronti del difensore negligente (articolo 3). A ciascun ufficio del difensore pubblico sono addetti funzionari nominati per concorso (articolo 6).

Si tratta di scelte che delineano una disciplina radicalmente diversa rispetto a quella vigente: quella del difensore pubblico è infatti una figura del tutto nuova per il nostro ordinamento, mutuata dal modello statunitense. Tale ipotesi era già stata prospettata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

La Commissione giustizia, nell'assumere come testo base la proposta dell'onorevole Pecorella, che, come detto, va nella stessa direzione della proposta di legge atto Camera n. 3781 dell'onorevole Pisapia, ha ritenuto di confermare l'attuale scelta di affidare la difesa d'ufficio

ad avvocati iscritti all'albo professionale. Le modifiche delineate si propongono di razionalizzare l'attuale sistema e di introdurre quei correttivi volti a rendere effettiva ed efficace la difesa d'ufficio.

Non posso non ricordare, a questo punto — in generale sul ruolo del difensore e in particolare sulla scelta di non accedere all'ipotesi del difensore pubblico —, quanto scriveva Calamandrei nel suo elogio al giudice.

« I giudici », scriveva Calamandrei « dovrebbero essere i più strenui difensori della libertà dell'avvocatura, poiché solo laddove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali. Solo laddove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici. Dove invece si scredita l'avvocatura, la prima ad essere colpita è la stessa dignità dei giudici ed è quindi più difficile e angosciata la loro missione di giustizia ».

Il testo all'esame dell'Assemblea prevede, all'articolo 1, la costituzione, da parte dei consigli dell'ordine dei ciascun distretto di corte d'appello, di un apposito ufficio centralizzato, con il compito di predisporre gli elenchi dei difensori d'ufficio e di determinare i criteri per la nomina, tenendo conto delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. L'articolo 2 attribuisce a tale ufficio il compito di comunicare all'autorità procedente il nominativo del difensore.

L'articolo 3 modifica il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale, prevedendo che, nel caso di irreperibilità, di mancata comparizione o di abbandono del difensore designato, il sostituto venga scelto fra i difensori immediatamente reperibili solo se a procedere è il giudice: il pubblico ministero e la polizia giudiziaria debbono invece richiedere un altro nominativo all'ufficio centralizzato, salvo i casi di assoluta urgenza dei quali deve essere data congrua motivazione nel provvedimento di nomina.

Le successive disposizioni riguardano i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio, che vengono individuati nella frequenza di corsi di aggiornamento

professionale ovvero nel pregresso esercizio della professione in sede penale per almeno un biennio, e dettano norme dirette a regolare il funzionamento degli uffici centralizzati, prevedendo che i nominativi dei difensori siano di norma forniti attraverso un sistema informatizzato.

Viene inoltre proposta l'esenzione da bolli, imposte e spese dei procedimenti per il recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (articolo 17) e l'applicazione, per il difensore d'ufficio di indagati o di imputati irreperibili, delle norme attualmente vigenti per gli imputati minorenni, che prevedono l'anticipazione del compenso da parte dello Stato, salvo il diritto di rivalsa (articolo 18).

Si tratta di un punto sul quale mi preme richiamare l'attenzione dei colleghi: la difesa d'ufficio non potrà mai essere effettiva fino a quando non sarà garantita una adeguata retribuzione al difensore d'ufficio, la cui attività — specialmente in caso di imputato contumace o irreperibile — è spesso più difficile di quella del difensore di fiducia, che ha maggiori strumenti di difesa, in quanto ha possibilità di rapporti diretti con il proprio assistito, il quale può fornire tutti gli elementi a propria difesa, sia in relazione alle accuse (ad esempio, per la predisposizione della lista testimoniale) sia in ordine alla richiesta di riti alternativi e alle eventuali attenuanti che incidono, anche in modo significativo, sulla commisurazione della pena.

Si propone, inoltre, l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo articolo, il 369-*bis*, che renda obbligatoria la notifica all'indagato da parte del pubblico ministero di una comunicazione recante l'indicazione del difensore d'ufficio, con la quale si dà una serie di informazioni tra cui l'indicazione dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini, il recapito e il numero telefonico del difensore d'ufficio, l'obbligo di retribuire il medesimo, la possibilità di nominare un difensore di fiducia nonché le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Rispetto al testo base, la Commissione giustizia ha approvato alcune modifiche, con l'impegno di ulteriori approfondimenti nel Comitato dei nove. La prima, relativa ai termini a difesa, prevede — nei casi di abbandono, revoca, rinuncia, incompatibilità del difensore dell'imputato — per il nuovo difensore (sia di fiducia che d'ufficio) il diritto ad avere un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, onde poter svolgere adeguatamente l'incarico affidatogli. Il termine a difesa può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore. È del tutto evidente, infatti, come l'attuale termine — soprattutto nel caso di procedimenti complessi — non sia in grado di assicurare l'effettività della difesa, non consentendo al difensore di disporre neppure del tempo necessario per estrarre copia e poter studiare gli atti processuali.

Con la modifica approvata in Commissione, il termine a difesa diventa un vero e proprio diritto processuale: su tale questione però c'è l'impegno comune da parte di tutta la Commissione ad effettuare un approfondimento per contemperare la necessità per il nuovo difensore di disporre del tempo effettivamente necessario per svolgere con serietà il proprio incarico e l'esigenza di evitare usi strumentali della richiesta di termini a difesa (in particolare, si sono posti problemi rispetto ai casi in cui vi è rischio di prescrizione del reato).

Sì è ritenuto poi opportuno — di fronte a interpretazioni giurisprudenziali tra loro discordanti — modificare il primo comma dell'articolo 102 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che anche il difensore d'ufficio possa, in caso di impedimento, nominare un sostituto.

Altra questione su cui sarà necessario un approfondimento è quella relativa alla retribuzione del difensore d'ufficio: rispetto al testo al nostro esame è stata prospettata l'ipotesi di prevedere che, nei casi in cui l'imputato non vi abbia provveduto, il difensore possa detrarre il

compenso, liquidato dal consiglio dell'ordine, dalla propria dichiarazione dei redditi.

Diversa soluzione, su cui pure sarà necessaria una riflessione — e che forse offrirebbe il non trascurabile vantaggio di non comportare oneri finanziari per lo Stato — prevede un incremento, ad esempio dal 2 al 2,25 per cento, dell'importo del contributo alla cassa di previdenza degli avvocati di cui alla legge n. 576 del 1980. Il gettito potrebbe essere utilizzato per erogare il compenso al difensore d'ufficio, salvo il diritto di rivalsa da parte della cassa di previdenza.

La scelta dipenderà anche dai pareri della Commissione bilancio in quanto, purtroppo, la copertura finanziaria per la difesa d'ufficio e il patrocinio dei non abbienti non è certo adeguata alle effettive necessità.

Rimane fermo il principio che, in ogni caso, lo Stato ha diritto di ripetizione delle somme dovute dall'indagato o dall'imputato, salvo che questo versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Farò ora alcune considerazioni conclusive.

Il Parlamento, in questi anni, è stato talvolta accusato — ritengo ingiustamente — di occuparsi soprattutto di garantire il diritto di difesa e di rafforzare le garanzie individuali, solo per imputati e indagati cosiddetti eccellenti.

Una rapida approvazione delle proposte di legge sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio dei non abbienti, non permetterebbe a nessuno di sostenere — senza essere immediatamente e oggettivamente smentito — una simile ingiustificata tesi.

Confido, pertanto, che su questo delicato ma fondamentale tema, che è presupposto per un processo equo e per una giustizia realmente uguale per tutti, si possa raggiungere, attraverso un confronto sereno e costruttivo, il più ampio consenso da parte di tutti i gruppi parlamentari e di tutti i deputati, indipendentemente dall'appartenenza ai diversi schieramenti politici.

Solo così sarà, infatti, possibile l'approvazione definitiva in questa legislatura di questo importante provvedimento e il Parlamento potrà dare un significativo segnale al paese, dimostrando concretamente di essere sensibile alla piena attuazione dei principi costituzionali e, in particolare, alla tutela di quei diritti, come il diritto di difesa, che dovrebbero essere inviolabili ed assicurati a tutti, ma che troppo spesso rischiano di rimanere solo sulla carta in quanto non tutelato o tutelato in maniera non adeguata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'Assemblea è oggi chiamata ad esaminare la riforma dell'istituto della difesa d'ufficio. Da tempo, così come accade per il gratuito patrocinio, sono segnalate dagli operatori e dalla dottrina incongruenze e disfunzioni della disciplina attuale, che richiedono un profondo ed incisivo intervento di riforma. Da tempo il Governo ha avviato un approfondimento della materia nell'ottica di restituire efficacia ad uno strumento processuale cardine.

La modifica dell'articolo 111 della Costituzione impone ormai che si giunga in tempi rapidi all'approvazione di una legge di riforma organica, che tenga conto anche delle possibili connessioni con l'altra fondamentale riforma di cui oggi discuteremo, che è quella del gratuito patrocinio.

Per quanto concerne la difesa d'ufficio, invece, il nodo centrale è certamente quello relativo alla retribuzione del difensore. Sulla base degli approfondimenti effettuati dal Governo, era già stato predisposto uno schema di disegno di legge, tenendo conto anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti. Tale ordinamento, che ha per oggetto anche la riforma del gratuito patrocinio, non è potuto approdare ancora all'esame del Parlamento essendo stati registrati problemi di copertura finanziaria. La proposta di legge che oggi proviene dall'oppo-

sizione incontra il favore del Governo che è pronto ad un suo esame. Nel merito, occorre — ad avviso del Governo — approfondire il dibattito sull'opportunità di prevedere l'immediato intervento dello Stato a fronte dell'irreperibilità del beneficiario della difesa d'ufficio; potrebbe essere inoltre inopportuno, costituendo un mero aggravio formale, prevedere l'obbligo per il pubblico ministero di notificare un atto distinto dall'informazione di garanzia recante indicazione delle informazioni sul diritto di difesa; deve essere poi esaminata attentamente la disposizione che concerne l'ampliamento dei termini della difesa, in caso di sostituzione del difensore, di cui ha già parlato il relatore.

Già nel corso dei lavori in Commissione giustizia, è stata unanimemente evidenziata l'importanza di prevedere un termine che non avesse carattere meramente formale per la preparazione della difesa in caso di sostituzione del difensore. Tuttavia, occorre evitare che la nuova formulazione della norma si risolva in un ostacolo allo svolgimento corretto dell'attività processuale.

Pertanto, da parte del Governo vi è piena disponibilità e consenso, nelle linee generali, a questa proposta che è stata presentata dall'opposizione, anche se si ribadisce che vi sono questioni scaturite dal dibattito che devono essere attentamente esaminate e che sono state oggi qui ribadite dal relatore. Il Governo intende manifestare oggi la propria disponibilità a contribuire all'adeguamento completo ed esauritivo della normativa vigente; al riguardo, esso si impegna a formulare, ove necessario, anche propri emendamenti che consentano di canalizzare le soluzioni già studiate in relazione ai singoli aspetti del provvedimento, nella convinzione — lo si ribadisce ancora — che la riforma in esame sia indispensabile per la corretta applicazione del nuovo articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli

colleghi, naturalmente i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore della proposta di legge in esame condividendone appieno la *ratio* ed il contenuto, anche perché tale proposta è stata presentata da un deputato del nostro gruppo, l'onorevole Pecorella, ed è oggi all'esame della Camera perché proprio il nostro gruppo ne ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno nell'ambito della quota assegnata all'opposizione.

Detta proposta di legge è diretta a rendere effettivo il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 e, ultimamente, dall'articolo 111 della Costituzione. Il comma dell'articolo 111 citato che ha costituzionalizzato il cosiddetto giusto processo così recita: « Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità (...) ». Orbene, affinché vi sia tale parità è necessario che la difesa, al pari dell'accusa, sia valida, autorevole e quindi effettiva.

Nel nuovo processo accusatorio, in cui la prova si forma nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, in cui vi è la possibilità, a volte addirittura il dovere, di ricorrere ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato, giudizio immediato) ed in cui si deve applicare la recente legge sulle investigazioni difensive, c'è bisogno di un nuovo avvocato preparato, agguerrito, dinamico ed organizzato. Ovviamente, non si può più tollerare l'avvocato d'ufficio che si rimette alla clemenza del giudice senza argomentare affatto e senza conoscere gli atti processuali. Pertanto, il difensore d'ufficio deve essere come quello di fiducia e deve avere la sua stessa dignità; per assurdo, egli deve essere migliore dell'avvocato di fiducia, perché quest'ultimo viene scelto dall'imputato o comunque dall'interessato — e quindi si riversa a suo carico la *culpa in eligendo* — mentre quello d'ufficio viene indicato dall'ufficio procedente che, indirettamente, ne avalla la validità.

È per questo che sin dal primo momento (lo prevede l'articolo 19 del provvedimento in esame, che aggiunge l'articolo 369-bis del codice di procedura penale), in cui è necessaria la presenza del

difensore, l'ufficio procedente informa l'indagato, con una comunicazione a parte, dell'obbligatorietà della difesa tecnica, che se non si provvede alla nomina di un difensore di fiducia se ne nomina uno d'ufficio e che quest'ultimo deve essere retribuito. Tale precisazione responsabilizza l'indagato o l'interessato; si può anche nominare un difensore di fiducia, ma a volte si accetta il difensore d'ufficio nell'erronea convinzione che lo stesso non vada retribuito. Molti dicono: ma se io devo pagare il difensore d'ufficio, allora nominavo un difensore di fiducia. Questa è l'obiezione che hanno sempre fatto coloro i quali si sono avvalsi dell'operato del difensore d'ufficio nel momento in cui sono stati richiesti di un compenso sia pur minimo. Tutto ciò responsabilizza comunque il difensore d'ufficio nominato che, sapendo che potrà essere compensato, si impegnerà a svolgere il suo mandato con maggiore diligenza.

Per quanto riguarda il funzionamento in concreto dell'istituto, l'articolo 1 prevede che « I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello (...) predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina » a difensori d'ufficio.

Ma per essere iscritti in questo elenco, secondo la proposta di legge in esame (e questo è il lato migliorativo e innovativo) l'articolo 5 prevede che « è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine degli avvocati di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale (...) » oppure rilasciato dagli ordini o dalle camere penali o, dall'unione delle camere penali, oppure che dimostrino — è importante anche questo — « di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione ».

Vi è quindi una maggiore presunzione di idoneità, atteso il corso e l'esercizio per due anni del patrocinio penale. Oggi, invece, secondo l'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, possono

essere nominati difensori d'ufficio coloro che siano iscritti all'albo e che siano idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio. In questo modo, l'idoneità oggi è data solo dall'iscrizione all'albo; non importa da quanto e se si sia esercitato in penale o solo in civile.

In concreto, quindi, noi abbiamo visto cause anche importanti affidate a giovani procuratori una volta e iscritti anche da poco, perché la difesa d'ufficio era considerata come il « far pratica », il consentire la pratica ai giovani procuratori e ai giovani avvocati. Questi ultimi facevano quello che potevano; però fino a che punto poi facessero l'interesse del cliente, dell'imputato affidato alle loro cure da parte dell'autorità procedente, è tutto da dimostrare !

Quindi, si può constatare subito il miglioramento della situazione garantito dalla proposta di legge in esame ! Prima l'idoneità era presunta solo in funzione dell'iscrizione nell'albo ed ora essa è presunta in modo più « vicino » alla realtà dal corso di aggiornamento e dall'esercizio per due anni del patrocinio nel campo penale.

L'articolo 15 prevede la procedura per il recupero dei crediti professionali vantati nei confronti degli indagati: « Il consiglio dell'ordine indica annualmente (...) i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico relativo al recupero dei crediti professionali (...); nel caso d'insolvenza soccorrono le norme sul gratuito patrocinio ».

L'articolo 16 della proposta di legge in esame disciplina la retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile. Quante volte abbiamo difeso gli irreperibili ? Quante volte nel passato presentavamo impugnazione per l'irreperibile ? Poi non si è potuto più presentare e adesso, a seguito della legge Carotti, si può presentare anche l'impugnazione per l'irreperibile. Ricordo che questo rappresentava un grande onere per l'avvocato, perché addirittura doveva inseguire gli irreperibili pagando i relativi ciceroni quando si

faceva ricorso a queste figure. In ogni caso, questa figura appartiene un po' al passato.

A volte gli avvocati vengono criticati a torto: sono tantissimi quelli che hanno prestato il loro servizio gratuitamente — anche in processi durati per tanti mesi — senza percepire un compenso e senza che nessuno neppure li ringraziasse. Il problema più importante, a mio avviso, è il rapporto tra l'avvocato e il magistrato e soprattutto è la considerazione che il magistrato ha e deve avere del difensore d'ufficio. Oggi capita che ci si rivolga ad un avvocato presente in aula, lo si nomini difensore d'ufficio, non gli si conceda termine, a volte che gli si conceda il termine di un quarto d'ora; il più delle volte — questo è grave, signor Presidente — l'avvocato, preso alla sprovvista e non avendo sufficiente autorità e neppure autorevolezza, non ha nemmeno il coraggio di chiedere il termine. Questo è dunque il discorso di un nuovo avvocato e di una nuova deontologia.

Il termine è un diritto? È chiaro che ciascun diritto poi va esercitato con il rispetto delle norme deontologiche. L'avvocato deve chiedere il termine quando non è in condizione di assolvere al suo mandato senza aver letto le carte o senza aver avuto la possibilità di utilizzare un congruo tempo per leggerle. Poi è chiaro che non deve essere strumentalizzato o prestarsi a violazioni del codice deontologico e soprattutto non deve intralciare la giustizia. Ecco perché il processo giusto, il processo accusatorio è una grande vittoria, però sia i giudici, sia gli avvocati devono cambiare la loro cultura e adeguare la loro cultura alle nuove conquiste.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che fosse davvero indilazionabile l'esigenza di porre mano alla modifica della normativa in materia di difesa d'ufficio. Sono norme troppo datate che ormai non riescono più a conciliarsi con tutte le modifiche che

negli ultimi tempi, anche estremamente recenti, si sono verificate nel nostro ordinamento, proprio per rendere effettivo e non residuale — come diceva il relatore, onorevole Pisapia — l'esercizio del diritto di difesa d'ufficio.

Si è parlato tanto in questi ultimi tempi, a volte anche con toni fin troppo trionfalistici, del nuovo processo penale. Abbiamo votato l'articolo 111 e lo abbiamo osannato oltre ogni immaginazione, ma abbiamo dimenticato che nel nostro sistema non è garantita nella maniera più assoluta la presenza paritaria dell'accusa e della difesa. Sempre, come accadeva un tempo, vi sono cittadini di serie A e di serie B che trovano la loro consacrazione negativa e deleteria per i principi della giustizia con la lettera maiuscola proprio nel nostro codice dove la difesa e l'accusa non trovano sostanziale dignità. Spesso vi è una presenza solo formale della difesa d'ufficio e questo determina veramente una situazione di somma ingiustizia. Da ciò deriva la necessità di prevedere, in piena assonanza con la concezione della libertà di difesa, la possibilità di scelta del difensore per rendere veramente oggettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera, e nel contempo qualificata, difesa.

Quando la difesa non viene realizzata nella maniera più piena e compiuta, peraltro, violiamo i principi dettati dalla nostra Carta costituzionale. Tutto ciò passa necessariamente attraverso l'aumento dei limiti di reddito che consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, come meglio vedremo nell'altro provvedimento iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno di oggi. Occorre in sostanza riconoscere alla difesa d'ufficio pari dignità rispetto alla difesa di fiducia, mentre, così come oggi è strutturato l'istituto, non si può che constatare che esso non garantisce l'efficienza della difesa: non dimentichiamo, infatti, specie chi frequenta quotidianamente le aule giudiziarie, ciò che in esse si verifica normalmente.

Spesso, il difensore d'ufficio non conosce nemmeno il capo d'imputazione o, preso da altri problemi relativi a diversi

processi che lo vedono impegnato, non riesce nemmeno a focalizzare la difesa cui è chiamato. Sovente accade che arrivi addirittura a rappresentare ragioni diverse da quelle che dovrebbe rappresentare, letteralmente « sospeso » rispetto ad una difesa che in quel momento va ad inventare, oppure che giunga a conclusioni che hanno portato a scrivere anche pagine straordinarie di letteratura giuridica comica, pur nel rimettersi alla giustizia. Ricordo, in particolare, un film con Totò come protagonista che davvero metteva il dito nella piaga, rispetto alla giustizia affidata ad un difensore d'ufficio. Mi auguro che, attraverso la rivisitazione completa dell'istituto, si possa evitare d'incorrere negli errori che, appunto, hanno permesso la nascita di questa letteratura, che si va poi a sostanziare in una comicità davvero tragica. Succede infatti che, per il malcapitato imputato oppure indagato nelle prime mosse del processo, vi sia prima la beffa e poi il danno e che per la giustizia vi sia davvero l'offesa più grande. Proprio questo dobbiamo evitare: che l'offesa alla giustizia sia perpetrata ulteriormente.

Il provvedimento al nostro esame non è che sia il migliore possibile, anzi è largamente migliorabile ed io mi auguro che gli interventi emendativi potranno rendere l'istituto assolutamente consono alle mutate condizioni di vita giuridica. In tale ambito, si dovrà certamente esaltare senza mezzi termini la difesa, intesa nell'accezione più ampia, eliminando le disuguaglianze socio-economico-culturali che spesso hanno vanificato ed offeso un altro principio che trova riconoscimento costituzionale nel nostro ordinamento giuridico ed ha la sua espressione estremamente chiara all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale: tutti sono uguali di fronte alla legge.

Allora, se questo accade, se quanto da me lamentato si verifica oggettivamente troppo spesso nel nostro ordinamento e nella nostra vita giudiziaria, manifestandosi nelle aule giudiziarie ogni giorno, aggiungerei, con frequenza fin troppo ossessiva, è davvero giunto il momento

perché, al di là delle posizioni e delle appartenenze partitiche o ideologiche, il provvedimento in esame venga approvato pur se, lo ribadisco, con interventi emendativi che possano dare definitiva dignità ad un istituto che mai è riuscito ad esprimere al meglio le potenzialità che pure in esso erano presenti. L'occasione è veramente troppo ghiotta perché noi ce la lasciamo scappare e i termini sono abbastanza ampi perché il provvedimento possa diventare legge dello Stato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, non mi dilungherò sul provvedimento in esame, risparmiando il fiato per intervenire sul successivo punto all'ordine del giorno, il provvedimento recante norme sul gratuito patrocinio che, in sostanza, riguarda la stessa tematica e affronta le medesime necessità.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto affermazioni molto esaustive sulla situazione attuale, ma vorrei sottolineare alcuni paradossi che, appunto, sono già emersi, inquadrandoli anche da un altro punto di vista.

Nel momento in cui le Camere, all'unanimità, hanno approvato la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, non si sono accorte di ciò che effettivamente avveniva nel mondo giudiziario e nell'intero consesso civile, costituito da tutti i cittadini che hanno a che fare con la giustizia. La suddetta modifica di pensiero è forse passata a cuor leggero, ma ricordo che ha comportato grandi lavori nelle Commissioni parlamentari e in tutti gli istituti giuridici del paese. L'obbligo della formazione della prova in dibattimento, le condizioni di parità tra pubblica accusa e difesa, la possibilità di investigazioni difensive, complessivamente il fatto di aver portato a compimento — o, meglio, di avere cercato di farlo, perché il nostro gruppo ritiene che la riforma sia ancora incompiuta — la trasformazione del rito sostanziale in rito accusatorio, così come

si era tentato di fare nel 1989, tutto ciò significa che siamo nelle condizioni di ricadere nelle difese di ufficio in ogni comparto. La riforma non era riuscita nel suddetto intento, mentre la modifica della Costituzione sembra aver creato tali condizioni.

Il provvedimento riguardante il gratuito patrocinio e quello in esame non sono stati messi all'ordine del giorno in quanto presentati dall'opposizione, ma per conseguenza logica a seguito dell'approvazione della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. I due provvedimenti, quindi, fanno parte di un complesso logico il cui mancato completamento, vanificherebbe l'attuazione del dettato costituzionale a suo tempo approvato.

Si capisce anche che ci si dica che, pur essendo stato presentato dall'opposizione, il provvedimento è stato comunque preso in considerazione; ma non è così: si tratta, come dicevo, di una conseguenza logica.

È necessario, inoltre, procedere con estrema celerità perché altrimenti si rischia di accentuare le disfunzioni come quella del ridicolo difensore d'ufficio che si rimette alla clemenza della corte sotto il potere di un pubblico ministero che è sempre più impostato in un rito inquisitorio duro a morire. Tra l'altro, proprio nelle sedi citate, spesso si assiste ad un modo di procedere che, secondo una metodologia per trafilare il ferro, viene definito « passo del pellegrino »: un passo in avanti e due indietro. Forse qualcuno in quest'aula non conosce questo metodo, ma esso prevede che si facciano un passo avanti e due indietro proprio per migliorare la qualità. In questo caso si fa un passo avanti in senso accusatorio e due indietro in senso inquisitorio, girando attorno all'ostacolo senza avere il coraggio di saltare dall'altra parte.

Vi sono anche sentenze di censura da parte della Corte europea sul difetto della nostra legislazione. Per quanto riguarda gli elenchi degli avvocati e le retribuzioni dei difensori, si tratta di aspetti tecnici che i colleghi avvocati hanno evidenziato

benissimo e che potranno essere affrontati nel corso di un dibattito tecnico in Commissione.

In conclusione, mi dispiace che questi provvedimenti arrivino in aula per la discussione generale essendo stati solo abbozzati. Si dice che il testo base su cui lavorare è quello di un certo deputato piuttosto che di un altro, mentre tutto il lavoro di scrematura, di finitura e di messa a punto deve ancora essere fatto. Pertanto, la discussione generale, per certi versi, è completamente inutile se si vuole affrontare davvero il nocciolo del problema per risolverlo.

Cercheremo di farlo lo stesso, con buona volontà (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania, di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore – A.C. 5476)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

GIULIANO PISAPIA, *Relatore*. Signor Presidente, mi sembra che sia stato manifestato un largo consenso di massima sia da parte del rappresentante del Governo sia da parte dei colleghi.

Tutti hanno espresso la volontà di procedere con urgenza nell'esame di questo provvedimento e di fare di tutto perché esso sia approvato in questa legislatura. Mi riservo, quindi, di intervenire nel corso dell'esame degli emendamenti.

Condivido in parte ciò che ha detto l'onorevole Copercini e vorrei rispondere ai suoi rilievi. Egli ha posto dei problemi reali, soprattutto in relazione all'articolo 111 della Costituzione. In risposta all'onorevole Copercini vorrei sottolineare che i principi costituzionali debbono sempre essere attuati e ve ne sono alcuni che ancora non sono stati attuati dopo oltre cinquant'anni. Credo che con questo provvedimento si riesca a colmare una lacuna

sia rispetto alla piena attuazione dell'articolo 24 della Costituzione sia, in parte, rispetto all'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, su cui evidentemente bisogna intervenire in tempi brevi affinché sia rispettato anche il fondamentale principio della durata ragionevole dei processi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Pecorella: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio (5477); e delle abbinate proposte di legge: Veltroni ed altri; Pisapia (6054-7421) (ore 16,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Veltroni ed altri; Pisapia.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

Lega nord Padania: 34 minuti;

UDEUR: 32 minuti;

Comunista: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 32 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Saponara, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, la proposta di legge in esame, inserita nel calendario dell'Assemblea su richiesta del gruppo di Forza Italia, ha per oggetto la materia del gratuito patrocinio, il cui fondamento costituzionale è da rinvenire nell'articolo

24 della Costituzione, che al terzo comma prevede che siano assicurate ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il principio sancito da tale disposizione rappresenta un corollario del principio costituzionale di più vasta portata espresso sempre dall'articolo 24, secondo il quale lo Stato ha un vero e proprio obbligo di garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa.

Quest'ultimo principio, tuttavia, non è altro che un'esplicazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in base al quale lo Stato ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

È opportuno ricordare che, a seguito della riforma costituzionale che ha introdotto nell'ordinamento il principio del giusto processo e dell'approvazione della legge sulle indagini difensive, l'esigenza di assicurare ai non abbienti una difesa adeguata alla nuova complessità del processo penale si pone come uno degli obiettivi prioritari che il Parlamento deve perseguire affinché sia garantito ai cittadini, e non solo a quelli che possono permettersi un avvocato all'altezza dei nuovi compiti, un processo equo.

L'effettività del diritto alla difesa non è un obiettivo esclusivo del nostro ordinamento, trovando riconoscimento internazionale nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dallo Stato italiano con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950 e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

L'articolo 14, comma 3, lettera *d*), del Patto di New York riconosce infatti il diritto di «ogni persona accusata di un reato (...) ad avere l'assistenza di un difensore di sua fiducia; se essa è priva di

difensore, ad essere informata del suo diritto di averlo e, ogni volta che l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi attribuito d'ufficio un difensore senza oneri, se essa non ha i mezzi per pagarlo». La Convenzione di Roma, all'articolo 6, comma 3, lettera *c*), riconosce a ciascun accusato il diritto «se non ha i mezzi per remunerare un difensore, di essere assistito gratuitamente da un difensore d'ufficio».

La disciplina della difesa legale dei cittadini non abbienti è contenuta nell'articolo 98 del codice di procedura penale e nella legge 30 luglio 1990 n. 217, mentre il gratuito patrocinio è tuttora regolato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. Tale decreto stabilisce il principio per il quale il patrocinio gratuito è un ufficio onorifico ed obbligatorio degli avvocati. L'istituto è riservato ai cittadini che si trovino in stato di povertà ed è correlato alla probabilità dell'esito favorevole della causa. La normativa ha trovato limitata applicazione ed è stata più volte censurata da sentenze della Corte Costituzionale. L'esigenza di pervenire ad una riforma complessiva del sistema è stata sottolineata anche dal problema dei crescenti costi della difesa processuale e della correlativa potenziale discriminazione a carico dei cittadini che, pur senza versare in condizioni di povertà, risultino comunque privi di mezzi economici adeguati a sostenere tali costi.

L'articolo 98 del codice di procedura penale stabilisce che l'imputato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La relativa disciplina è ora dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, che peraltro non ha interamente sostituito la normativa dettata dal regio decreto n. 3282. La legge ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, mentre il regio decreto riguardava soltanto i procedimenti civili. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempre che le ragioni

del non abbiente risultino non manifestamente infondate. Il limite massimo di reddito annuo previsto per l'accesso all'istituto è attualmente fissato in lire 10 milioni 890 mila (decreto del Ministero della giustizia del 28 ottobre 1995).

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è presentata al giudice davanti al quale pende il procedimento, che decide con decreto motivato impugnabile entro venti giorni dall'avviso di deposito: è evidente come tale limite debba essere innalzato (come prevede, peraltro, la proposta in esame).

L'articolo 18 della proposta di legge prevede una relazione biennale del ministro della giustizia al Parlamento sull'attuazione della nuova normativa. Secondo i dati contenuti nella relazione presentata il 9 aprile 1999, riferita al periodo 1996-1998, il numero delle persone concretamente interessate dalla difesa a spese dello Stato è cresciuto considerevolmente nel corso degli anni: da 2.863 nel 1991 a 27.503 nel 1997.

La funzionalità della normativa è apparsa, comunque, inadeguata rispetto all'obiettivo che si era dato il legislatore. In primo luogo, va rilevato che larga parte (circa il 50 per cento dei soggetti ammessi alla difesa) risultano minorenni per i quali la nomina del difensore è automatica, mentre per gli altri cittadini la procedura disegnata dalla legge n. 217 del 1990 appare, invece, piuttosto complessa.

Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune delle norme contenute nella legge, tra le quali rileva soprattutto quella concernente l'autocertificazione del reddito dei cittadini stranieri (sentenza n. 219 del 1995). Si è in tal modo ridotto in misura consistente l'accesso di tali cittadini all'istituto, proprio in coincidenza con una fase di notevole incremento della presenza di stranieri in Italia.

Il problema principale appare comunque collegato al limite di reddito al di sotto del quale sorge il diritto al patrocinio gratuito; è un limite che, pure a seguito dell'aggiornamento di cui al citato decreto ministeriale del 1995, determina

l'esclusione dal beneficio di soggetti che si trovano chiaramente nell'impossibilità di retribuire un difensore di fiducia.

La proposta di legge in esame cerca, pertanto, di porre un rimedio al fallimento della legge n. 217 del 1990 e, quindi, di dare attuazione al principio dell'effettività del diritto di difesa. Nonostante l'importanza della materia ed il suo riconoscimento a livello internazionale, oltre che da parte della Costituzione, si registra nel nostro paese un ritardo non più ammissibile in ordine alla tutela ed al riconoscimento effettivo del diritto delle persone alla difesa in giudizio, con riferimento agli oneri economici che l'esercizio di tale diritto comporta. I costi del processo, infatti, possono limitare (fino a negarlo) il corretto esercizio del diritto di difesa. Dai dati sull'applicazione della legge risulta che le persone interessate al patrocinio, nel 1991, erano 2.863, mentre nel 1997 sono diventate 27.503. Per quanto riguarda l'esito delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio, quelle accolte sono state 57.093 dal 1991 al 1998, pari al 68,39 per cento delle istanze presentate (83.484).

La proposta in esame modifica la legge n. 217 del 1990 senza stravolgere l'ottica privatistica del sistema del gratuito patrocinio, che è organizzato secondo moduli privatistici di assistenza legale, collegati al finanziamento a carico dello Stato, per le controversie il cui onere incida in modo notevole sul reddito delle persone.

In base ad una seconda opzione il patrocinio gratuito a carico dello Stato dovrebbe essere assicurato da uffici pubblici di difesa giudiziaria, ovvero extragiudiziaria. Ritengo, infatti, che la proposta di modificare l'attuale assetto del patrocinio gratuito a carico dello Stato attraverso la creazione di uffici di pubblica difesa non possa essere accettata. Una tale soluzione comporterebbe un totale sconvolgimento dei ruoli processuali con la creazione di una figura (quella dell'avvocato pubblico dipendente) che avrebbe il compito di difendere la persona contro cui lo stesso Stato ha deciso di procedere penalmente. Ciò contrasta con la conce-

zione stessa della libertà di difesa, della scelta del difensore e, soprattutto, verrebbe a costituire una notevole limitazione delle garanzie della persona soggetta a procedimento penale.

Al contrario, appare opportuno riconoscere la possibilità di scelta del difensore privato, al fine di rendere effettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera e qualificata difesa. Come si è già detto, occorre aumentare il limite di reddito che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la fascia dei cittadini che possono attualmente usufruirne è troppo ristretta. Sono inoltre necessari interventi volti a semplificare la possibilità di accesso al patrocinio, garantendo l'effettivo diritto di difesa anche attraverso la previsione della possibilità di avvalersi della presenza di consulenti tecnici e di un investigatore.

Quale relatore, mi corre l'obbligo di ricordare che l'esame in Commissione è stato alquanto compresso dai lavori dell'Assemblea, per cui, una volta adottato come testo base quello presentato dall'opposizione, non si è potuto procedere ad un esame sufficientemente approfondito del suo contenuto, in quanto altrimenti non sarebbe stato possibile rispettare l'obbligo di riferire all'Assemblea entro i termini regolamentari. Si è rinviato pertanto al Comitato dei nove il compito di approntare eventuali modifiche che i gruppi, con spirito collaborativo, riterranno opportune. Alcune modifiche alla disciplina sono state nel frattempo introdotte dal Senato, giovedì scorso, in occasione dell'esame della legge finanziaria. Tali modifiche, in realtà, non toccano i punti qualificanti della proposta Pecorella, ma attengono proprio ad una delle questioni che erano state demandate al Comitato dei nove: mi riferisco al problema di escludere dal patrocinio legale i boss mafiosi, che risultano, con attestazioni di comodo, essere nullatenenti. Tale obiettivo si realizzerebbe privilegiando il ruolo del pubblico ministero, della DIA e della DNA nella procedura di concessione del beneficio.

La proposta a firma dell'onorevole Pecorella prevede all'articolo 1 l'esplicita menzione, nell'elencazione dei soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 217 del 1990, anche dell'indagato e del condannato. Nella normativa in vigore, infatti, si parla soltanto dell'imputato, che però diviene tale dopo la richiesta di rinvio a giudizio, laddove in tutta la parte precedente il soggetto che fino a quel momento è soltanto indagato, rimarrebbe scoperto dalla difesa gratuita, e così il condannato, per quanto riguarda tutte le questioni successive alla sentenza definitiva, come l'ammissione ai benefici della legge Gozzini ed agli altri benefici di legge.

L'articolo 2 propone di sopprimere la specificazione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della stessa legge n. 217, secondo la quale il soggetto ammesso al patrocinio per procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento del danno o a restituzioni derivanti da reato, qualora risulti totalmente vittorioso nel primo grado di giudizio, ha diritto all'ammissione al patrocinio anche nei gradi successivi. È evidente che, qualora risulti che le ragioni della parte ammessa al patrocinio sono fondate, lo Stato debba garantire la difesa in tutti i gradi del giudizio.

L'articolo 3 abroga la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 217.

L'articolo 4 amplia l'ambito di applicazione della stessa legge n. 217 anche alle contravvenzioni, in quanto risulta arbitraria l'attuale esclusione. Ci sono infatti contravvenzioni che hanno effetti molto importanti e pregiudizievoli, per cui non si vede perché non debba essere garantito il patrocinio gratuito, quindi una difesa effettiva, anche in questi casi.

L'articolo 5 prevede l'elevazione del limite di reddito annuo per l'accesso al patrocinio a 18 milioni di lire.

L'articolo 6, al fine di garantire un'efficace difesa, introduce la possibilità per gli interessati di avvalersi di soggetti che svolgono investigazioni ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale. La disposizione, naturalmente, dovrà essere adeguata alla legge sulle indagini difensive, quando questa sarà promulgata e pubblicata, il che dovrebbe avvenire a giorni.

L'articolo 8 prevede la possibilità di assumere un secondo difensore nei casi di procedimenti a distanza. Nei processi che si svolgono tramite videoconferenze, infatti, possono richiedere la presenza di un difensore anche nel luogo in cui l'imputato si trova detenuto, che è lontano dal luogo in cui si svolge il processo.

L'articolo 9 abolisce il divieto di sostituire il difensore. Non risulta giustificabile che, ove venga a mancare il rapporto di fiducia fra il difensore e l'assistito — sempre nell'ottica privatistica della libertà di scelta del difensore —, il primo sia obbligato a mantenere la difesa e il secondo a perdere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che modificano l'articolo 5 della legge n. 217 del 1990, prevedono una semplificazione delle modalità di ammissione al patrocinio. L'istanza dovrà contenere l'autocertificazione delle condizioni di reddito che legittimano la richiesta, oltre all'indicazione dei dati anagrafici ed al codice fiscale dell'interessato e dei familiari conviventi. Per gli stranieri occorre l'attestazione di veridicità dell'autocertificazione. Sono pertanto eliminati tutti i riferimenti ad ulteriori documenti da allegare. L'articolo 14 prevede comunque l'obbligo degli interessati di fornire la documentazione di riscontro, ove il giudice ne faccia richiesta. In sostanza, si è voluto semplificare più possibile la documentazione ai fini dell'applicazione della legge, visto che ci sono molti casi in cui è difficile produrre un'adeguata documentazione.

L'articolo 16 disciplina i casi di inammissibilità dell'istanza.

L'articolo 17 prevede che il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio di cui alla legge n. 217 del 1990 sia perentorio, a pena di nullità assoluta degli atti successivi.

Gli articoli 20 e 21 prevedono la possibilità per i soggetti ammessi al pa-

trocinio a spese dello Stato di nominare un difensore di fiducia anche iscritto in un albo di altra corte d'appello. Inoltre, è ammessa la possibilità di nominare un consulente tecnico, a spese dello Stato, nonché la possibilità di nominare un sostituto o un investigatore autorizzato. Ciò al fine di applicare anche al gratuito patrocinio l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e la nuova legge sulle investigazioni difensive.

L'articolo 22 prevede alcune modifiche all'articolo 10 della legge n. 217 del 1990 di coordinamento con le modifiche previste dagli articoli precedenti.

Gli articoli 23 e 24 prevedono anche i soggetti che hanno effettuato attività di indagine fra coloro che hanno il diritto al compenso. È, inoltre, previsto che qualora la quantificazione del compenso abbia ottenuto il visto di congruità del consiglio dell'ordine, questa sia sottratta al giudizio del giudice.

L'articolo 25, infine, fissa la copertura finanziaria della legge, che, in realtà, dovrà essere rivista.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, vi è stata una compressione dei tempi di lavoro in Commissione e quindi la maggioranza, che aveva presentato una proposta di legge, primo firmatario l'onorevole Veltroni, non ha potuto presentare emendamenti nei termini stabiliti. Siamo quindi rimasti d'accordo che il Comitato dei nove riesaminerà questi emendamenti, affinché il provvedimento al nostro esame, importante per tutti, possa essere approvato nel miglior testo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il provvedimento che oggi l'Assemblea si appresta ad esaminare mira ad introdurre una sostanziale riforma dell'istituto del patrocinio per i non abbienti.

Da tempo sono state segnalate dagli operatori e dalla dottrina incongruenze e disfunzioni della disciplina attuale che richiedono un profondo ed incisivo inter-

vento di riforma. Il Governo ha avviato da tempo un approfondimento della materia: sono stati così enucleati una serie di punti critici dell'attuale normativa. Si va dall'esigenza di una disciplina organica con estensione al settore civile e dalle altre giurisdizioni dei principi già accolti per il diritto penale, all'individuazione di nuovi limiti di reddito, alle modalità di prova del requisito reddituale, all'insufficiente informazione degli aventi diritto, alla mancata assistenza stragiudiziale. Questi sono i punti che il Governo ha individuato.

Sulla base degli approfondimenti effettuati, il Governo ha già predisposto uno schema di disegno di legge che tiene conto anche delle esperienze maturate negli altri ordinamenti. Ma tale provvedimento, che concerne anche la riforma dell'istituto della difesa d'ufficio, come ho già detto nel corso dell'esame della proposta di legge n. 5476, non è potuto approdare all'esame del Parlamento poiché si sono registrati dei problemi di copertura finanziaria. Oggi la proposta di legge in esame proviene dall'opposizione, ma alla luce di quanto ho detto, il Governo non può che accogliere con favore la richiesta venuta dall'opposizione di esaminare con sollecitudine le tematiche della riforma.

Nel merito, tuttavia, il Governo ritiene che la proposta di legge debba formare ancora oggetto di un ulteriore approfondimento.

Per quanto concerne, in particolare, il gratuito patrocinio, infatti, allo stato, risulta completamente omesso nella proposta di legge n. 5477, adottata dalla Commissione e quindi dal relatore, ogni riferimento ai processi civili ed amministrativi; aspetto, questo, che invece era già stato alquanto approfondito dal Governo.

Sarebbe poi opportuno individuare situazioni in cui anche le persone offese possano essere ammesse al gratuito patrocinio. È da valutare, inoltre, se ed eventualmente in quale misura debbano essere liquidate le spese sostenute per le investigazioni difensive cui si fa riferimento all'articolo 6 della proposta di legge n. 5477. È altresì da valutare se debbano

essere liquidate le spese anche per adempimenti irrilevanti ai fini della prova o quelle sostenute per impugnazioni inammissibili.

Va poi disciplinata l'ipotesi in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

I temi indicati hanno ovviamente carattere indicativo. Il Governo intende oggi manifestare tutta la propria disponibilità a contribuire ad adeguare in maniera completa ed esaustiva la normativa vigente, anche in considerazione del fatto, come è stato già ricordato dal relatore, che il Comitato dei nove non ha ancora completato il suo lavoro.

Il Governo si impegna quindi a formulare, ove necessario, anche propri emendamenti che consentano di canalizzare le soluzioni già studiate in relazione ai singoli aspetti del provvedimento. Ciò sempre nella convinzione che la riforma in esame, unitamente a quella relativa alla difesa d'ufficio, come ho già detto, rappresenta uno dei passi più importanti per addivenire ad una corretta applicazione del nuovo articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la difesa in giudizio dei non abbienti trova la sua disciplina fondamentale in una legislazione oramai fin troppo datata. Si tratta infatti di norme che risalgono al regio decreto 30 dicembre 1923, alla legge 11 agosto 1973 (che disciplina specificamente le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria) e alla legge più recente, ma anch'essa ormai alquanto superata, 30 luglio 1990 n. 217. Parte di questo impianto legislativo trae origine dagli articoli 24 e 3 della Costituzione. Ho già avuto modo di richiamare quest'ultimo articolo poc'anzi, nel corso dell'esame della proposta di legge n. 5476, perché è un articolo che spesso dimentica

gli obblighi dello Stato nei confronti dei cittadini e i diritti del cittadino nei confronti dello Stato.

Nell'articolo 24 si afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e per i propri interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile, ma — come dicevo poc'anzi — viene ad essere violato proprio da uno Stato che, da tempo, non riesce a predisporre una normativa che esalti veramente la difesa del cittadino. Sempre nell'articolo 24 si legge che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: ciò accade solo in pochissimi casi, mentre le statistiche più recenti ci testimoniano che è aumentato il numero di coloro che necessitano di un'assistenza dello Stato; quest'ultimo, purtroppo, vincolato dalle pastoie di una normativa che non è riuscita a sintonizzarsi con i tempi, non offre quell'assistenza — che pure dovrebbe — ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Le garanzie di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresentano uno degli obblighi della Repubblica che, sempre in base all'articolo 3 della Costituzione, deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Il diritto della difesa appare, dunque, come non suscettibile di limitazioni e come diritto sociale, ma entrambi gli aspetti non riescono a trovare una concreta applicazione.

Il sacrosanto effettivo diritto di difesa trova ulteriore legittimazione nel Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e per le libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

In un paese veramente democratico, in cui la dialettica parlamentare ha dato sempre la migliore espressione di se stessa, tutto ciò, purtroppo, non ha trovato applicazione. In un paese democratico i diritti devono necessariamente uscire dall'ambito della proclamazione e trovare piena, concreta applicazione. Allo

stato attuale, non riscontriamo quanto ho detto e che tutti auspicano possa accadere in tempi brevi. Nella prassi applicativa, il gratuito patrocinio non trova assolutamente significative espressioni. Eppure, si tratta di una tematica che ha dato luogo, in un arco di tempo molto ampio, ad un dibattito fervidissimo ed estremamente interessante, senza trovare però uno strumento legislativo con riferimenti paradigmatici precisi nel diritto e nei trattati internazionali, come quelli che ho citato e come è affermato con statuizioni precise e vincolanti nella nostra Carta costituzionale. Bisogna fare in modo che questo strumento legislativo trovi la necessaria e seria applicazione. Ciò passa, naturalmente, attraverso l'aumento dei limiti di reddito, che consentirebbe la piena applicazione dell'istituto; diversamente, essa non si realizzerebbe mai e rimarrebbe soltanto auspicata. Diventa necessario allora, come previsto nella proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella, aumentare i limiti di reddito, per consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato ad una fascia di cittadini molto più ampia di quella attuale, assai limitata e ristretta.

Con il nuovo provvedimento approvato dal Senato, contenente nuove norme in materia di indagini difensive, ritengo diventati assolutamente necessario dotare tale istituto di strumenti economici adeguati affinché venga concretamente applicato. Ciò passa attraverso la possibilità per l'indagato di avvalersi di consulenti, il che viene previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, che garantisce anche un'efficace difesa in relazione all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, che modificano l'articolo 5 della legge n. 217 del 1990, semplificano le modalità di ammissione al patrocinio. Di conseguenza, penso che gli articoli 6 (del quale ho parlato in precedenza), 10, 11, 12, 13 e 14 rappresentino il nucleo centrale e migliore di tale istituto, che mi auguro possa essere approvato in tempi brevi.

Gratuito patrocinio e difesa d'ufficio: si tratta di due provvedimenti che devono

farci dimenticare le storie tristi in una giustizia che spesso ha tradito non solo lo Stato, ma anche i cittadini. Ritengo che una giustizia che tradisce lo Stato e i cittadini sia tale da non poter connotare, contrassegnare, sublimare un paese che si definisca autenticamente democratico.

Il provvedimento in esame, che nel suo impianto generale definirei decisamente buono, ha però bisogno di ulteriori interventi emendativi nella direzione da me auspicata, che trova il suo sacrosanto riconoscimento nella Carta costituzionale. Fin troppo spesso facciamo riferimento a quest'ultima, dimenticando però che essa contiene precetti che non applichiamo.

Considerato ciò che si sta verificando nel nostro paese, caratterizzato da una sempre maggiore povertà e da fasce sociali che, prima indenni a tale fenomeno, sono ora ai limiti della soglia di povertà o hanno già oltrepassato una così sottile linea di demarcazione, ritengo che uno Stato veramente degno di tale nome non possa che accelerare l'iter di tale provvedimento affinché si giunga alla sua immediata approvazione.

Ciò è negli auspici dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, di cui ritengo di poter annunciare fin d'ora il voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, l'articolo 24 della nostra Costituzione prevede l'obbligo per lo Stato di garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa; tale articolo, infatti, dopo l'affermazione del principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, stabilisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Si aggiunge poi: «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». La garanzia di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta quindi uno degli

obblighi dello Stato, anche se sono decorsi ormai cinquant'anni — come prima si diceva — dall'approvazione della Carta costituzionale.

La previsione è dunque rimasta in gran parte inattuata, nonostante il sempre più frequente ricorso comunque a questo istituto. I dati ci sono stati appena forniti dal Ministero della giustizia e sono stati citati dai miei colleghi; dalla lettura di tali dati, risulta che il numero delle persone concretamente interessate alla difesa a spese dello Stato sia cresciuto considerevolmente proprio in questi ultimi anni, nonostante il basso livello del tetto massimo del reddito annuale previsto dalla legge n. 217 del 1990, che era di 8 milioni e di 10 milioni poi per il 1991; ci auguriamo perlomeno che la proposta dei 18 milioni, ricompresa nella proposta di legge Pecorella, venga approvata nell'ambito di questo provvedimento.

La normativa oggi vigente, da un lato, prevede un meccanismo di accesso al gratuito patrocinio quanto mai macchinoso, complesso e defatigante (e questo ha comportato varie condanne da parte della Corte europea per violazione delle disposizioni delle convenzioni sul diritto di difesa); dall'altro lato, contiene criteri assurdi per fruirne, posto che basta autocertificare o che non si è intestatari di alcun bene oppure che non si è depositata alcuna dichiarazione dei redditi o che la si è fatta ma per imponibili personali ridicoli! Senza tacere il fatto che si è assistito ad un abuso scandaloso dell'istituto in esame da parte di soggetti imputati per reati di mafia responsabili di gravi delitti, le cui condizioni economiche non giustificano l'ammissione al beneficio. Essi hanno quindi approfittato dell'eccessiva larghezza delle maglie dell'impianto normativo!

È evidente, pertanto, che il tetto di reddito stabilito dal legislatore è stato così basso da vanificare i buoni propositi della legge, sino addirittura a stravolgerli, come possono ben comprendere quanti si sono trovati nella stessa situazione, ad esempio, iscrivendo un figlio all'università: da un lato, i contribuenti poveri ma onesti erano comunque fuori dal tetto anche se per

poche lire; dall'altro lato, gli evasori fiscali venivano ammessi ai benefici, al pari dei banditi che nella dichiarazione dei redditi non inseriscono i proventi dei loro traffici illeciti, come quelli della droga, delle rapine o di quant'altro ben sappiamo, visto che ci occupiamo spesso di questo fenomenologie. Così, piano piano, dal beneficio sono stati espulsi coloro per i quali la legge lo aveva pensato e sono stati ammessi invece i furbi e ufficialmente nullatenenti!

Già il collega Saponara ha fatto riferimento all'impianto emendativo inserito al Senato, alle proposte emendative in base alle quali si prevede di far intervenire anche la direzione investigativa antimafia e coloro i quali hanno il dovere di fare questi controlli e di farli fino in fondo affinché questi fatti emergano veramente dalla nebbia in cui penso lo Stato stesso abbia l'interesse a mantenerli!

In ogni caso, queste dichiarazioni dei redditi, ad esempio, sotto al limite previsto o le autocertificazioni di non possesso di alcun bene dovrebbero essere teoricamente controllate dall'ex intendente alle finanze, a cui vengono trasmesse, ma è raro che ciò avvenga anche perché gli uffici tributari dal canto loro non possiedono quegli strumenti « profondi », tipicamente giudiziari, per risalire alla reale proprietà di beni fittiziamente intestati a terzi.

Allora, in base a quanto detto, siamo favorevoli all'innalzamento a 18 milioni il limite di reddito annuo, ma crediamo che questo non risolverà certo i problemi che abbiamo esposto. Possiamo dire che è criticabile anche la scelta di ammettere al beneficio i soggetti condannati perché è giusto escludere chi abbia subito pregresse condanne per reati di criminalità organizzata o sia sottoposto a misure di prevenzione per tale categoria di reati. Inoltre, la Corte costituzionale più volte ha dichiarato illegittime le agevolazioni in punto di autocertificazione del livello reddituale per gli stranieri, con ciò vanificando ogni possibilità di accesso al beneficio per i non cittadini. Infatti, sotto tale punto di vista non era assolutamente

giusta la diversità della documentazione da allegare a dimostrazione del reddito, poiché al rigoroso onere per i cittadini corrispondeva l'assoluta impossibilità di verificare il merito dell'autocertificazione per gli stranieri dal momento che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che per i redditi prodotti all'estero l'autorità consolare ne supporti la verità, « per quanto a conoscenza ». Questo è l'inciso preciso in proposito del quale si è dichiarata l'incostituzionalità, tanto che è stato soppresso anche nella proposta che è stata posta a base dell'impianto della legge che il Comitato dei nove andrà a perfezionare.

Un altro punto dolente della normativa attuale — a nostro avviso — concerne l'irreperibilità degli extracomunitari che sono difesi in contumacia perché i difensori sono costretti di fatto a prestare le loro attività gratuitamente a questi imputati extracomunitari addossandosene i relativi costi. Naturalmente siamo consapevoli del fatto che il testo non soddisfa l'esigenza di una riforma generale — non ancora — perché non sostituisce compiutamente la legislazione vigente. Comunque, riteniamo si tratti di un buon punto di partenza per lavorarci « di buzzo buono » e per ottenere qualcosa che vada nel senso a cui già prima facevo riferimento per l'altro provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei dire solo qualche parola in quanto condivido le linee fondamentali della proposta di legge al nostro esame, anche se naturalmente sono necessari, visto che non è stato possibile farli in Commissione giustizia per i tempi brevi, approfondimenti su alcuni temi già evidenziati. In particolare, vorrei ricordare anche la necessità di intervenire a livello legislativo per rendere effettiva, nei processi di mafia, la tutela processuale delle parti offese e delle amministrazioni comunali che intendono costituirsi parte civile.

A me preme sottolineare, oltre a questa osservazione, i due punti della propo-

sta di legge al nostro esame che ritengo particolarmente rilevanti. Il primo è quello già ricordato, relativo all'innalzamento degli attuali limiti di reddito, da 10 milioni e 890 mila a 18 milioni, per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato. Ricordo che i 18 milioni di reddito annuale sono oggi considerati la soglia minima di povertà individuata dall'Istat. Il secondo punto riguarda l'attuale articolo 15 della proposta di legge, introdotto con un emendamento che ho ritenuto opportuno presentare il Commissione. Attraverso l'articolo 15 sarà possibile, se verrà approvata questa proposta di legge, presentare al posto della documentazione prevista dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche un'autocertificazione in caso di impossibilità concreta di produrre la documentazione prevista dalla norma. Questo emendamento è stato necessario in quanto troppo spesso oggi capita che anche chi potrebbe beneficiare del patrocinio a carico dello Stato non è in grado di produrre la documentazione necessaria perché detenuto o per rifiuto dell'autorità consolare di rilasciare la certificazione prevista dall'attuale normativa.

Con queste poche considerazioni, che si aggiungono a quanto ho già detto come relatore sulla precedente proposta di legge, auspico davvero che anche su quella ora in esame vi possa essere quel lavoro comune e quella condivisione di finalità che possano portare all'approvazione in tempi celeri. Si tratta, infatti, di un provvedimento che il paese attende da tempo e che è indispensabile per far sì che non vi siano discriminazioni nell'amministrazione della giustizia, per arrivare all'obiettivo auspicato di una giustizia uguale per tutti, sia per chi ha la possibilità di pagarsi un difensore di fiducia, sia per chi tale possibilità non ha.

Ricordo, nel concludere, che l'ammissione al patrocinio per non abbienti e la relativa normativa riguardano non solo gli indagati e gli imputati, ma anche le vittime dei reati: credo sia un punto fondamentale della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (7208); e delle abbinate proposte di legge: Gasparri e Bocchino; Savarese ed altri; Cambursano; Bampo (2958-6484-7124-7132) (ore 17,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri e Bocchino; Savarese ed altri; Cambursano; Bampo.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7208)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovo italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 7208)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la IX Commissione (Trasporti) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Panattoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO PANATTONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il progetto di legge che ci accingiamo ad esaminare ha un rilievo particolare, in quanto costituisce il primo intervento legislativo che è specificatamente e direttamente indirizzato al settore dei servizi Internet. Il provvedimento medesimo ha due obiettivi fondamentali: primo, eliminare alcuni degli ostacoli che rischiano di rallentare la crescita di un nuovo strumento di competitività internazionale; secondo, favorire la pluralità di operatori che il processo di forte crescita e grande diffusione del servizio certamente richiede.

Il testo elaborato dalla Commissione e sottoposto all'esame dell'Assemblea af-

fronta, in particolare, il problema della distorsione esistente sul mercato per l'accesso alla rete Internet e della penalizzazione subita dagli operatori minori. Il settore è caratterizzato dalla presenza di numerosi fornitori di accessi ad Internet (gli *Internet service provider*), normalmente di dimensioni relativamente piccole, che si finanziano per le loro attività con un abbonamento pagato a fronte dell'erogazione del servizio. I grandi gestori di infrastrutture, invece, hanno cominciato e continuano ad offrire il servizio di accesso ad Internet gratuitamente, in quanto si finanziano con il traffico telefonico che l'uso di Internet comporta.

È evidente, a tale riguardo, una distorsione, una disparità di trattamento tra coloro che hanno a disposizione i proventi del traffico telefonico (i grandi gestori di infrastrutture di rete) ed i fornitori di servizi che non hanno a disposizione tale reddito derivante dal traffico telefonico. È anche evidente che i grandi gestori di infrastrutture utilizzano i proventi del traffico telefonico per sussidiare l'operazione di fornitura dei servizi Internet. Per ovviare a questa situazione, Telecom Italia, il gestore di reti di infrastruttura telefonica ritenuto di grande rilevanza sul mercato, ha stipulato accordi con alcuni degli *Internet service provider*, che tendono a risolvere una parte del problema e che hanno trovato molte difficoltà di applicazione. Ricordo che sul tema è in atto un ricorso all'autorità antitrust per una diversa interpretazione delle norme che regolano il contratto. Per questo motivo si è ravvisata l'opportunità di un intervento legislativo di indirizzo.

L'attuale assetto complessivo del comparto appare dunque strutturato in termini tali da violare il principio fondamentale di non discriminazione tra gli operatori sul mercato e quello di equità, quindi di pari condizioni di tutti coloro che devono operare sul mercato liberalizzato, pregiudicando il processo di liberalizzazione del settore, nonché le prospettive di sviluppo dell'accesso alla rete Internet del

paese. Come ben sappiamo, si tratta di una componente strategica per la competitività del paese stesso.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione si è registrato un largo consenso sia delle forze politiche di maggioranza sia di quelle dell'opposizione sulla necessità di questo intervento normativo. Il testo elaborato dalla Commissione è costituito da un solo articolo e prevede, al comma 1, il diritto per gli *Internet service provider* di usufruire di condizioni economiche simili a quelle riconosciute dagli accordi di interconnessione stipulati tra gli organismi di telecomunicazioni titolari di licenze individuali e l'organismo notificato come avente notevole forza di mercato, vale a dire la Telecom Italia, secondo criteri di equità, che dovranno essere definiti nel termine di 60 giorni dal momento dell'approvazione della legge dall'autorità per le garanzie delle comunicazioni.

In questo modo, il provvedimento intende realizzare l'obiettivo di consentire la sopravvivenza degli *Internet service provider* di minori dimensioni, che hanno svolto una funzione pionieristica essenziale per l'affermazione dello strumento di Internet in Italia, anche in tempi nei quali l'approccio a questo mercato era difficile, poco remunerativo e richiedeva una grande competenza, nonché un grande entusiasmo, in quanto la diffusione del servizio era ancora relativamente modesta e le difficoltà di gestione particolarmente elevate. Oggi, i suddetti operatori costituiscono ancora un supporto indispensabile per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo della rete, la crescita del paese nel suo complesso, soprattutto a livello locale, ma versano, in molti casi, in gravi difficoltà economiche per i motivi che ho citato in precedenza.

Nel corso dell'esame in Commissione, si è evidenziata anche l'esigenza di rendere applicabili le norme del provvedimento anche alle nuove forme tariffarie che si stanno imponendo negli ultimi tempi, introducendo un comma 3 che il testo del Governo non prevedeva. Tra le suddette norme è stato indicato, a titolo

esemplificativo, il profilo tariffario cosiddetto *flat rate*, vale a dire il pagamento di una quota fissa indipendentemente dal volume di traffico al quale si ha realmente accesso. Ciò al fine di delineare una sorta di meccanismo di adeguamento automatico del provvedimento alle continue evoluzioni del mercato, che si succedono a ritmo serrato in un settore particolarmente dinamico quale quello di Internet, cercando di evitare un invecchiamento rapido della normativa e quindi aprendo una gestione dell'innovazione in tempi continui.

È apparso anche opportuno modificare il comma 4 dell'articolo unico ed estendere retroattivamente l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, inizialmente prevista per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'intervento normativo, a partire dal 1° settembre 1999. Questa data è stata individuata perché in quel momento Telecom Italia ed alcuni *Internet service provider* hanno definito un accordo contrattuale mediante il quale Telecom Italia riconosceva a coloro che aderivano la retrocessione di parte dei ricavi derivanti dal traffico telefonico che veniva registrato sulla propria rete.

Ciò naturalmente ha toccato solo una parte della popolazione interessata, non si è esteso al cento per cento e non è figlio di quella norma che noi riteniamo debba essere definita dall'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni onde stabilire un principio chiaro, univoco ed applicabile a tutti, sia a partire dal 1° settembre 1999, sia nell'arco di validità di questa legge.

Riteniamo anche che l'intervento dell'autorità debba essere finalizzato ad eliminare le discriminazioni attualmente esistenti, assicurando anche in futuro il mantenimento di una situazione di non discriminazione tra gli operatori e dunque maggiori certezze sulle prospettive economiche delle imprese che operano in questo settore, con i benefici che sono facilmente misurabili.

Per tale motivo non abbiamo accolto un'osservazione della Commissione giusti-

zia, ben formulata ed ovviamente piena di contenuto, che leggo testualmente: « la Commissione valuti se l'estensione retroattiva della nuova disciplina contrattuale a contratti già conclusi non determini una violazione dell'autonomia contrattuale, che non sia giustificata dall'esigenza di dare attuazione al principio di uguaglianza ».

Non abbiamo accolto tale osservazione, perché riteniamo che la retroattività serva proprio per dare attuazione specifica al principio di equità e di uguaglianza, in quanto il contratto fra la Telecom ed alcuni Internet *service provider* ha riguardato solo una parte degli operatori, con un contenzioso piuttosto elevato, tant'è vero che vi è un ricorso all'autorità antitrust e vi sono grosse difficoltà interpretative. Questo è il motivo per il quale riproponiamo il testo come uscito originariamente dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli altri aspetti di questo provvedimento, non vi è alcun onere finanziario né a carico della finanza pubblica né per i cittadini, anzi questa norma dovrebbe comportare una riduzione media complessiva del costo di accesso ad Internet proprio perché più sono gli operatori presenti sul mercato, maggiore è la competitività e, quindi, la concorrenza che si genera in questo mercato, più ovviamente i costi tendono a decrescere.

La seconda questione riguarda il rapporto tra la decisione di adottare un provvedimento di legge e l'autonomia dell'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Noi riteniamo che sia compito del Parlamento — e in questo caso abbiamo scelto un provvedimento di legge — indicare gli indirizzi rispetto ai quali si devono attuare gli obiettivi di sviluppo dell'intero settore, mentre l'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, sulla scorta di tali indirizzi, deve definire le condizioni e le regole attraverso le quali questi indirizzi si traducono in pratica. Riteniamo, quindi, che non vi sia alcuna interferenza nella sfera di attribuzioni di responsabilità dell'autorità; abbiamo sem-

plicemente dato un indirizzo a questa azione di regolazione del settore, utile per realizzare gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda l'ordinamento comunitario, le finalità di questo intervento sono totalmente in sintonia con i principi fondamentali di liberalizzazione del mercato delle comunicazioni, che sono alla base della normativa europea, che peraltro il nostro ordinamento ha recepito più volte e tradotto in indicazioni sul mercato interno.

Ricordo anche che il Consiglio europeo di Feira sui temi della società digitale, che si è svolto dal 19 al 20 giugno di quest'anno, ha definito il piano d'azione globale della I-Europe 2002 nel quale si definisce una strategia comune per favorire la diffusione di Internet in tutti i paesi europei, fissando obiettivi, uno dei quali è di particolare rilevanza e, cioè, l'introduzione di meccanismi che consentano la separazione del traffico di telefonia vocale da quello per l'accesso ad Internet che dovrebbe risultare così incentivato. A questo punto sarebbe infatti possibile attuare politiche tariffarie molto differenziate e quindi quel principio di disponibilità di un servizio innovativo e competitivo per il paese.

Concludo ricordando che si tratta di un provvedimento di indirizzo che mi auguro venga rapidamente approvato (anche perché se ne sente un grande bisogno e siamo in forte ritardo rispetto alle esigenze del mercato) al fine di dare condizioni di maggiore certezza ed equità ad un *business* che è in forte espansione ed è totalmente decisivo per la competitività del nostro sistema paese. Preciso che il disegno di legge si muove nel solco di tutti i provvedimenti di questo Governo di centrosinistra che ha fatto dell'uso dell'innovazione, della modernizzazione e della semplificazione gli strumenti per dare a questo paese un assetto che guardi al futuro e che sia più competitivo proprio perché si basa su infrastrutture più semplici, più moderne, più innovative, meno costose e capaci di favorire lo sviluppo e l'occupazione, che rimangono i nostri obiettivi fondamentali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, dopo aver dato atto al relatore Panattoni di aver rappresentato in maniera approfondita un tema così delicato, prendo la parola perché il Governo annette grandissima rilevanza al provvedimento in esame, sia per i motivi accuratamente descritti dal relatore sia per altre ragioni che illustrerò brevemente. Intanto il provvedimento si muove nel solco di una serie di iniziative politiche dei Governi di centrosinistra volte a valorizzare l'innovazione tecnologica che in stagioni precedenti in Italia non ha avuto la fortuna che meritava, tanto che il nostro paese si è trovato, relativamente a questo settore, in una situazione molto arretrata, anche colpevole.

Fra le leggi approvate cito per tutte la n. 249 del 1997, che si può definire la legge madre del sistema delle telecomunicazioni in quanto permise la liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni fino a qualche anno fa monopolista di diritto e di fatto e anche culturalmente segnato da una vecchia idea di monopolio, non più valida sul piano internazionale dove si era già avuto un processo di liberalizzazione. L'Unione europea aveva anche emanato direttive indicando un campo aperto di concorrenza, da cui è derivata la liberalizzazione. Oggi vi sono più di 150 licenziatari, a fronte di un singolo operatore dominante (è la storia degli ultimi anni in Italia: SIP, Telecom).

Ora abbiamo un quadro assai diverso. Alla legge madre hanno fatto seguito iniziative molto rilevanti: cito, tra gli altri, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del settembre 1997, che recepi molte direttive europee fino a quel momento non recepite nel nostro ordinamento: ciò aveva portato molte l'Italia sulle soglie dell'infrazione o in processi avanzati di infrazione da parte dell'Unione europea.

In tale percorso (che ha avuto un suggello nella definizione di un vero e

proprio piano di azione del Governo sulla società dell'informazione), che ha dato buona prova nell'importante scadenza internazionale di Feira, ricordata dall'onorevole Panattoni, è nato un materiale di grande valore che ha contribuito alla valorizzazione della formazione e dell'alfabetizzazione informatica, nonché della cablatura del territorio con forme tecnologiche differenziate (non solo la fibra ottica ma anche, ad esempio, il sistema *wireless*). Un elemento specifico di tale percorso è rappresentato dalla valorizzazione del commercio elettronico e della piccola e media impresa che può essere, anche in questo campo, un tessuto fondamentale per lo sviluppo.

Ebbene, in tale percorso (che potremmo chiamare una grande politica dell'innovazione o una nuova politica industriale, in cui l'industria non sia più soltanto la grande fabbrica fordista ma anche un reticolo di tante iniziative significative sul piano economico) nasce il provvedimento di cui oggi la Camera inizia la discussione generale, dopo un percorso nella Commissione competente ed il parere di molte altre Commissioni.

Tale provvedimento ha un ruolo specifico ed una rilevanza che mi permetto di definire straordinaria. Quelli che in gergo vengono chiamati *Internet service provider* sono stati e sono, in un certo modo, il tessuto pionieristico dell'innovazione. Internet è il nuovo universo, la rete delle reti a cui guardare, la convergenza tecnologica di cui rappresenta il punto di evoluzione fondamentale. In tale ambito, gli *Internet service provider* sono un punto di riferimento essenziale. Forse, senza di loro la stessa parola Internet, in Italia, avrebbe tardato a divenire di senso comune. Senza quei soggetti, tutti coloro che oggi — come si suol dire — navigano in rete, sarebbero giunti in ritardo all'approccio con la rete, che è il luogo conoscitivo fondamentale della società dell'informazione e della conoscenza.

Quelle strutture — se volete, assimilabili all'esperienza della piccola e media impresa in altri campi dell'attività imprenditiva — hanno vissuto una fase di

sviluppo rigoglioso. Inesorabilmente, si è avuta la liberalizzazione e l'entrata in scena di tantissimi nuovi gestori e di una concorrenza fatta di prezzi assai ribassati (fino alla gratuità) per l'ingresso in Internet; in tale quadro, quelle strutture fondamentali sono dovute entrare in una nuova fase che richiederà sempre più una riorganizzazione ed il passaggio ad una nuova stagione per poter sopperire, con l'offerta di nuovi servizi, ad un'obiettivo riduzione dell'offerta tradizionale (ovvero, l'ingresso in Internet).

Vi è, dunque, la necessità di offrire agli Internet *service provider* un periodo — ancorché limitato ad un anno — per avviare tale opportunità di autotrasformazione e di ristrutturazione, agganciandosi al più generale sviluppo del sistema integrato della comunicazione.

Oggi è più che mai necessario occuparci di tale materia, perché siamo vicini ad un passaggio, forse fondamentale, della storia italiana: il passaggio da un utilizzo di Internet in una chiave più artigianale e limitata, ad una vera e propria diffusione della rete su scala di massa. I dati sono molto significativi. Dobbiamo dire con molta soddisfazione che oggi il nostro paese è ad un grado di evoluzione, anche su questo terreno, molto superiore rispetto a quanto fosse solo qualche anno fa. Sono 9 milioni e mezzo gli utenti che si collegano a Internet (secondo dati raccolti da un recentissimo studio, che ci è apparso accurato, di Eurisko BNL, su *New media Internet 2000*), mentre qualche anno fa erano poche migliaia, solo una piccola *élite* conosceva questo mondo e vi entrava abitualmente. I possessori di computer sono quattordici milioni e voglio solo evocare qui tra parentesi le misure, in corso di discussione in Parlamento, di sostegno alla diffusione dei computer. Dei 9 milioni e mezzo che ho citato, 4 milioni sono navigatori abituali, cioè coloro che usano Internet per studio, per lavoro, per divertimento, in modo consueto nella propria giornata. Solo da luglio ad ottobre 2000, quindi in un breve lasso di tempo, l'aumento delle connessioni con la rete è stato di quasi il 20 per cento, con una

progressione enorme rispetto al passato. L'aumento di tali connessioni è molto molto più veloce di quanto sia stato, in altre stagioni della storia della comunicazione, l'aumento dei possessori di radio e poi di televisioni. D'altro canto, l'Italia ora finalmente sta avanzando nell'universo multimediale: pensate che secondo il censimento dell'*Almanacco dell'industria informatica* — che tra l'altro è pubblicato *on line*, quindi si può facilmente consultare — nel gennaio 2000 vi sarebbero stati circa 259 milioni di utenti di Internet nel mondo, cifra due volte e mezzo superiore a quella che le previsioni più ardite proponevano solo a metà degli anni novanta, quando persino i pensatori più ottimisti — pensiamo a George Gilder, a Nicholas Negroponte, allora considerati troppo ottimisti — prevedevano che nel 2000 vi sarebbero stati sì e no 100 milioni di utenti. Nel 2002 si prevedono 500 milioni di navigatori, nel 2005 verrà superato il primo miliardo, ossia il 17 per cento dell'umanità. Naturalmente, corre l'obbligo di ricordare che stiamo parlando di una parte del mondo sviluppata, mentre ci sono intere aree del pianeta che ancora non conoscono il telefono.

Dicevo, insomma, che nessuna tecnologia — forse solo il telefono cellulare — ha avuto una progressione così rapida, ha mai conosciuto un tasso di diffusione così veloce e così globale. Internet è il linguaggio della comunicazione ormai internazionalizzata. Internet e il linguaggio digitale costituiscono il punto di riferimento di tutti i vecchi mezzi di comunicazione di massa, che con Internet dovranno fare i conti. Ecco perché questo progetto di legge è molto importante, signor Presidente, colleghi. Non è un piccolo provvedimento, sebbene il suo testo sia breve, è molto significativo, perché è uno strumento che a noi pare essenziale per garantire che un nuovo tessuto di aziende possa entrare pienamente nella nuova soglia di sviluppo. Tale sviluppo — vorrei sottolinearlo — non riguarda solo i navigatori, ma è rilevante anche sotto il profilo economico-finanziario: pensiamo al commercio elettronico che si svolge

attraverso Internet, il quale ha avuto a sua volta uno sviluppo importante in questi anni.

L'Italia ha cominciato a muoversi in un settore in cui era rimasta indietro: oggi registriamo una crescita più sostenuta tanto che nel 1999 nel commercio elettronico vi è stato un volume di affari di più di 3 mila miliardi. Si tratta di dati rilevanti ma ancora troppo piccoli rispetto al fortissimo potenziale che la rete può fornire al tessuto produttivo industriale italiano.

Per quanto attiene al provvedimento al nostro esame, mi limito a sottolineare — dopo aver ringraziato la IX Commissione ed il relatore, l'onorevole Panattoni — che, rispetto al disegno di legge presentato dal Governo, sono stati apportati alcuni miglioramenti che abbiamo accolto positivamente. Si è svolta infatti una discussione certamente non semplicissima, perché quando si esaminano temi di tale natura si intrecciano questioni tecnologiche e giuridiche che possono causare, ancorché il provvedimento sia breve, difficoltà non certo piccole. Nel corso di tale discussione siamo arrivati a garantire meglio l'equità delle condizioni per gli operatori e abbiamo chiarito meglio i problemi che riguardano gli accordi già fatti con l'operatore dominante e come questi rientrino nel quadro delle previsioni normative; abbiamo altresì chiarito che la retroattività in questo caso si spiega in quanto, essendo limitato e temporaneo il periodo di vigenza del provvedimento, la sua durata non può iniziare dal momento in cui si è avviata la discussione: c'è pertanto una retroattività che non è astratta o frutto di una cattiveria nei confronti dell'operatore Telecom — a cui storicamente si è affidato il traffico: ora la liberalizzazione sta portando ad una molteplicità di soggetti —, perché è proprio in tal modo che si spiega la vera equità del provvedimento.

Questo provvedimento — posso dirlo con convinzione — non è segnato politicamente: l'abbinamento di altre proposte di legge dimostra che esso riguarda tutto il paese; pertanto mi permetto di dire che

esso dovrebbe raccogliere il consenso generale. Non si tratta infatti di apporre una bandiera su una questione così importante per lo sviluppo, ma di dare risposta a tutte le iniziative che ci hanno spinto a discutere un provvedimento che dovrebbe essere di tutti.

Ringrazio il Presidente ed i colleghi per l'attenzione prestata e vorrei formulare l'auspicio non rituale che questo provvedimento possa registrare l'unanimità dei consensi anche per dimostrare che il paese ritrova la sua unità su temi quale questo, mostrando di essere un grande paese in un grande mercato globale. Ritengo che questo sia il senso del provvedimento ed è per questo che mi auguro che il suo iter parlamentare si concluda in questa legislatura. Del resto, esso si inquadra nella sequenza di norme che il Parlamento ha approvato su tale questione nel corso di questi anni. Non ritengo in questa sede di dover rispondere ad alcuna obiezione, in quanto ho già replicato in Commissione ad alcune osservazioni svolte da alcuni gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Di Luca, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione dei progetti di legge: S. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989 — D'iniziativa dei senatori: Russo Spena ed altri; Preioni; Mantica ed altri; Russo Spena ed altri; Boco ed altri; Bedin ed altri; Provera e Speroni; Salvi ed altri; Boco ed altri; Elia ed altri; d'iniziativa del Governo: Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (approvati in un testo unificato dal Senato) (6413) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge, già

approvati, in un testo unificato, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Russo Spina ed altri; Preioni; Mantica ed altri; Russo Spina ed altri; Boco ed altri; Bedin ed altri; Provera e Speroni; Salvi ed altri; Boco ed altri; Elia ed altri; d'iniziativa del Governo: Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 6413)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 15 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 8 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti;

CDU: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 6413)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzoni.

MARCO PEZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è di una straordinaria importanza perché con esso, finalmente, si dà respiro e si realizza una importante riforma che attiene ad una dimensione strategica della politica estera, quella delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dell'aiuto pubblico allo sviluppo dei paesi del sud del mondo.

È una riforma che ha visto il Senato impegnato per molto tempo, nel corso di questa legislatura, per unificare i vari provvedimenti di legge presentati in un testo che è stato esaminato dalla nostra Commissione affari esteri, la quale ha svolto in questi mesi un lavoro approfondito ed intenso, elaborando il testo approvato dal Senato, aggiornandolo, innovandolo ed introducendovi anche modifiche di un certo interesse, lavorando soprattutto con un atteggiamento *bipartisan*, perché è evidente che una riforma di questa portata non può che essere frutto di una convergenza significativa tra tutte le forze di centrosinistra e di centrodestra. Questo lavoro *bipartisan* portato avanti in Commissione affari esteri della Camera era già avvenuto al Senato, pertanto la speranza, l'impegno e l'invito che

credo dovremmo rivolgerci tutti è quello di portare rapidamente a conclusione una riforma così significativa.

Signor Presidente, la mia relazione contenuta nell'atto Camera n. 6413 è assai dettagliata perché illustra i 25 articoli del provvedimento, le modifiche introdotte rispetto al testo approvato dal Senato e i punti di convergenza che abbiamo raggiunto in Commissione nel proporre questo testo per l'esame da parte dell'aula; per tale motivo ritengo non opportuno rileggerla e ripetere quanto in essa contenuto.

Preferisco invece fare alcune riflessioni. La prima è che si tratta di una riforma indispensabile, attesa da tempo soprattutto dai soggetti, dagli attori, dai protagonisti della cooperazione italiana.

È una nuova legge quadro che sostituisce la legge n. 49 del 1987 che, in seguito ai grandi mutamenti internazionali, sembra risalire al secolo scorso. È cambiato moltissimo nella dimensione internazionale dal 1987 ad oggi; il quadro europeo si è andato consolidando e il Trattato di Maastricht ha finalmente inserito le politiche di cooperazione nel testo dell'Unione europea, dedicando al tema l'intero capitolo 20. Ultimamente si è definita la nuova Convenzione di Lomè — che è diventata quest'anno la Convenzione di Cotonou — e abbiamo assistito ad un'attenzione crescente sia della Commissione di Prodi sia del Consiglio europeo, cioè dell'insieme dei ministri europei, sia del Parlamento europeo sulle questioni strategiche di rilancio della cooperazione internazionale, nell'ottica unitaria di politiche comuni europee che possano essere efficaci sul piano internazionale; del resto, non potrebbe essere altrimenti.

L'Unione europea affronta di giorno in giorno, anche se con fatica, le proprie riforme istituzionali interne e la sfida dell'allargamento; essa sta diventando sempre di più un soggetto nell'ambito della politica estera, della sicurezza comune e della difesa ed è da tempo il primo donatore mondiale a livello di cooperazione internazionale. È evidente che il mutato scenario internazionale, il

nuovo quadro europeo e le sfide aperte dalla globalizzazione impongono una profonda riforma delle politiche di cooperazione. Abbiamo voluto inserire questo provvedimento — che non è una legge di spesa, ma una riforma organica e complessiva — nella dimensione europea, in coerenza con le politiche e con le novità istituzionali nel quadro che ho appena illustrato.

In questi anni abbiamo assistito nella società italiana ad una maturazione profonda che ha visto dispiegarsi energie e potenzialità nuove: accanto ai vecchi soggetti della cooperazione — che devono rinnovarsi, ma che devono essere assolutamente rilanciati e valorizzati —, come le organizzazioni non governative, è cresciuta un'articolazione interessante di tipo federalistico che ha visto, accanto allo Stato centrale, le regioni, le province e i comuni rappresentare una nuova cooperazione decentrata. Queste istituzioni locali e regionali devono affiancarsi allo Stato centrale e al Governo in una nuova forma istituzionale di vera e propria cooperazione policentrica. Possiamo far vivere le politiche internazionali di cooperazione se, accanto ai soggetti storici, si valorizzano e scendono in campo queste nuove articolazioni istituzionali con la loro specificità ed autonomia.

È per questo che nella legge si prevede che i comuni e le province, non solo le regioni, possano dedicare parte del loro bilancio alle spese di cooperazione e ai finanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo. Lo possono fare — pensate — persino indipendentemente dal Parlamento e dal Governo italiano, con un'autonomia che richiede un di più di concertazione e di responsabilità affinché non vinca la frammentazione sul piano della solidarietà internazionale, ma la responsabile capacità di convergere attraverso un'architettura istituzionale rinnovata.

È questa la seconda riflessione che ci porta a dire perché sia indispensabile questa riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Il quadro europeo è mutato, ci sono sfide internazionali aperte e c'è una maturazione della società italiana: serve

una nuova architettura istituzionale che renda protagonista l'intera società italiana (il volontariato, l'associazionismo, le autonomie locali), nel grande sforzo di costruire un nuovo rapporto di solidarietà tra il nord ed il sud.

Signor Presidente, possiamo dire dunque che siamo di fronte ad un pezzo importante di riforma istituzionale; per esempio, in Commissione affari esteri abbiamo affrontato il nodo di quali poteri ulteriori affidare al Parlamento, alla Camera ed al Senato. Infatti, il testo che ci è pervenuto dal Senato aveva tale lacuna. Era molto forte ed interessante il gioco istituzionale delle reciproche responsabilità tra il ruolo del Parlamento e quello del Ministero degli affari esteri, che ha il compito di avviare e redigere una programmazione triennale di indirizzo politico della cooperazione internazionale. Il ruolo centrale del Ministero e dell'insieme del Governo in relazione alla programmazione triennale (pertanto con una maggiore stabilità e capacità di durata) delle politiche di aiuto pubblico allo sviluppo deve essere coordinato con i nuovi compiti della cooperazione decentrata, delle ONG, del volontariato, dei cooperanti a livello internazionale.

Mancava qualcosa e questo qualcosa è il ruolo del Parlamento che, con un'innovazione significativa, abbiamo voluto valorizzare, facendo in modo che il documento di indirizzo politico del Governo venisse equiparato ad una sorta di documento di politica economica e finanziaria, una sorta di DPEF che entro giugno di ogni anno arrivasse alle rispettive Commissioni delle due Camere e venisse poi approvato, modificato, corretto dall'Assemblea, con un vero e proprio atto d'indirizzo del Parlamento nella sua ritrovata centralità e corresponsabilità. In tal modo, a luglio di ogni anno, con il documento approvato dal Parlamento e, successivamente, dal Consiglio dei ministri, potremo anche influenzare le leggi finanziarie e fare in modo che sia garantita la continuità di una sorta di finanziamento che abbia un respiro non soltanto annuale ma anche triennale. I

grandi ed efficaci interventi sul rapporto nord-sud devono essere caratterizzati anche da una certa continuità di finanziamenti.

È necessaria, dunque, una vera e propria riforma che sia anche una sintesi nuova. L'idea *bipartisan* che ci ha spinto a svolgere molte audizioni in Commissione, ad interrogarci, a confrontarci, a correggere il testo, a trovare risposte innovative insieme (centrodestra, centro-sinistra, diversi gruppi politici) ha fatto fronte ad un'esigenza, che non è tanto quella dell'eclettismo quanto quella che oggi *bipartisan* significa giungere ad una sintesi nuova, significa rinunciare ad un'idea strumentale delle proprie posizioni; oggi, infatti, sono possibili convergenze per l'approvazione di una legge di sintesi ed innovativa. Non si capisce per quale ragione non dovremmo approvare tale provvedimento oggi, ma dovremmo ostacolarlo o rinviarlo alla prossima legislatura, perdendo altri due anni. Siccome non credo che le diverse posizioni siano strumentali, penso si possa arrivare ad una sintesi che non sia assai diversa e lontana da quella che in questi ultimi anni e in questi mesi noi componenti la Commissione affari esteri abbiamo conseguito.

È necessaria una riforma che rilanci la cooperazione italiana, che riequilibri verso l'alto cooperazioni bilaterale e multilaterale.

Recentemente, la cooperazione multilaterale, che è assai importante, è stata preferita e privilegiata rispetto al « dono » bilaterale, all'intervento bilaterale italiano e questo si è verificato perché, appunto, ormai la vecchia legge n. 49 del 1987 fa acqua da tutte le parti. Ecco, allora, un altro motivo per fare questa riforma che sostituisca la legge n. 49 e rilanci verso l'alto un « di più di bilaterale italiano », valorizzando l'esperienza in corso (le ONG), ma anche i nuovi soggetti (la cooperazione decentrata).

Noi siamo stati attenti nell'ascoltare i rappresentanti del mondo economico, della piccola e media impresa come della grande impresa che, di fronte alla que-

stione del principio dello slegamento, ci hanno detto che ancora una volta l'Italia realizza un grande principio innovatore a livello internazionale, ma che rischia di essere la «prima della classe», se non l'unica. Per fortuna non è così, perché l'Unione europea si sta muovendo nella stessa direzione, ma noi abbiamo certamente detto e scritto in questa legge che allora occorrerà che il Governo italiano si impegni perché il principio dello slegamento sia un principio che sempre più si affermi nel contesto internazionale anche da parte degli altri paesi del nord del mondo.

Allo stesso modo, abbiamo capito che è sbagliato pensare che il mondo economico, la piccola e media impresa, siano solo soggetti esecutori del dinamismo della cooperazione; essi possono diventare attori importanti e contribuire, associandosi alle ONG e lavorando insieme alle regioni, alle province, ai comuni o a quell'agenzia che noi abbiamo previsto diventerà coprotagonista assieme ai veri soggetti titolari della cooperazione: mi riferisco (la legge è chiarissima) alle ONG, al Governo e alla cooperazione decentrata.

Con questa legge noi vogliamo scrivere una nuova pagina nella storia della diplomazia italiana. Sono lontani i tempi di un grande classico di politica estera, il saggio di Morgenthau sulla politica tra gli Stati, dove si configurava una sorta di diffidenza nei confronti del Parlamento e fin d'allora la lucida consapevolezza che, in un mondo sempre più complesso, le diplomazie dovevano rinnovarsi e diventare una risorsa strategica per la pace e la convivenza tra gli Stati.

La riorganizzazione della Farnesina è stata utile; ora occorre passare a rinnovare le politiche della Farnesina, le strategie della nostra diplomazia che appunto, anche qui innovando rispetto al Senato, noi abbiamo voluto valorizzare esaltandone il ruolo di negoziato politico, assumendo come centrale il ruolo del Ministero degli affari esteri e valorizzando il ruolo delle ambasciate anche per quanto riguarda la collaborazione che l'Agenzia dovrà dare alle sue sedi decentrate nel

momento in cui si apriranno i negoziati con i singoli paesi in via di sviluppo.

Anche questa dunque è un'attenzione che noi abbiamo voluto dare con una grande convergenza tra centrosinistra e centrodestra perché siamo convinti che la politica della cooperazione sia parte integrante della politica estera. E dunque, non è semplicemente uno strumento, ma ha una propria logica autonoma, una propria specificità: pertanto, questa specificità della cooperazione internazionale va conosciuta, valorizzata, sviluppata. Essa si muove, appunto, come dimensione strategica della politica estera ed è una dimensione irrinunciabile che richiede soggetti, strumenti e modalità propri.

Da qui nasce l'idea di rafforzare l'autonomia dell'Agenzia come momento di gestione concreta delle politiche di cooperazione internazionale. L'Agenzia sarà distinta dal Ministero degli affari esteri, sarà autonoma ed avrà un proprio profilo istituzionale e giuridico preciso. Noi abbiamo discusso a lungo sul modo in cui cercare di demarcare con precisione i compiti e il ruolo del Ministero degli affari esteri, i compiti e il ruolo dell'Agenzia, per evitare conflittualità e invece prevedere sinergie funzionali e una collaborazione efficace. Ci pare di esserci riusciti: l'architettura istituzionale di questo progetto di riforma ci sembra equilibrata, dinamica; è un impianto innovativo, appunto, che in un certo senso supera il vecchio impianto monocratico, centralistico della vecchia legge di cooperazione che noi vogliamo superare. Dunque, la riforma della cooperazione vuole realizzare obiettivi ambiziosi. Nell'anno del Giubileo, si è riunito a New York il forum mondiale della società civile per chiedere politiche di lotta alla povertà ancora più efficaci. Recentemente, durante il Giubileo dei parlamentari e dei governanti è stato votato e approvato un documento di indirizzo a livello globale che invita i Governi e i Parlamenti in questi mesi ad approvare riforme che aiutino la cooperazione internazionale e accentuino lo sradicamento della povertà.

Dunque, questo sforzo *bipartisan* è presente già nei nostri impegni internazionali, è presente a Nizza come in Europa, è presente all'ONU dove vi è una posizione condivisa e comune per quanto riguarda una nuova attenzione che noi dobbiamo prestare a quegli obiettivi strategici che il Governo e il Parlamento italiano approvarono nel 1995 in occasione della Conferenza sullo sviluppo sociale di Copenaghen, quando, in questo forum mondiale, si accettò che sempre di più i Governi donatori dovessero dedicare lo 0,7 per cento del proprio prodotto interno lordo alle politiche di sviluppo e di cooperazione.

I dati sono tuttora drammatici. L'UNDP ha dimostrato che un quinto del pianeta, il più ricco, nel 1960 godeva del 70,2 per cento del prodotto interno lordo e il quinto più povero del 2,3 per cento. Oggi, a trent'anni di distanza il quinto più ricco è passato dal 70,2 per cento della ricchezza complessiva all'86 per cento e il quinto più povero dal 2,3 all'1 per cento. Dunque, trent'anni fa il rapporto tra il quinto più ricco e il quinto più povero era di 30 a 1, oggi è 86 a 1. Anche la Banca mondiale e il Fondo monetario si stanno preoccupando di definire una nuova strategia di lotta alla povertà ed è per questo che credo che abbia ragione Amartya Sen che nel suo ultimo libro ha scritto che lo sviluppo è simile alla libertà, che lo sviluppo è come una libertà nuova e che la deprivazione dei paesi del sud del mondo si riesce a sradicare se il nord attua politiche di cooperazione più solidali e più efficaci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, stiamo accingendoci ad esaminare

quello che io credo sia il provvedimento più importante della legislatura per quanto riguarda la Commissione affari esteri. È un provvedimento infatti che si attende da tempo, che purtroppo — lo debbo dire — ha avuto ultimamente un'accelerazione improvvisa alla Camera, dopo essere stato in discussione al Senato per più di un anno e mezzo, e per il quale abbiamo dovuto fare delle notturne nello stesso periodo della finanziaria per — diciamo — un sospetto desiderio di concludere per la fine dell'anno. È un provvedimento certamente importante, ma proprio perché tale era doveroso prestarli molta attenzione e predisporre una presentazione dignitosa al massimo grado delle nostre possibilità. Dico ciò perché anche nell'ultima Commissione si è accettata una proroga per avere la possibilità di terminare la discussione, di presentare emendamenti più consoni e più ponderati per un necessario miglioramento di quanto proposto dalla Commissione e dal relatore. Ringrazio in particolare quest'ultimo per la sua precisione, il suo impegno, il suo enorme lavoro, veramente encomiabile, nonché per il suo lodevole sforzo finalizzato a porre in sintonia le diverse posizioni emerse in Commissione.

In realtà, il gruppo della Lega nord Padania non è pienamente soddisfatto del testo in esame e, per tale ragione, ha presentato una trentina di emendamenti migliorativi che verranno esaminati in Assemblea. Mi limito ad intervenire brevemente, perché, se è possibile, preferirei utilizzare il tempo disponibile per la discussione in aula, in modo che vi sia una più ampia partecipazione su un argomento così importante...

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, siamo in aula!

FABIO CALZAVARA. Sì, signor Presidente, ma l'aula è deserta e sorda: siamo in quattro!

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, mi sono permesso soltanto di farle notare che siamo in aula.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, intendevo fare riferimento al fatto che sono presenti pochissimi parlamentari in questa fase di discussione sul provvedimento più importante della legislatura per quanto riguarda la competenza della Commissione affari esteri e, comunque, importantissimo per il paese perché inquadra una strategia di collaborazione in tutto il mondo, con il relativo notevole dispendio di energie e risorse.

La Lega nord Padania ha sempre sostenuto il provvedimento ed ha sempre inteso agevolare il lavoro parlamentare sulla materia della cooperazione internazionale, proprio perché crede fermamente che ogni popolo abbia il diritto di vivere e lavorare sul proprio territorio. Riteniamo, inoltre, che tutti gli Stati abbiano il dovere di aiutare i popoli a rimanere a vivere e lavorare nel proprio territorio. Di fronte a tale semplice regola di riferimento, riteniamo che la cooperazione internazionale debba aiutare i diversi paesi ad autogovernarsi e a stimolare le proprie produzioni, risorse, energie umane e sociali. Questa è per noi la solidarietà, che non significa invece, come anche con questo progetto di legge si cerca in qualche modo di fare, aprire esageratamente le frontiere senza prevedere effettivi aiuti per i paesi in difficoltà, accettare acriticamente l'immigrazione con un mondialismo incomprensibile, non governato, non programmato o, meglio, governato e programmato male, senza serietà, nella direzione di una facile accoglienza che scontenta i cittadini ma soprattutto gli immigrati onesti, che desiderano veramente lavorare ed integrarsi.

Si accontentano così, anche troppo facilmente, i gruppi finanziari ed una parte della grande industria che non programmano, naturalmente insieme allo Stato, investimenti per i settori che richiedono molta manodopera, appunto nei paesi che ne hanno in sovrabbondanza: certe fasi produttive e di lavorazione di materie prime di bassa manovalanza o con grande richiesta di manodopera, infatti, sono ormai inattuabili nel nostro Stato. Vorrei ricordare che abbiamo aree

industriali con il più alto indice di popolazione al mondo, con conseguenti problemi di insediamento, di vivibilità, di controllo del territorio e, naturalmente, di tutti i processi legati al settore. Vediamo con favore, quindi, la cooperazione allo sviluppo ed anche lo spostamento di risorse dal fondo multilaterale, che assorbe circa il 70 per cento di quelle destinate alla cooperazione internazionale. I fondi multilaterali hanno portato più scompensi che altro, più ruberie, direi, oltre che più corruzione ed hanno evidenziato il fallimento sostanziale di aiuti promossi, in nome del mondialismo, dal Fondo monetario internazionale, dalle *lobby* internazionaliste, da una certa parte della nostra Confindustria e da alcune associazioni pseudomondialiste. Si tratta di un tipo di progresso civile e sociale dei paesi poveri che non è effettivamente tale, anzi, tutto ciò provoca un disagio ancora maggiore nei paesi dove sono confluite le ricchezze.

Il quadro complessivo del mondialismo, quindi, è piuttosto negativo: il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno fallito nei loro propositi assecondando più le *lobby* mondialiste e i grandi gruppi finanziari, piuttosto che aiutare le popolazioni più povere; hanno accresciuto le ricchezze in certi Stati e le hanno depauperate in altri, distruggendo la piccola impresa e l'imprenditoria in genere, soprattutto nei paesi del terzo mondo, ma anche nei paesi ad avanzata economia, con gravissime ripercussioni, non solo sul nostro paese, ma anche su quelli che non hanno un'economia autosufficiente e soffrono sempre di più del deficit di democrazia e di strategia equilibratrice delle risorse.

Ecco perché siamo favorevoli al provvedimento sulla cooperazione, anche se ne criticiamo alcuni aspetti e proporremo alcuni miglioramenti; a nostro avviso esso è troppo aperto al tipo di interpretazioni alle quali facevo riferimento. Riteniamo si tratti di un provvedimento troppo mondialista, nel senso negativo del termine, troppo centralista. Come il relatore ricordava, per la prima volta, si propone una

cooperazione decentrata, ma ciò era doveroso ed il prodotto, senza dubbio, è inferiore alle aspettative della nuova cultura federalista che dovrebbe permeare anche il provvedimento in esame, che, invece, prevede troppi vincoli e un controllo troppo rigido da parte del Governo e dei Ministeri.

Del resto, le regioni e gli enti locali, almeno certe regioni — sicuramente la mia, il Veneto, capofila della cooperazione transfrontaliera in quanto a generosità e aiuti internazionali di questo tipo — hanno sempre dato spazio al decentramento. Riteniamo che da parte del Governo e del Parlamento vi debba essere uno sforzo per rendere il provvedimento ancora più federalista o almeno ispirato al decentramento, perché sappiamo che, purtroppo, si parla molto di federalismo, ma non lo si attua.

Il provvedimento è anche criticabile perché troppo equalitarista. È vero che siamo tutti uguali: questa deve essere la base di partenza, ma poi, nel tramutarla in azioni pratiche, noi — Governo e Parlamento — dobbiamo ricordare che, per fortuna, siamo tutti diversi.

Nel mettere assieme le varie diversità, le varie culture, le varie storie, le varie lingue, le varie religioni, le varie attitudini, le varie abitudini alimentari, sanitarie e quant'altro dobbiamo stare molto attenti, perché non siamo un ente religioso, in cui si predica la fratellanza, ed è giusto tenere conto di noi, approvando leggi che offrano il massimo rispetto delle diversità, senza volere un'integrazione frettolosa, approssimativa e senza alcuna indulgenza, come si sta tentando di fare.

Accuso questa maggioranza di voler attuare un disegno criminale di omologazione delle differenze, perché, una volta accertato il diritto all'uguaglianza, vi è uno stesso diritto — che dobbiamo tramutare in legge — alla non omologazione, a non sopprimere le varie culture ed alla disuguaglianza tra chi merita, si comporta onestamente e rispetta le leggi e chi, invece, non le rispetta, delinque e non vuole sottoporsi alla famiglia ospitante o allo Stato ospitante.

Credo che questo che non sia razzismo, ma sia un desiderio di non omologazione e di maggiore rispetto delle culture altrui, affinché si porti l'aiuto in quei territori, senza seguire la strada più facile, ideale per i regimi, cioè quella di importare mano d'opera a basso costo. Si tratta di un costo che uno Stato civile e sociale deve sopportare solo programmando seriamente e severamente questi flussi, dotando lo Stato, le regioni, i comuni e tutti gli organismi preposti dei mezzi necessari e dando loro anche il tempo di collaudarli, senza spalancare improvvisamente le porte o dare soldi a destra e a manca per un aiuto generico che non può far altro che creare quella insoddisfazione che stiamo riscontrando nel paese per quanto riguarda l'immigrazione incontrollata e senza criterio che state attuando nel territorio.

Vorrei sottolineare soprattutto — è questo il senso del nostro appoggio al disegno di legge sulla cooperazione — che state compiendo un'operazione di impoverimento anche nei confronti di quei paesi che hanno grandi risorse di mano d'opera, importandola da noi e divulgando in tutto il mondo l'idea che l'Italia sia un paese accogliente, ma solo nei principi e non di fatto, per quanto riguarda i mezzi, la cultura dell'accoglienza ed anche il controllo dei fenomeni negativi che a ciò si accompagnano.

Credo che su questo si debba aprire un confronto in quest'aula in modo che l'Assemblea riesca a migliorare il testo in questo senso, senza ipotetici ostruzionismi di cui si sente parlare. Ritengo che questo provvedimento sulla cooperazione possa concludere il suo iter entro la legislatura in corso; non abbiamo alcun problema al riguardo e non vogliamo vantarci di farlo noi nella prossima legislatura, se sarà la Casa delle libertà a governare, come mi auguro, visto il modo in cui questo Governo sta affrontando queste tematiche.

La nostra preoccupazione, che è comune nella Casa delle libertà, è che non si approfitti di questa mancanza di opposizione o di contrapposizione — poiché siamo tutti d'accordo nel portare a buon

fine nel più breve tempo possibile questo disegno di legge — per quanto riguarda le nomine che il provvedimento comporta. Si tratta di nomine importanti. Chiediamo al Governo l'impegno a non approfittare della condiscendenza manifestata da tutti i gruppi politici su questo provvedimento perché sarebbe poco serio e poco corretto e metterebbe a tacere quelle voci che fino ad ora non sono mai state smentite.

Avrei ancora tempo a mia disposizione, ma preferisco utilizzarlo in seguito.

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, non può cumulare il tempo che non usa oggi, perché i tempi per la discussione generale e per l'esame degli articoli vengono calcolati separatamente. Ha ancora sette minuti e mezzo e può utilizzarli tutti. Le ripeto, quello che risparmia oggi non se lo ritroverà domani.

FABIO CALZAVARA. Ero stato informato che c'era questa possibilità e quindi pensavo di...

PRESIDENTE. Le hanno dato un'informazione sbagliata.

FABIO CALZAVARA. Utilizzerò i minuti che ancora mi rimangono per ribadire la posizione favorevole della Lega nord su questo provvedimento purché venga accettata l'istituzione di una Commissione di controllo bicamerale, da affiancare all'agenzia per la gestione della cooperazione, in modo che vi sia un efficace e snello organo di controllo diretto del Parlamento perché l'esperienza ha dimostrato che la cooperazione internazionale è stata al centro di fenomeni di corruzione.

È evidente che, se vi è corruzione, ne deriva un grave danno per lo Stato che offre questo tipo di collaborazione ed un danno ancora maggiore per le popolazioni che soffrono e che hanno bisogno sia di questo tipo di aiuti sia di quell'assistenza che le indirizzi verso un governo autonomo e in grado di sviluppare un'economia che renda i paesi in via di sviluppo indipendenti dagli Stati più ricchi. Au-

spico quindi una tendenza completamente opposta a quella che finora hanno avuto gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. E questo non solo per spirito umanitario o per carità cristiana ma proprio per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame. Il nostro intento è che con questo tipo di aiuti i paesi in via di sviluppo possano generare un circuito economico virtuoso per le proprie produzioni (e anche per la democrazia, se vogliamo toccare questo tema) per recuperare lo squilibrio con i paesi industrializzati.

Voglio ricordare che nel corso dell'esame sono stati toccati i temi umanitari e dei diritti delle minoranze e delle donne. Anche noi condividiamo tali principi, ma riteniamo che la cooperazione vada rivista e migliorata in modo da non fornire distorsioni o estensioni interpretative esagerate, che possano depauperare gli obiettivi che ci proponiamo o risorse che, al momento, sono assai scarse.

Il provvedimento si propone addirittura di superare lo 0,7 per cento della contribuzione in rapporto al prodotto interno lordo. È un nobile intento, ma di fronte a tale dato dovremmo concentrarci maggiormente sull'obiettivo di porre quei paesi in grado di essere autoproduttori e di innescare un meccanismo virtuoso di indipendenza e di autogoverno dei settori produttivi e nell'utilizzo delle proprie risorse.

Se conseguiremo l'obiettivo di superare lo 0,7 per cento della contribuzione, avremo un enorme flusso di denaro, che è stato quantificato in oltre 15 mila miliardi. Per superare quella quota bisognerebbe incrementare — come si sta facendo — il prodotto interno lordo nei termini che ci sono noti e conseguire, per i prossimi due, tre anni, una disponibilità di oltre 20 mila miliardi. Si tratta di una somma rilevante, che ritengo debba essere strettamente indirizzata a quei settori e non ad interventi — come è previsto, invece, nel provvedimento — assistenzialistici o di tipo esclusivamente umanitario. Riteniamo che gli interventi umanitari debbano essere previsti in un disegno di

legge a parte e debbano avere una programmazione diversa rispetto a quanto andiamo a stabilire riguardo alla cooperazione internazionale.

In conclusione, preannuncio la volontà dei deputati del gruppo della Lega nord Padania di non ostacolare il provvedimento in esame e a valutarlo positivamente nei suoi intenti complessivi; tuttavia, siamo fermamente decisi a eliminare alcuni passaggi di tipo assistenzialistico o troppo aperti ad interpretazioni di tipo mondialistico; siamo sempre stati fieri assertori della negatività di quel tipo di mondialismo, pur condividendo e sostenendo la necessità di essere sempre più aperti all'internazionalizzazione ragionata e programmata, ma rispettosa delle diversità e delle storie dei vari territori. In tal senso, ci batteremo e sosterrremo a viva forza le nostre proposte emendative con intento migliorativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, in Commissione abbiamo collaborato con il relatore — cui diamo atto del lavoro svolto — ad elaborare il testo. Tuttavia, premesso che il Senato ha tenuto il provvedimento in esame per quasi due anni, mentre la competente Commissione della Camera in pochi mesi ha praticamente riscritto il testo normativo, vorrei ricordare che alla fine è mancato il parere della Commissione bilancio. Fin qui passi. Vi è il fatto, però, che la Commissione bilancio ha formulato una serie di richieste di delucidazioni, chiedendo anche di poter esaminare la relazione tecnica del Governo. Poi è seguito uno scambio di lettere — di cui noi abbiamo avuto notizia solo nel corso dell'ultima seduta della Commissione — di chiarimento tra il presidente della Commissione esteri ed il presidente della Commissione bilancio. Di ciò prendiamo atto. A questo punto, però, ci siamo chiesti anche noi se, di fronte ad un progetto di legge completamente riscritto e, soprattutto, ad una serie di interrogativi non da poco posti dalla

Commissione bilancio, non fosse il caso di rivedere un momento la relazione tecnica, come il regolamento consente di fare. Avevamo qualche dubbio sull'opportunità di iniziare la discussione generale oggi e soprattutto di chiuderla oggi, perché ritenevamo che di fronte a tali interrogativi fosse il caso di prenderci tutti un momento di riflessione.

Questa sarà forse una legge di poca spesa, come viene detto, però è un provvedimento in base al quale poi spenderemo 15, 16, 18 o 20 mila miliardi, quindi ci sarà una gestione particolare di queste enormi cifre, che verranno spese per il bene dell'umanità (nessuno dice il contrario).

Manifestate le nostre perplessità, ci limitiamo a dire che siamo favorevoli ad una riforma della cooperazione, come abbiamo dimostrato nel lavoro svolto in questi mesi; siamo favorevoli alla prosecuzione di questa discussione e chiederemo l'ampliamento dei tempi per la fase dell'esame degli articoli, visto che il tempo a disposizione oggi non ci serve, in quanto la mancanza di chiarezza sui punti che ho accennato ci consente di svolgere una discussione molto ridotta.

Non voglio quindi dilungarmi sulle nostre perplessità o sulle nostre richieste — qualcuna è stata accettata, qualche altra no —, riconosciamo al relatore grande merito per quanto è stato fatto e ci riserviamo di esprimere tutti i nostri dubbi e le nostre proposte nella fase della discussione degli articoli e degli emendamenti, quando chiederemo, come ho anticipato, un ampliamento dei tempi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Francesca Izzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCA IZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande soddisfazione che il gruppo dei Democratici di sinistra accoglie la presentazione in quest'aula del testo di riforma della cooperazione allo sviluppo. Dopo la legge sulla cancellazione del debito estero dei paesi in via di sviluppo, un nuovo importante tassello si aggiunge al disegno, perseguito

in questi anni dall'Italia, di irrobustire il suo profilo in campo internazionale e di operare più attivamente per un ordine mondiale più equo e solidale.

Alle spalle dell'attuale formulazione del provvedimento c'è, come già è emerso negli interventi precedenti, un lungo iter parlamentare, prima al Senato e poi presso la Commissione esteri della Camera, che si giustifica con l'importanza e la complessità della materia e con il carico di tensioni e di problemi accumulatisi sulla cooperazione italiana, anche per i fenomeni di inefficienza e di corruzione che l'avevano in passato colpita.

L'attenzione e l'impegno che i due rami del Parlamento vi hanno dedicato sono stati perciò grandi ed hanno coinvolto tutti i gruppi politici, così come decisivo è stato l'impegno del Governo, rappresentato dal sottosegretario Serri. Dobbiamo manifestare un apprezzamento particolare al relatore, onorevole Pezzoni, a cui va la gratitudine del gruppo dei Democratici di sinistra e mia personale per la tenacia e l'intelligenza di cui ha dato prova nell'istruire e seguire l'enorme lavoro della Commissione esteri. È stato innanzitutto un lavoro di ascolto, nelle numerose audizioni dei rappresentanti degli organismi a vario titolo coinvolti nelle attività di cooperazione; di confronto aperto tra i vari gruppi politici presenti in Commissione e, infine, di elaborazione, per migliorare e rendere più limpido e chiaro il testo del Senato.

Come già accennato dal relatore, l'attuale legge che disciplina l'attività di cooperazione ha mostrato ben presto i limiti dell'impianto di origine, soprattutto nella mancata distinzione dei poteri di indirizzo, di gestione e di controllo e nella fragilità di una struttura che, nata sotto l'impulso di interessi contingenti, è apparsa inadatta a fronteggiare le sfide dell'aiuto pubblico allo sviluppo in un mondo in grande cambiamento ed in via di rapida globalizzazione.

La crisi di fiducia e credibilità che ha duramente colpito la cooperazione italiana agli inizi degli anni novanta si è tradotta in una caduta verticale delle

risorse ad essa destinate, anche in concomitanza con le aspre necessità dei vincoli di bilancio e in una prevalenza sempre più accentuata dell'aiuto multilaterale. Nonostante questo contesto fortemente critico, va riconosciuto al Ministero degli affari esteri il grande merito di aver reagito per riorientare la cooperazione bilaterale, accrescendone, anche se in misura limitata, gli stanziamenti e l'operatività, ma soprattutto spingendo per la sua riforma, poiché il suo rilancio pieno, anche in termini di risorse umane e finanziarie, non può non passare che per una sua radicale innovazione.

D'altra parte, occorre tenere conto dell'influenza che i processi internazionali hanno esercitato sulla vicenda italiana. Gli anni novanta sono stati segnati, in larga misura, da un declino, prima che materiale, culturale della stessa idea di aiuto pubblico allo sviluppo. Con la fine del bipolarismo e il crollo dell'Unione Sovietica e del suo blocco si è avuta un'accelerazione vertiginosa della liberalizzazione e dell'internazionalizzazione dell'economia e della globalizzazione dei mercati, con un declino altrettanto rapido delle funzioni di gestione e controllo da parte dello Stato.

In questo contesto, mi è sembrato che, anche nel campo della lotta alla povertà ed al sottosviluppo, la chiave risolutiva per il decollo delle economie dei paesi poveri stesse nelle virtù del mercato e del commercio e non nell'aiuto pubblico, considerato spesso fonte di sprechi, di corruzione e una forma di sostegno a regimi corrotti e violatori dei più elementari diritti dei cittadini; un aiuto che spesso veniva visto come una forma degradata di assistenzialismo, che rappresenta l'antitesi della capacità di crescita e di sviluppo.

Un motto che si è sviluppato nei primi anni novanta sintetizza bene questa visione: *trade not aid*, che ha rappresentato un vero e proprio programma, se è vero come è vero che l'aiuto pubblico allo sviluppo, a livello mondiale, è passato da 23,4 miliardi di dollari nel 1994 ai 17,2 del 1998. L'Italia ha seguito questa ten-

denza mondiale da buona allieva, raggiungendo uno degli ultimi posti nella graduatoria dei paesi OCSE.

I dati e i problemi che sono via via emersi a livello mondiale hanno smentito questa visione irenica degli automatismi di mercato e della globalizzazione, anche se va detto che alcune delle critiche avanzate da questo punto di vista alle deviazioni di carattere assistenzialistico e dirigistico dell'aiuto pubblico allo sviluppo sono fondate e vanno prese in seria considerazione.

Questi dati e questi problemi indicano che, senza nuove forme di regolazione oltre che di rilancio degli aiuti e della cancellazione del debito, i processi in corso di integrazione dell'economia mondiale tendono ad accentuare disegualianze e povertà. I dati ci dicono che i paesi poveri sono sempre più poveri e le crisi finanziarie, che hanno devastato le società di molti dei paesi che hanno tratto vantaggio dalla liberalizzazione delle economie, mostrano la fragilità di questi risultati. Secondo la Banca mondiale il numero delle persone che vivono con meno di un dollaro al giorno è passato da 1,2 miliardi nel 1987 ad 1,5 miliardi nel 1998.

L'integrazione mondiale è avanzata e avanza in modo squilibrato e diseguale, cosicché i paesi e gli individui non prendono parte in modo equo alla espansione delle opportunità della globalizzazione, dall'economia, alla tecnologia, al sapere, alla *governance* mondiale. Secondo le Nazioni Unite, la fortuna dei tre uomini più ricchi del pianeta superava, nel luglio 1999, il PIL accumulato dai 48 paesi più poveri e dai loro 614 milioni di abitanti; all'inizio del gennaio 2000 Bill Gates pesava — egli solo — in termini di reddito quanto questi stessi paesi messi assieme.

Siamo dinanzi ad un allargamento vertiginoso del fossato che separa il mondo sviluppato da quello povero. Di fronte a questa situazione così sconvolgente, che rischia, se permane, di cancellare un intero continente — l'Africa — dalla storia e di mettere a repentaglio la stessa sicurezza dei paesi ricchi, le idee

guida per lo sviluppo stanno cambiando. Emerge la consapevolezza a livello internazionale che prioritario rispetto alla liberalizzazione del commercio e al risanamento dei bilanci è l'obiettivo dello sviluppo sociale e che il processo di globalizzazione deve essere accompagnato da una decisa azione della comunità internazionale per assicurare che i suoi vantaggi raggiungano anche i paesi più poveri e si tramutino in programmi concreti contro la povertà e l'emarginazione. Insomma, il *trade*, il mercato, è elemento importante dello sviluppo, soprattutto se davvero è libero e non, come è attualmente, protezionisticamente orientato a vantaggio dei mercati ricchi europei ed americani; ma lo è altrettanto l'*help*, l'aiuto, perché interviene a prevenire o a ridurre le esclusioni e le disuguaglianze che il mercato produce o a creare le condizioni stesse per l'accesso al mercato.

Dunque dagli orientamenti prevalenti negli organismi internazionali, come la Banca mondiale, nelle agenzie ONU e nel nuovo quadro delle politiche dell'Unione europea di cui parlava prima il relatore, l'aiuto pubblico allo sviluppo emerge come elemento centrale e indispensabile nelle strategie di lotta alla povertà e di sviluppo, ma emerge anche con un profilo diverso e più complesso rispetto al passato. Le esperienze negative hanno lasciato il segno a tale riguardo.

Anzitutto è la stessa idea di sviluppo che si è modificata, nel senso che non è più solamente economico quantitativo, valutato in termini di PIL, ma anche di crescita sociale, civile e politica delle popolazioni (uomini e donne). Così come l'aiuto non può più essere inteso come un rapporto rigido e gerarchico tra Governo donatore e Governo beneficiario, ma piuttosto come uno scambio cooperativo che veda protagonista l'insieme delle società civili, poiché conoscenza e dialogo reciproco risultano indispensabili alla stessa efficacia degli aiuti.

È a questo insieme di sollecitazioni, interne ed internazionali, che risponde positivamente il testo di riforma di cui stiamo discutendo. In questa sede voglio

rapidamente richiamare soltanto alcuni aspetti per noi qualificanti. Superando le ambiguità della legge n. 49 del 1987, la cooperazione allo sviluppo si colloca con nettezza nella dimensione politica. Definendola parte integrante della politica estera dell'Italia si esclude da essa il perseguimento di altre pur legittime finalità ed interessi di tipo economico o militare, come ad esempio l'internazionalizzazione delle imprese o la penetrazione commerciale o anche missione di *peacekeeping* o di polizia internazionale, che debbono essere perseguite in altre forme e con altri strumenti.

Da questa scelta di fondo deriva l'introduzione nella legge del principio dello slegamento degli aiuti dalla fornitura di beni e servizi di origine italiana.

Per superare i rapporti gerarchici ed asimmetrici ed esclusivamente governativi tra paesi cooperanti, che hanno finora dominato ed hanno alimentato sprechi e corruzione, la legge adotta il modello della *partnership* tra paese donatore e paese beneficiario, e prevede il coinvolgimento pieno e la partecipazione, oltre che dei Governi nazionali e locali, delle società civili di entrambi i paesi.

In tale contesto acquista un particolare rilievo il compiuto riconoscimento delle donne, nella stesura attuale del testo, quale soggetto dello sviluppo, in linea con quanto le conferenze e le agenzie dell'ONU, e più recentemente la stessa Banca mondiale, si stanno sforzando di diffondere, e cioè che la lotta alla povertà può essere vinta solo dando ruoli e potere alle donne.

Riguardo al punto maggiormente innovativo presente nel testo approvato dal Senato, e cioè la creazione di una agenzia autonoma per la gestione della cooperazione, le modifiche apportate dalla Commissione sono state dirette a meglio precisare e a distinguere ruolo e funzione del Governo, dell'agenzia e del Parlamento, cioè indirizzo politico, gestione e controllo per evitare conflitti o giustapposizioni di competenze e di responsabilità. Le modifiche più rilevanti rispetto al testo del Senato riguardano il Parlamento, che vede

accresciuti i poteri della Commissione di merito nella funzione di controllo e di verifica che, come è noto, ha costituito l'anello più debole dell'attuale quadro operativo della cooperazione e che, in generale, rappresenta l'aspetto più delicato e complesso.

Come ricordava il relatore, alcuni gruppi politici sostengono l'idea della costituzione di una Commissione bicamerale, ritenendola più efficace nell'azione di verifica e controllo. Personalmente sono, in linea di principio, contraria alla proliferazione di Commissioni bicamerali o speciali che riducano o impoveriscano la forza e l'autorevolezza delle Commissioni; nello stesso tempo, però, sono sensibile alle ragioni di chi sottolinea la delicatezza e la complessità della funzione di controllo, che richiede risorse informative e di analisi autonome ed efficaci, le quali attualmente non sono disponibili presso una Commissione parlamentare. Non sono ancora convinta che queste risorse specialistiche possano essere acquisite da una Commissione bicamerale, ma sono aperta alle argomentazioni che saranno sostenute nel dibattito in quest'aula.

Vorrei, infine, richiamare due importanti questioni cui questa legge dà una soluzione assai apprezzabile: il chiaro rafforzamento dello *status* dei volontari e dei cooperanti internazionali, ai quali è affidato in larga misura il successo della nostra cooperazione e l'accrescimento del sostegno alle organizzazioni non governative che vedono ampiamente riconosciuto il ruolo dei soggetti della cooperazione. Complessivamente, la riforma della cooperazione delineata in questo testo crea le basi ordinamentali per un innesto istituzionale della politica della cooperazione nel sistema politico e sociale italiano, aspetto che finora non si è concretizzato se non in maniera episodica, frammentaria e, qualche volta, strumentale.

L'Italia in questi anni è cresciuta in prestigio e credibilità internazionale, così come è cresciuto il benessere dei suoi cittadini. Il contributo italiano alla lotta mondiale, alla povertà e alla disuguaglianza, che affliggono tanta parte del-

l'umanità, non può rimanere quello attuale; con questa legge, creiamo le condizioni per un accrescimento sia di risorse che di efficacia (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

AVENTINO FRAU. Signor Presidente, il tema che stiamo affrontando ha indubbiamente una grande valenza politica. In fase di discussione generale, dobbiamo soffermarci sulle ragioni che ci hanno condotto a questa diversa e nuova legislazione e, nel contempo, sul contenuto che dobbiamo predisporre rispetto ai fini che intendiamo perseguire.

Nel momento in cui parliamo di cooperazione allo sviluppo, discutiamo del problema dello sviluppo internazionale e ordinato del mondo, che non potrà essere tale, se continueranno ad esistere — ed esisteranno, ahimè, per molto tempo ancora — diversità, disparità e condizioni di così profonda disuguaglianza. Ci troviamo di fronte non tanto al problema dello sviluppo, quanto alla situazione di emergenza determinata dal sottosviluppo. È stato ricordato poco fa che le crisi intervenute, i mutamenti dell'economia mondiale e, soprattutto, una sorta di disaffezione, derivante dalla considerazione della non piena utilità di questi sistemi di aiuto, hanno portato a ridurre il già esiguo aiuto precedente. Il mondo sta cambiando nella sua politica e nella sua economia. In precedenza, ascoltando il sottosegretario Vita parlare delle telecomunicazioni, ci siamo resi conto di come tutto questo abbia un'incidenza nella nostra società; ciò non tanto a causa di Internet o di altre ragioni particolari, ma per l'incidenza del *trend* generale dello sviluppo sul mondo, sulla sua economia e sulle sue politiche.

Vi è, pertanto, la necessità di adeguarsi e, se possibile, di provvedere con un occhio rivolto verso il futuro, sapendo che il compito della politica non è solo adeguarsi a ciò che chiede la società, ma anche prevedere, indirizzare, guidare gli

sviluppi della società stessa. In questo senso, quindi, mi pare che lo sforzo che si sta compiendo rispetto alla vecchia normativa sia notevole.

Desidero ricordare forse il fondatore di tali politiche, l'onorevole Pedini, che propose, non so più quanti anni fa, la legge n. 1222, che diede l'avvio alla politica della cooperazione, con i suoi limiti e con ciò che avvenne in seguito, correzioni comprese. Essa determinò in Italia momenti di grande entusiasmo nei confronti di tale problema; molte volte, però, ai momenti di entusiasmo non corrispondeva una ferma volontà politica, come purtroppo succede spesso nel nostro paese, ma una sorta di moda della politica. Ricordo, anche personalmente, quando Pannella sembrava dovesse vivere per risolvere il problema della fame nel mondo; tali iniziative si tradussero in interventi del Governo che finirono nell'ordinaria burocratica amministrazione.

Rispetto alla vecchia disciplina, pertanto, occorre qualcosa di profondamente nuovo; tuttavia, il nuovo non è facile da concepire e, soprattutto, da realizzare in termini normativi. Prima di porci il problema se una legge sia buona o meno, dobbiamo porci quello dei risultati che deve ottenere. Non dobbiamo nasconderci dietro a facili entusiasmi: il problema dello sviluppo nel suo complesso non solo è ancora considerato a livello mondiale come non facilmente risolvibile, ma è addirittura contestato. Autori importanti sostengono che lo sviluppo e la cooperazione non abbiano effetti significativi sulla crescita, mentre li avrebbero sul piano umanitario e degli interventi particolari.

Noi riteniamo che il fatto che tale politica non sia da tutti considerata come un elemento determinante non significhi affatto che vada abbandonata. Si tratta, invece, di migliorarla, di fare in modo che si inserisca meglio nel contesto politico, economico e commerciale generale; i paesi sottosviluppati (non abbiamo paura ad usare questo termine, che si usava prima dell'eufemismo « paesi in via di sviluppo ») hanno un profondo bisogno di aiuti, il più

importante dei quali è riuscire a dare loro la possibilità di fare ciò che sono in grado di fare, ad esempio esportare.

È necessario un nuovo approccio. Vi è una globalità delle politiche, è cambiato il mondo, non ci sono più due blocchi che si affrontano l'un l'altro. La forbice dello sviluppo — lo ha detto la collega Francesca Izzo in precedenza fornendo dati molto interessanti — si allarga anziché stringersi: aumenta la ricchezza dei paesi ricchi e si accresce la povertà di quelli poveri.

Il problema non può essere considerato solo in termini umanitari (sarebbe già sufficiente se volessimo farci chiamare uomini); infatti, ci troviamo di fronte ad una questione politica di grandi dimensioni, nella quale si misurano politiche non di piccolo cabotaggio. Abbiamo dinanzi il problema del mondo, delle sue contraddizioni e delle sue miserie; ci troviamo di fronte al problema se il mondo, lasciato in tali condizioni, sia in grado di sopravvivere a ciò che queste condizioni possono provocare in termini di migrazioni pazzesche, di migrazione delle malattie, di migrazione delle miserie, di pressioni, di guerre tribali e quant'altro.

Il sottosegretario Serri — al quale va un ringraziamento per l'impegno profuso anche durante il dibattito — sa bene quali siano i problemi perché si reca in quelle zone con una forse eccessiva continuità, visto che lo vediamo sempre particolarmente provato.

Facevo riferimento alla necessità di un approccio che comporti addirittura — pensiamoci! — problemi di difesa. Ormai, infatti, nell'ambito della strategia internazionale degli Stati, anche dal punto di vista militare si pone il problema molto importante della prevenzione dei conflitti, il quale trova la sua base proprio nelle ragioni del sottosviluppo, della miseria e quindi della non crescita anche culturale, istituzionale e quant'altro dei singoli Stati (certo, stiamo parlando in termini di globalizzazione).

Vorrei dire, soprattutto all'amico Calzavara che ha svolto un intervento su questo particolare tema, una cosa sulla

quale sarebbe forse opportuno riflettere. Che cosa ci chiedono i paesi in via di sviluppo? Ci chiedono di poter esportare i loro prodotti da noi che siamo in grado di pagare! Che cosa facciamo noi nei loro riguardi? Diamo i contributi alla nostra agricoltura; fissiamo dei contingenti (altro che globalizzazione!) per evitare che quei paesi possano mettere in crisi il nostro sistema! Questo è un atteggiamento di per sé legittimo — ognuno si difende — ma allora non possiamo affermare che la globalizzazione, l'abbassamento delle barriere o quant'altro mettano in difficoltà i paesi in via di sviluppo perché, anzi, li mette nella condizione, per quel tanto che possono, di tentare di raggiungere quello che gli chiedono gli Stati Uniti e l'Unione europea: porsi il problema dello sviluppo in termini di aumento e miglioramento delle loro bilance commerciali per l'aumento delle loro esportazioni. Ma come fanno i paesi in via di sviluppo ad aumentare le loro esportazioni se gli unici soggetti che possono acquistare i loro prodotti dicono che bisogna comprare i propri?

Ripeto: sono posizioni legittime, ma un po' contraddittorie con la dichiarazione che si fa di « amare il mondo » e di volerlo tutto sviluppato.

Ad esempio, il problema dell'agricoltura di questi paesi deve preoccuparci, soprattutto in periodi e in momenti nei quali si sta parlando molto di genetica dell'agricoltura e quindi di interventi in questa direzione.

Alla luce di queste valutazioni, ritengo che ormai l'importanza per lo sviluppo e per l'aiuto allo sviluppo sia da attribuire più all'Organizzazione mondiale del commercio che non alla Banca mondiale o al Fondo monetario. Questa considerazione può giustificare un totale disinteresse rispetto a questo problema? Dimentichiamo tutto ciò che esiste perché in prospettiva vi è qualcos'altro? Credo proprio di no! Noi riteniamo e dobbiamo ritenere che, per avere delle condizioni obiettive di possibilità di crescita (non parlo di crescita, ma di possibilità di crescita), occorre effettivamente che il mondo compia uno

sforzo grande (quindi, anche l'Italia) non tanto per « mettersi l'anima in pace » affermando di avere aiutato i paesi più poveri, quanto per essere consapevole che aiutando in questo momento i paesi più poveri si evitano poi rivoluzioni, tragedie mondiali e quelle tragedie che noi — in minima misura, anche se è consistente per la nostra sensibilità e per la nostra popolazione — viviamo e vediamo !

Dobbiamo quindi considerare che la legge al nostro esame non potrà risolvere i problemi. D'altro canto credo che pochi possano essere convinti che con una legge si possano risolvere i problemi. Il grande poeta Dante (faceva questa affermazione in un altro senso, ma può valere anche in questo caso) così si esprimeva: « Le leggi son, ma chi pon mano ad esse ? ». Lo diceva dal punto di vista del controllo, ma anche del fatto che la legge è una dichiarazione di volontà: se poi dietro ad essa non vi è una volontà politica o un paese che è convinto dell'utilità di queste iniziative, la cooperazione allo sviluppo (mi riferisco ad esempio a quella ipotizzata dei privati) diventa una sorta di dichiarazione pura e semplice. Mi viene in mente quando in chiesa si davano le cinquanta o le dieci lire quasi per togliersi il problema, ma non risolvere il problema. Non si può pensare di far parte di una chiesa e di non mantenerla. Non si può pensare di risolvere un problema di queste dimensioni senza gli sforzi economici previsti. Allora, è vero, ci saranno anche 20 mila miliardi, ma per la difesa del paese quanti miliardi impieghiamo, visto che — sia ben chiaro — sono necessari ? Perché non consideriamo che il problema della cooperazione allo sviluppo è un problema che interessa tutto il paese non per ragioni umanitarie, ma per ragioni di un umanitarismo più alto, più elevato, più filosofico, più concettuale e — consentitemi — anche più interessato. Non sono contraddizioni in termini. Dunque, credo che il problema debba essere affrontato con una normativa attenta.

Esprimo anch'io, non per formalità, un ringraziamento al collega Pezzoni per il lavoro svolto, per la disponibilità all'atti-

vità emendativa in Commissione, per lo studio effettuato su questo problema e per il non facile lavoro di sistemazione. Infatti, quando si tratta di mettere insieme più volontà, il compromesso può avere successo, ma può essere anche estremamente difficile o non produrre un risultato. Credo però che nemmeno il collega Pezzoni, che ha studiato questa legge a fondo — certo, più di me —, ci possa dire se questa legge avrà pieno successo oppure se non ha difetti, perché, essendo una legge, dovrà essere applicata sulla base di fatti legati alle strutture burocratiche, ai gruppi di potere, ai gruppi di pressione ed altro, come sempre è avvenuto. Si tratta di quelle pressioni che hanno determinato gli scandali che il collega Calzavara ha ricordato, che hanno rappresentato un colpo mortale per la cooperazione italiana.

Abbiamo di fronte la crisi delle Nazioni Unite. Noi non vediamo più nelle Nazioni Unite un grande, autorevole, importante ed efficace strumento. Chi prevede gli sviluppi futuri delle Nazioni Unite ritiene che queste rischino di diventare sempre più burocratizzate, strumentali a se stesse. Infatti, non a caso, le grandi decisioni economiche vengono prese dal gruppo dei sette più uno o degli otto, se volete, che rappresentano la volontà degli Stati più grandi che si sostituiscono all'ONU a fronte dell'incapacità — lo dico senza fare una critica negativa, ma come una constatazione — di quest'ultima di affrontare questi problemi attraverso le sue agenzie diventate ormai troppo burocratiche, o attraverso lo stesso Fondo monetario internazionale. In particolare, si reclama la riconversione e la riforma di quest'ultimo nell'ambito di una revisione più generale dell'intera politica finanziaria monetaria ed economica scaturita dagli accordi di Bretton Woods che ormai sono troppo datati per essere ancora alla base del nostro sistema e che, soprattutto dopo il 1972, dopo lo sganciamento del dollaro dall'oro operato da Nixon, pur rappresentando ancora un elemento di coordina-

mento finanziario internazionale, non possono più rappresentare la base del futuro, anche tenuto conto dell'euro.

La proposta di legge dice tante cose. È stata illustrata dal relatore e, essendo in discussione generale, non entro nel merito dei singoli passaggi. Mi pongo però la domanda se questo provvedimento risponda agli scopi che la saggistica, la cultura, la politica, l'economia internazionale ci pongono come obiettivi da perseguire se vogliamo affrontare i problemi dello sviluppo. Non lo dico per quanto riguarda i problemi di rapporto con gli altri paesi, perché è chiaro che questi sono il frutto di una volontà politica.

Il fatto di porre condizionamenti politici per l'aiuto può essere considerato negativamente da qualcuno, come è avvenuto in Commissione, quasi fosse una violazione dell'autonomia di uno Stato, o positivamente da altri, in quanto strumento se vogliamo cogente per ottenere dagli Stati quanto riteniamo ormai essenziale: la tutela dei diritti dell'uomo, il rispetto di determinate regole e al tempo stesso, anche se meno perché è più difficile da realizzare, l'*institution building*. Quest'ultimo è il tentativo di fare in modo che i vari Stati non abbiano le caratteristiche — di cui il sottosegretario Serri ci ha parlato qualche volta — che hanno la Somalia e in misura minore l'Eritrea, ma che comunque caratterizzano un'area dove ormai lo Stato non esiste e quindi non vi è nemmeno più un interlocutore.

Vi è un potenziamento per le organizzazioni non governative, che a livello mondiale sono riconosciute come strumento importante? Mi sembra di sì. Vi è, inoltre, se consideriamo i documenti dell'Unione europea, il richiamo alla funzione degli enti locali. Vorrei che anche a tale proposito avessimo la saggezza di valutare il problema nei suoi termini effettivi, senza le mitizzazioni che portano a grandi delusioni e ad inefficienza: quindi, è positivo che sia presente nel provvedimento la cooperazione decentrata. Mi auguro che, come è giusto che sia, il provvedimento preveda le opportu-

rità: saranno poi i protagonisti a gestirle e sappiamo che ciò corrisponde ad un orientamento generale della pubblicistica, della politica, dell'economia internazionale.

Ebbene, colleghi, la domanda molto semplice che ci si pone alla fine di queste valutazioni è se il provvedimento in esame risponda a questi criteri, che non sono miei ma che rappresentano l'atteggiamento di istituzioni internazionali, operatori, studiosi, economisti, politici. Credo che si possa rispondere osservando che il provvedimento entra in questa cultura: lo fa adeguando le esigenze della legislazione alla situazione del nostro paese; lo fa, però, cercando di individuare, per esempio, una grande separazione tra la gestione della politica estera e la gestione della cooperazione. Sono pienamente d'accordo, peraltro, con i colleghi che mi hanno preceduto, sul fatto che la politica estera e la cooperazione siano le due facce (forse anche a più facce) di una realtà che deve essere omogenea ed organica se vogliamo evitare le dispersioni, le incompatibilità e, quindi, le difficoltà di portare avanti complessivamente una politica estera che tenga conto delle varie situazioni e non sia limitata a compartimenti stagni, divenendo assolutamente provinciale, legata a singoli fatti.

Anche noi dobbiamo cercare di evitare di essere provinciali nel valutare il provvedimento in esame, che sarà pure incompleto, ma che d'altronde lo sarà sempre: chiaramente, però, vi sono possibilità emendative — il collega Niccolini lo ha già sottolineato — e d'altro canto il miglioramento attraverso gli emendamenti è utile per tutti i provvedimenti. Il collega Pezzoni è stato molto attento ai propositi emendativi, anche dell'opposizione, ha recepito molti suggerimenti, ha riformulato molti testi di articoli per dare un esito, se non totale, almeno parziale e comunque collaborativo ad un'attività che ritengo di poter valutare positivamente.

Concludo, signor Presidente, con due altre osservazioni. La prima: o riusciamo a realizzare, in tempi che siano compatibili con l'esigenza di affrontare i pro-

blemi, una legislazione per la politica di cooperazione allo sviluppo, oppure certamente verremo meno ad un dovere rispetto a tante realtà che nel nostro paese sono in attesa di potersi impegnare. Vogliamo defraudare quella parte del paese che si chiama volontariato, esperti, organizzazioni non governative, non tutte buone o ben funzionanti? La legge non può prevedere di sostenere solo quelle che funzionano bene, sarà il Governo a valutare tutto ciò, comunque il provvedimento, finalmente, prevede anche il controllo del Parlamento. Si può esprimere un giudizio positivo su tale aspetto perché non saranno solo le strutture burocratiche, anche se di altissimo livello, a valutare la situazione, ma il Parlamento e le Commissioni competenti — espressioni del popolo italiano — che valuteranno se lo sforzo economico, di fiducia sia stato trattato bene o male. In quest'ultimo caso, il Parlamento potrà intervenire.

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Paolo Colombo e Dario Rivolta iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 6413)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

MARCO PEZZONI, Relatore. Signor Presidente, sono dispiaciuto del fatto che l'onorevole Morselli non sia potuto intervenire in questo dibattito, così come altri colleghi che spero possano farlo quando passeremo all'esame degli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Pezzoni, penso che, data l'importanza del dibattito, se l'onorevole Morselli l'avesse chiesto, non ci sarebbero stati problemi a dargli la

parola. Tenevo a precisare che non vi è stato alcun impedimento da parte della Presidenza.

MARCO PEZZONI, Relatore. La ringrazio; intendevo sottolineare il grande lavoro di convergenze e di ascolto svolto in Commissione che è stato incrinato, in parte, in questi ultimi giorni. Mi rivolgo al collega Niccolini che ha giustamente sollevato la questione del ritardo nell'acquisizione del parere della Commissione bilancio. Ciò ha creato qualche problema da parte di alcuni colleghi dell'opposizione che, in Commissione, avevano chiesto che il relatore si facesse carico della richiesta di tenere aperto il dibattito odierno. Ovviamente non è possibile per il relatore né avanzare tale richiesta né ottenere che venga accolta perché credo che sia compito della Conferenza dei presidenti di gruppo. Ma proprio questa situazione di difficoltà e di incomprensione politica potrà causare successivi problemi, pertanto la prego, in qualità di Presidente, di farsi carico dell'esigenza manifestata dall'onorevole Niccolini — che io condivido —, vale a dire di valutare l'opportunità di ampliare i tempi della discussione sugli articoli per dare la possibilità ai colleghi che non sono potuti intervenire nella discussione sulle linee generali di farlo in sede di esame dell'articolo 1 del provvedimento.

Ritengo sia opportuno che tale disponibilità da parte della Presidenza venga fatta conoscere ad alcuni colleghi assenti, in particolare all'onorevole Morselli.

PRESIDENTE. Lo farò presente al Presidente della Camera.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, faccio un annuncio positivo. L'onorevole Frau ha accennato che la Somalia è un paese senza Stato da oltre dieci anni. Oggi è presente in Italia una delegazione somala: forse si comincia ad uscire dal

tunnel. Concluso questo dibattito, andrò a cena con loro per continuare un lavoro che abbiamo cominciato stamattina.

Il Governo vuole esprimere un ringraziamento davvero non formale al relatore, alla Commissione esteri, alla Camera dei deputati, a voi che avete partecipato a questo dibattito e a quelli che vi parteciperanno in futuro.

Fatta salva qualche modifica che il Governo si riserva di chiedere attraverso la presentazione di emendamenti, esprimiamo lo stesso giudizio che larga parte di voi ha espresso su questo testo, nel senso che lo condividiamo, anche se non è quello che il Governo aveva presentato. Il testo riflette lo sforzo di tutte le forze politiche e questa è una ragione in più perché il Governo esprima apprezzamento.

Ricordo, come ha già fatto il relatore — ma voglio farlo anch'io, perché si tratta della parte predisposta dal Governo —, che questa riforma sulla cooperazione è partita da un convegno a cui hanno partecipato la maggioranza e l'opposizione ai massimi livelli. Ricordo che per l'opposizione erano presenti Martino, Morselli, Casini, Buttiglione, Provera, Folloni ed altri. Quello è stato il lancio della linea della riforma. Ora il Governo apprezza il fatto che vi sia il frutto di un lavoro comune, anche se le varie posizioni si esprimeranno nel voto.

Condivido ciò che hanno detto diversi colleghi. Sarebbe importante se, dopo la legge sul debito, che è stata votata all'unanimità, potessimo dar vita anche alla legge sulla cooperazione e lo sviluppo. Ciò significherebbe giungere alla definizione di un aspetto decisivo della politica estera italiana.

Anch'io mi auguro che questo sforzo comune prosegua anche in aula e che l'impegno proficuo che vi è stato in Commissione continui al di là dell'ultima vicenda che avete testé richiamato, a cominciare dal relatore Pezzoni.

Non abbiamo potuto procedere secondo gli intendimenti che politicamente avevamo espresso in Presidenza. Il Governo si sottomette alla prassi ed alla

linea seguita dalla Presidenza dell'Assemblea. Consenta anche a me, signor Presidente, di raccomandare che, quando si passerà all'esame dell'articolo 1, possa essere concessa un po' di elasticità nei tempi, alla quale il Governo è pronto a contribuire riducendo i propri tempi, se è necessario, purché tutti quelli che non hanno potuto partecipare a questa discussione — mi rivolgo ai colleghi Morselli, Mantovani, Casini ed altri che so essere interessati al tema —, ma anche quelli che sono qui presenti — come l'onorevole Niccolini, che ha svolto soltanto un intervento introduttivo — possano partecipare alla discussione complessiva sulla legge nell'ambito della discussione degli emendamenti che saranno presentati.

Sul merito del problema faccio solo due osservazioni. Condivido in larga parte ciò che è stato detto. Uno degli aspetti che più mi hanno toccato direttamente è quello di cui ha parlato il collega Frau, quando ha affermato che vi è la fermezza di una volontà politica e la moda. Sicuramente io sono sul primo versante ed è per questo che apprezzo enormemente di essere qui in questo momento a discorrere, forse, del fatto di riuscire a condurre in porto questa legge.

La prima considerazione riguarda il modo in cui vi arriviamo.

I colleghi Izzo e Frau, e a modo suo anche il collega Calzavara, hanno posto grandi quesiti. È vero, abbiamo compiuto uno sforzo di rielaborazione della linea della cooperazione per aggiornarla ad una nuova fase. Questo ha coinciso con un lavoro di livello internazionale al quale abbiamo contribuito (parlo dell'OCSE e della sede europea nella quale abbiamo partecipato ad interessanti dibattiti) ed è per questo che ritengo che la legge sia piuttosto innovativa.

Onorevole Calzavara, io non avrei il timore che lei ha espresso o, comunque, non è il mio, glielo assicuro; non penso che in questa legge vi sia troppa omologazione e, se c'è, sono pronto a lavorare con lei per ridurla perché l'omologazione mi fa una grande paura, anzi, temo che il nostro mondo sia percorso troppo dal-

l'omologazione, mentre io voglio l'uguaglianza ma nella diversità. Lavoriamo pure, se nella legge c'è questo aspetto.

Solo per sommi capi ricorderò l'iter che ci ha condotti a questa legge. Abbiamo innanzitutto condotto un lavoro di rielaborazione e di risanamento che è cominciato nel 1994, prima con i Governi Berlusconi e Dini e poi con i Governi di centrosinistra. Si è cercato di recuperare credibilità presso l'opinione pubblica, tanto che oggi l'immagine della cooperazione è un'immagine di efficacia, anche se le risorse continuano ad essere non sufficienti (seppure arrivassimo ai 20 mila miliardi, resteremmo lontani ancora per molti anni, anche se il mio auspicio è che ci si muova nella direzione di un recupero della dimensione multilaterale ed europea). Proprio i processi che abbiamo sviluppato ci hanno convinti della necessità di una riforma legislativa della struttura perché quella attuale non corrisponde più ai tempi. Per esempio, dovendo intervenire con urgenza in Somalia, non si possono rispettare i tempi previsti dalla legge n. 49, perché sarebbero troppo lunghi. È evidente che fare un intervento fra un anno e mezzo, per esempio, non serve per incidere su alcun processo di sviluppo e politico. Occorre dunque una riforma per dare maggiore dinamismo, velocità e trasparenza e per creare legami più diretti con i processi reali sia verso il basso sia verso l'alto, come osservava il collega Frau.

Per quanto riguarda gli aspetti cardine della nostra proposta, che nel corso del dibattito sono stati confermati e per certi aspetti approfonditi, si tratta di separare il programma politico dalla gestione nel quadro della riaffermata concezione per la quale la cooperazione è parte integrante della politica estera italiana, come ha osservato la collega Izzo. Occorre anche separare il programma dalla gestione e quindi separare il controllore dal controllato; bisogna favorire una maggiore trasparenza senza determinare il blocco. Infatti con le misure di blocco le procedure piuttosto complesse previste dalla legge n. 49 non hanno evitato un eccesso

di statalismo e di centralismo e quindi non vi è stata una maggiore trasparenza sugli sprechi né una lotta agli sprechi e agli episodi di corruzione. Non è stato così, e quindi credo sia molto meglio separare il programma dalla gestione, il controllore dal controllato perché così è possibile ottenere maggiore dinamismo e maggiore controllo.

Altri punti fondamentali sono il potenziamento del volontariato, su cui non ho nulla da aggiungere, la cooperazione decentrata, lo sviluppo di altri soggetti pubblici e privati che possono in qualche modo — come osservava il relatore Pezzoni — diventare attori della cooperazione.

Per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento, mantengo la posizione che avevo già manifestato all'inizio e cioè che il Governo si rimette alla valutazione del Parlamento e che non può non apprezzare tutte quelle formulazioni che manifestano la funzione di stimolo, di controllo e di indirizzo che ha il Parlamento.

Sono pienamente d'accordo con chi ha detto che non tutto verrà risolto con il provvedimento in esame. Anzi, il provvedimento si potrà ulteriormente migliorare in aula, considerando tutto ciò che si può e si deve fare.

Vorrei fare una notazione: avrei preferito che il testo fosse un po' più asciutto ma, malgrado ciò, debbo dire che ad un'attenta rilettura esso non impedisce che, nel corso dell'esperienza, si possano apportare sviluppi nella prassi e nella concretezza. Come affermava l'onorevole Frau, una legge non vale solo per quello che vi è scritto, ma anche per i processi che innesca. Da tale punto di vista, il margine di elasticità della legge è tale da poter consentire di applicarla in modo efficace e creativo.

In questi anni di lavoro, per quanto mi riguarda, ce l'ho messa tutta; per quanto riguarda voi, so che avete espresso (molte volte ne sono stato testimone) un impegno massiccio nella Commissione esteri ed in Assemblea. Credo, dunque, che in questi anni di lavoro nella società, nel volonta-

riato, nel Parlamento, nell'azione di Governo, sia maturata l'esigenza di una riforma.

Onorevole Calzavara, rispondo senza la minima incertezza a quanto lei ha chiesto. Il Governo farebbe cosa miserevole se, di fronte alla portata di tale impegno e giungendo alla fine della legislatura, pensasse soltanto di agire come se fosse un fatto compiuto e di anticipare di qualche settimana l'attuazione di una legge così importante, sottraendola all'inizio della nuova legislatura. Il Governo non ha affatto tale intenzione, anzi, è il contrario: vogliamo preparare le condizioni migliori per la prossima legislatura. È questo il nostro compito adesso. Non riusciremo ad attuare tutte le norme comprese nel provvedimento al nostro esame, ma il nostro compito (sarei onorato di aver collaborato a tal fine) è quello di preparare le condizioni perché la prossima legislatura parta con nuovi strumenti legislativi e li possa mettere in atto senza attendere altri tre o quattro anni, ma potendo assumere subito tutte le innovazioni che possano accelerare un impegno concreto.

Ritengo, in conclusione, che nel corso degli ultimi anni sia maturata nel paese l'esigenza di una riforma e che possiamo concludere bene il nostro lavoro e preconstituire le condizioni per cui, tra qualche mese, qualunque sarà il Governo o la maggioranza che faranno seguito all'attuale legislatura, si potrà lavorare meglio, più rapidamente e più efficacemente che nel passato.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor sottosegretario. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Aloisio ed altri; Valducci ed altri; Peretti ed altri; Angeloni ed altri;

d'iniziativa del Governo; Aracu ed altri; Benvenuto e Ciani: Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva (769-1776-2489-2739-2761-3607-3912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Aloisio ed altri; Valducci ed altri; Peretti ed altri; Angeloni ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Aracu ed altri; Benvenuto e Ciani: Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 769)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 28 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

Lega nord Padania: 34 minuti;

UDEUR: 32 minuti;

Comunista: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 769)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mauro, ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSIMO MAURO, *Relatore*. Signor Presidente, partendo dalla realtà esistente, che merita una propria regolamentazione, e accogliendo inviti che da tempo provengono dal mondo dello sport, con il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, frutto di un lungo lavoro in Commissione per l'unificazione delle proposte del Governo e di numerosi parlamentari, si provvede a disciplinare il fenomeno dell'associazionismo nello sport dilettantistico, con la finalità di dare un quadro giuridico certo ad una realtà di notevoli dimensioni nel nostro paese, consentendo in tal mondo allo sport dilettantistico di diffondersi e svolgere appieno la propria indiscutibile funzione di utilità sociale.

Sono decine di migliaia le società ed associazioni sportive dilettantistiche che consentono, grazie all'impegno dei dirigenti, per la gran parte volontari, a milioni di cittadini di praticare lo sport. Si calcola che siano circa 800 mila gli operatori impegnati nello sport.

È una grande realtà, che svolge anche un'importante funzione sociale. Partendo

dal riconoscimento di questo ruolo, il provvedimento in esame, nel dare un quadro giuridico di riferimento all'associazionismo nello sport dilettantistico, definisce i requisiti di tali organismi ed individua le forme di sostegno al raggiungimento delle loro finalità.

I problemi che investono questa importante parte del mondo sportivo sono vari e numerosi e pertanto richiedono interventi su più fronti e in tempi differenziati.

Si è ritenuto opportuno eliminare dal testo elaborato dal Comitato ristretto le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali. Dette norme, infatti, sono state nel frattempo anticipate dal Parlamento nella legge recante il riordino delle misure fiscali e successivamente, sulla base di una verifica della rispondenza di tali norme alle esigenze del mondo sportivo, sono state migliorate con la legge n. 342 del 2000 (il collegato fiscale alla finanziaria del 2000).

La normativa fiscale che interessa le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva, attualmente prevede: l'innalzamento a 360 milioni del tetto previsto dalla legge n. 398 del 1991, al di sotto del quale è possibile avvalersi del regime fiscale agevolato e semplificato; l'esclusione dalla base imponibile IRPEG dei proventi di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o derivanti da raccolte di fondi, purché occasionali e saltuarie, limitate a due eventi per anno e, comunque, in una misura massima fissata con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro per i beni e le attività culturali; il passaggio dell'aliquota dal 6 al 3 per cento del reddito imponibile; l'IRPEG forfettaria dei proventi non esenti; la detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche fino a 2 milioni, se l'erogante è una persona fisica, e fino a 2 milioni o al 2 per cento del reddito, se è una persona giuridica; che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i

compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrano a formare il reddito, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, a lire 10 milioni. Per la parte eccedente tale importo e fino a lire 40 milioni si applica una ritenuta nella misura relativa al primo scaglione di reddito. Infine, altri provvedimenti in materia fiscale hanno ridotto l'IVA sui biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive e l'imposta sulla fornitura del metano per il riscaldamento degli impianti sportivi.

In Commissione, inoltre, si è provveduto a coordinare il testo con altre disposizioni intervenute nel frattempo, quali il decreto legislativo n. 368 del 1998, recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, che trasferisce le competenze in materia di sport a quella amministrazione, e il decreto legislativo n. 242 del 1999 di riordino del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il progetto di legge al nostro esame presenta le seguenti linee principali: il ruolo centrale dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi che il Comitato olimpico nazionale italiano, sulla base di criteri predefiniti, rilascia alle società ed alle associazioni sportive; la valorizzazione del ruolo sociale, nella propria comunità, delle società ed associazioni sportive, mediante la previsione di forme di collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche finalizzate alla gestione degli impianti sportivi esistenti; l'ausilio alle società e alle associazioni sportive, mediante l'istituzione di un fondo per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, al miglioramento e all'acquisto di impianti sportivi da parte dei predetti enti; il riconoscimento e la regolamentazione del ruolo degli enti di promozione sportiva nella promozione di organizzazione di attività fisico-sportive.

Il progetto di legge, nel testo unificato licenziato per l'Assemblea dalla VII Commissione, si articola in tre capi rispettivamente dedicati all'ordinamento delle so-

cietà e delle associazioni sportive dilettantistiche, all'attività delle medesime e agli enti di promozione sportiva.

L'articolo 1 definisce la società o l'associazione sportiva dilettantistica, quale soggetto riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, che abbia per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro — ivi compresa l'organizzazione di attività didattiche concernenti l'esercizio dello sport — e che non inquadri atleti professionisti ai sensi delle vigenti leggi. Al comma 2 si stabilisce che la Repubblica riconosce l'utilità sociale delle società e delle associazioni in oggetto, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e la diffusione, ritenendo che la più ampia diffusione della pratica sportiva costituisca fattore di promozione umana e di progresso civile.

L'articolo 2 assoggetta gli enti sportivi alle norme vigenti in materia di sport e definisce e individua le forme giuridiche che essi possono assumere: associazione non riconosciuta sottoposta alla disciplina di cui agli articoli da 36 a 38 del codice civile; associazione riconosciuta e quindi con personalità giuridica, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli da 14 a 35 del codice civile; società cooperativa a responsabilità limitata; società a responsabilità limitata.

A questo proposito vorrei anticipare la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2 con quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre scorso. Tale provvedimento, che regola i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, contiene disposizioni abrogative di alcuni articoli del codice civile ed entrerà in vigore il 22 dicembre.

Il comma 4 regola l'atto costitutivo e lo statuto delle società e delle associazioni sportive che dovranno comunque prevedere una serie di indicazioni, tra le quali assumono particolare rilievo quelle relative all'oggetto sociale, che dovrà in ogni caso essere rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di

attività sportiva con espressa esclusione di ogni scopo di lucro e l'obbligo di integrale reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva, secondo il modello in origine adottato con la legge n. 91 del 1981 anche per le società professionistiche. La lettera *i*) del comma 4 prevede espressamente il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Nell'articolo 2, come altrove nel testo, si tiene conto delle particolari competenze attribuite in materia di sport alla provincia autonoma di Bolzano; si tengono altresì ferme le particolari disposizioni che disciplinano i gruppi sportivi delle Forze armate, delle forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 regola il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche — condizione indispensabile per l'applicazione alle stesse delle disposizioni contenute nel provvedimento — affidato al CONI il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di criteri e modalità generali definiti dal proprio consiglio nazionale ed approvati dal ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello delle finanze. Su delega del CONI (alla cui giunta esecutiva sono comunque rimessi gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di diniego), il riconoscimento può essere conferito dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva. Possono ottenere il riconoscimento come società o associazioni sportive i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 disciplina le modalità di affiliazione di questi soggetti ad una o più delle federazioni sportive nazionali del CONI (o in mancanza al CONI stesso) ovvero ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con l'articolo 5 si istituisce presso il CONI il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. L'iscrizione al registro ha luogo d'ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi.

Il registro è suddiviso in distinte sezioni per le associazioni non riconosciute, per quelle riconosciute, per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro sono definite con deliberazione del consiglio nazionale del CONI, sottoposta all'approvazione del ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 6 si occupa dell'attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sportive dilettantistiche che ne facciano richiesta, delegando al presidente della regione il compito di effettuare il riconoscimento previsto dall'articolo 12 del codice civile, con l'evidente scopo di semplificare le procedure. Anche qui sarà necessario coordinare il testo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi di commissariamento, per il caso di irregolare funzionamento della società o associazione sportiva dilettantistica, nonché il procedimento di liquidazione. Si stabilisce, infatti, che spetta alla federazione sportiva nazionale o all'ente di promozione sportiva che hanno concesso l'affiliazione oppure direttamente al CONI, nel caso non vi sia stata affiliazione, nominare un commissario per un periodo massimo di un anno, mentre, per le associazioni non riconosciute, la nomina del commissario può essere provocata anche dall'iniziativa di almeno un terzo degli associati. Nei casi di gravi irregolarità di gestione, può essere invece chiesta al tribunale la messa in liquidazione della società o associazione; l'iniziativa spetta anche in questa ipotesi alla federazione sportiva nazionale o all'ente di promozione che ha concesso l'affiliazione, oppure al CONI. L'eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione è attribuito al CONI, che lo destina al fondo di garanzia di cui all'articolo 10.

Nei confronti degli amministratori delle società o associazioni gravemente insolventi o poste in liquidazione o alle quali sia revocato il riconoscimento, è prevista la sanzione della inibizione a

ricoprire cariche sportive, per un periodo non superiore a dieci anni; la sanzione è disposta dal ministro per i beni e le attività culturali, su conforme proposta del CONI.

L'articolo 8 prevede per tutte le società ed associazioni (comprese quelle prive di personalità giuridica) la possibilità di ottenere l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, sulla base di apposite convenzioni, da parte degli enti locali. La gestione può essere esercitata tramite società di capitali costituite, ai sensi della legislazione sulle autonomie locali, con la partecipazione dell'ente e di una o più società o associazioni sportive dilettantistiche. Anche gli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso comune o in comune limitrofo, fatte comunque salve le esigenze scolastiche.

Sono espressamente richiamate le disposizioni (articolo 96 del testo unico in materia di istruzione e articolo 12 della legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica) che già prevedono la stipulazione di convenzioni a tal fine. Per l'uso degli impianti universitari è necessario il parere dell'apposito comitato per la gestione degli impianti sportivi costituito presso ogni università ai sensi della legge n. 394 del 1997.

L'articolo 9, invece, intende semplificare le procedure di autorizzazione per le prestazioni, a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, dei dipendenti pubblici nell'ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. La norma intende evidentemente superare gli ostacoli che dipendenti pubblici (come, ad esempio, gli insegnanti di educazione fisica) possono incontrare nel partecipare alle attività delle associazioni sportive per effetto delle norme sulle incompatibilità.

Con l'articolo 10, si istituisce un fondo di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui contratti dalle società ed associazioni per la costruzione, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, al fine di promuovere la realizzazione di nuovi impianti da parte delle società ed

associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La gestione e l'amministrazione del fondo è affidata all'Istituto per il credito sportivo; il suo funzionamento sarà disciplinato da un regolamento ministeriale da adottare con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del consiglio nazionale de CONI.

Il Fondo sarà alimentato con l'importo annuale dei premi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI colpiti da decadenza (in quanto non ritirati dai vincitori) ed introitati dall'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, e con eventuali residui attivi risultanti dalla liquidazione delle società o associazioni sportive dilettantistiche.

L'articolo 11 detta la definizione degli enti di promozione sportiva per le associazioni di rilievo nazionale che abbiano per fine istituzionale esclusivamente la promozione e la organizzazione di attività fisiosportive con finalità ricreative e formative ed agonistiche.

Con l'articolo 12 si regola il riconoscimento di questi enti affidandolo al CONI. Per il riconoscimento, che comporta l'iscrizione in un apposito registro, gli enti debbono essere in possesso di requisiti, da verificare annualmente, quali: essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato; avere statuto che preveda l'assenza di fini di lucro e garantisca l'osservanza della democrazia interna; avere una presenza organizzata in almeno dieci regioni; avere un numero di società o associazioni affiliate non inferiore a 500, con un minimo di 100 mila iscritti; svolgere attività da almeno tre anni e tenere annualmente almeno dieci eventi sportivi interprovinciali.

In via transitoria, la qualifica è riconosciuta alle associazioni già in possesso del riconoscimento di ente di promozione sportiva. Entro il termine di due anni, tuttavia, anche tali associazioni dovranno conseguire tutti i requisiti. Per gli enti di promozione sportiva che siano espressione

di minoranze linguistiche tutelate, presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta, sono previsti requisiti in parte diversi. È, inoltre, fatta salva la specifica situazione del centro universitario sportivo italiano che gode di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 770 del 1968.

L'articolo 13 individua le modalità di finanziamento degli enti di promozione sportiva, per i quali si prevede un contributo annuale del CONI non inferiore all'1,5 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici (al netto della quota dovuta all'erario), oltre che delle entrate proprie degli enti.

L'articolo 14 stabilisce che gli enti presentino ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, la cui approvazione è condizione per l'erogazione dei contributi. Il CONI potrà svolgere accertamenti sull'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità istituzionali degli enti e, in caso di irregolarità, potrà sospendere l'erogazione del contributo e adottare le misure del caso, ivi compresa la revoca del riconoscimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Aracu. Ne ha facoltà.

SABATINO ARACU. Presidente, sono ormai quattro anni che è iniziato l'esame di questo provvedimento che speriamo giunga presto ad approvazione e che possa risolvere le problematiche delle società sportive. L'iter è stato molto sofferto; si sono effettuate circa ventuno sedute e forse si sono persi alcuni mesi.

Negli ultimi quattro anni lo sport è cambiato; l'intento iniziale della legge era di riconoscere più valore alle società sportive e di offrire finanziamenti diversi.

Condivido in pieno le parole del relatore relativamente allo spirito di volontariato; aggiungerei che le società sportive sono state vere e proprie palestre di vita che hanno tolto i giovani dalla strada. La fondamentale educazione allo sport è, infatti, un deterrente importante contro la droga e tante altre tentazioni che i giovani incontrano tutti i giorni per la strada. Proprio per questo motivo, ritengo che non debba essere sottovalutata l'attenzione che migliaia di sportivi rivolgono a questo provvedimento. Dobbiamo sapere, sicuramente e ponderatamente, quel che stiamo facendo.

Ringrazio il relatore, onorevole Mauro, perché in questi quattro anni si è adoperato al meglio per portare avanti l'iter di questo provvedimento e perché ha più volte sollecitato il raggiungimento di intese per risolvere determinate problematiche. Devo dire, però, che — non per colpa sua — non vi sono ancora le condizioni per varare una buona legge; secondo me, infatti, stiamo partorendo un provvedimento che non riuscirà a risolvere i problemi delle società sportive dilettantistiche.

Quando parliamo di società sportive è bene chiarire anche all'opinione pubblica di cosa si tratti: se pensiamo alle società professionistiche, dove girano miliardi, manager, eccetera, non abbiamo capito nulla ed è inutile essere qui perché non è questo il caso. Stiamo parlando, invece, di associazioni di volontariato, dove il padre di famiglia spesso è addirittura dirigente o presidente di una società che annovera trenta, quaranta, cinquanta bambini che praticano la ginnastica, l'atletica, il pattinaggio, il tiro a volo, il tiro con l'arco, la pallavolo, tanti altri sport cosiddetti minori ma che minori non sono, perché insieme, probabilmente, rappresentano numericamente in Italia la maggior parte dello sport, compreso il calcio. È vero, infatti, che nel calcio vi sono i grandi numeri, ma pensate anche alle squadre di Palestrina o di Pratola Peligna, ossia dei piccoli centri dove le società sono costi-

tuite da volontari che spesso ricorrono alla propria tasca per cercare di fare andare avanti la società stessa.

Questo è il quadro di persone che finiscono il lavoro, vanno in palestra o in pista e tentano di assemblare al meglio una squadra per togliere i giovani dalla strada ed educarli ad una vita diversa; lo sport e l'educazione di squadra sono cose bellissime, che significano responsabilità e lealtà. La voglia di vincere e l'educazione a perdere nel rispetto delle regole sono valori dai quali credo che lo Stato non debba prescindere.

In questi anni, però, sono avvenute molte cose. A mio avviso, questo provvedimento, che doveva servire a concedere agevolazioni fiscali, a sburocratizzare, a snellire le attività dell'operaio oggi presidente o dirigente di una società sportiva dilettantistica, nel testo attuale non persegue più tali fini. Infatti, è rimasto un testo frutto di molti dibattiti, voluto fortemente dalla maggioranza soltanto su alcuni punti sui quali, però, non si è riusciti « a chiudere » più di tanto.

Più di una volta abbiamo cercato di dare il nostro contributo fattivo; in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri no. Il dibattito è normale, è il sale della democrazia: nella dialettica abbiamo partorito un provvedimento che presenta ancora molte lacune.

In questi anni lo sport ha subito un mutamento enorme, totale, che ha sconvolto l'attività sportiva in genere, l'organizzazione sportiva. Anzitutto, la crisi economica che in questi anni ha interessato il paese si è abbattuta sullo sport in maniera violenta; pensate alla crisi delle giocate sportive. Ricordo che in Italia, fino a pochi anni fa, « il gioco » era il Totocalcio; ogni tanto si sentiva parlare della lotteria di Capodanno, del lotto (seppure importante), ma in sostanza si giocava al Totocalcio. Si trattava della forma di finanziamento dello sport italiano, che ha consentito a quest'ultimo molti benefici e l'autonomia; lo sport si sovvenzionava e riusciva anche a sovvenzionare. Ricordo che una parte degli introiti veniva destinata al credito sportivo per la realizza-

zione degli impianti, mentre un'altra grossa fetta era destinata all'erario, che non ha mai rimesso soldi, ma ha sempre ricevuto, anche dalle organizzazioni sportive. Si è trattato di un modello, sia pure con molte lacune (pertanto da sistemare in molte parti), che comunque ha prodotto risultati. Cosa voleva dire questa « produzione »? Voleva dire dare finanziamenti, ma soprattutto in funzione delle società sportive! Vi erano dei finanziamenti come i « premi CONI », in base ai quali venivano distribuiti svariati miliardi in ogni regione a quelle società sportive dilettantistiche che « producevano » i campioni del mondo a livello dilettantistico, i campioni d'Europa, i primatisti mondiali. Oggi quelle società non hanno più una lira! Quelle federazioni non hanno più soldi e, di conseguenza, non li hanno più neanche le società sportive.

Dobbiamo però sottolineare il fatto che in questi anni lo Stato è stato assente. Si è infatti visto questo declino, ma mai nessuno ha inteso metterci « una pezza »! Non solo, ma probabilmente questo declino è stato voluto; anzi — lo dico con sicurezza e disponendo di prove — lo Stato ha fatto concorrenza al Totocalcio, nel senso che ha creato altre lotterie per mettere in difficoltà e in crisi la forma di finanziamento dello sport italiano. Tuttavia, non ha messo in crisi solo un apparato che si voleva probabilmente distruggere e abbattere come quello del CONI così come è strutturato, ma ha messo in crisi direttamente le società sportive; infatti, i contributi dei « premi CONI » e quelli delle federazioni sportive non sono più pervenuti alle società, perché non vi erano più fondi! È importantissimo rilevare questo dato perché dobbiamo sapere che cosa vogliono le società sportive.

Ringrazio il relatore e credo che abbia ragione quando afferma che le società si attendono un quadro giuridico certo. Allo stato attuale, però, esse non si aspettano tanto un quadro giuridico certo, perché i responsabili delle società dilettantistiche ed i dirigenti volontari hanno voglia di smettere e di abbandonare l'attività. Probabilmente, rimangono quei dirigenti che

amano veramente i ragazzi e che vogliono offrire loro una possibilità! Questo è preoccupante! Le società dilettantistiche si aspettano da noi provvedimenti che consentano loro sia di poter andare avanti sia di ritrovare l'entusiasmo per continuare a togliere i ragazzi dalle strade facendo svolgere loro un'attività sportiva. Devo purtroppo rilevare che nel provvedimento in esame di questi provvedimenti e di quelle misure non ve ne sono!

A ciò si aggiunge che ultimamente è stato emanato anche il cosiddetto decreto Melandri, che ha continuato a modificare sostanzialmente l'intero ordinamento sportivo, gravando di ulteriori problemi vuoi le federazioni vuoi le società sportive.

Perché dico questo? Siamo tutti d'accordo che oggi abbiamo modificato il contenuto delle federazioni sportive che, da soggetti pubblici, sono diventate soggetti privati. Lo auspicavamo tutti, perché comunque sia si chiedeva una forma di privatizzazione per sburocratizzare e per accelerare le procedure burocratiche; tuttavia, non chiedevamo di trasformare le federazioni sportive da soggetti di diritto pubblico a soggetti di diritto privato come se fossero semplici società a responsabilità limitata o società per azioni. In realtà, si è proceduto proprio in questa direzione. Sarebbe stato invece necessario predisporre una legge in grado di risolvere quei problemi.

Cosa intendo dire? Nel caso in cui una federazione viene trasformata in un soggetto di diritto privato siamo obbligati ogni anno a fare un'assemblea di tutti gli associati: è vero che abbiamo allargato il diritto di voto anche gli atleti (siamo d'accordo, lo abbiamo auspicato) e che abbiamo fatto altrettanto per tutti i tecnici (siamo d'accordo e lo abbiamo auspicato), ma obbligare tutti a partecipare ad una riunione fiume ogni anno vuol dire per una federazione — e quindi per le società sportive — spendere decine, per non dire centinaia di milioni e ogni società dovrà tirare fuori dalle tasche i propri «soldini». Ma queste società non sanno dove prenderli! Vi è anche il rischio della paralisi dello sport perché mi

sono reso conto che, se le federazioni non trovano i fondi per pagare il soggiorno a tutti i delegati, agli atleti e ai tecnici, nessuno si presenta a quell'assemblea o lo fanno solo in pochi!

Queste sono le aspettative delle società che vogliono sapere come risolvere questi problemi e lo vuole sapere tutto il mondo sportivo! Ribadisco che creare problemi alle federazioni sportive vuol dire creare problemi direttamente alle società sportive!

Si tratta di un decreto nato — per delega, perché non era una legge votata qui in Parlamento — sulla spinta e sullo spirito della legge Bassanini: quelli di snellire e di risparmiare! Esso, invece, va esattamente nella direzione opposta. Purtroppo ora c'è e, poiché le regole vanno rispettate, le rispetteremo, anche se quando si fanno le regole, sarebbe più opportuno e coscienzioso farle in funzione degli utenti e non di obiettivi politici, di schieramento o dei partiti. Le società sportive si aspettano un aiuto nella gestione degli impianti sportivi. Nel testo se ne parla, ma lo hanno già.

Questa legge, così com'è, non risolve niente. Noi riteniamo che gli impianti possano essere gestiti dalle società sportive, ma questo accade anche oggi. Dunque, non sta cambiando nulla. È tutto esattamente come prima. Quindi, questa legge non introduce alcuna novità: dov'è l'agevolazione per accedere agli impianti scolastici? È vero che vi è la previsione di una possibilità, ma vi era anche prima. Occorreva, invece, introdurre un principio chiaro.

Gli impianti scolastici il pomeriggio e la sera sono vuoti per ore mentre le società sportive non sanno dove andare. Scrivere che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici possono essere posti a loro disposizione non risolve il problema, perché, in ogni caso, domani come già oggi e prima, le associazioni sportive devono andare a discutere con il preside dell'opportunità e della possibilità di poter usufruire di questi impianti.

Per quanto riguarda i rapporti con la scuola, se vogliamo società sportive mo-

derne, se abbiamo detto che la società sportiva è una palestra di vita, che è una scuola (vi posso garantire che ci sono atleti bambini che hanno più fiducia dell'allenatore che del maestro di scuola, ma non perché il maestro non sia bravo, ma perché è normale che lo sport attiri moltissimo il ragazzo che vede nel suo allenatore il *mister*, di cui ha piena fiducia), che è un punto fondamentale nella società italiana, non è possibile fare a meno di un rapporto diretto e privilegiato tra le società sportive e la scuola. Non parlo di un rapporto con le federazioni, ma di un rapporto diretto con le società sportive. Esse devono e possono interagire con la scuola con scambi e con sinergia, infatti non è possibile centralizzare tutto, ma ogni città e ogni paese ha le sue problematiche.

È vero che i rapporti fiscali, che sono alla base di tutto, sono stati stralciati — come ha detto il relatore — in un collegato alla finanziaria (la cosiddetta legge n. 342 del 2000) e che la previsione è stata portata a 360 milioni (consentiteci di dire che abbiamo tutti fatto uno sforzo e credo anche che l'opposizione si sia battuta fino a provocare l'interruzione dei lavori, per questo obiettivo, sul quale puntavamo). Questi 360 milioni hanno rappresentato un innalzamento della cifra iniziale di 130 milioni, ma il problema è che la massa delle società non arriva a 360 milioni.

Le società sportive aspettano un provvedimento radicale: è troppo comodo dire che le società sportive sono una palestra di vita e che ci sono milioni di giovani, che c'è di tutto, che probabilmente è l'associazionismo più consistente della nostra società, ma poi, quando si tratta di concedere le sponsorizzazioni alle società sportive per farle vivere, nascono i problemi. Nessuna azienda investe più nello sport, tranne nel calcio di serie A e di serie B. Nessuno ha interesse a sponsorizzare la piccola squadra del pallavolo Sulmona oppure dell'hockey Avezzano. Questa è la verità. E non va bene, perché a monte non sono previste misure di defiscalizzazione per gli utenti, cioè per gli investitori che scegliessero di fare promo-

zione non in una televisione locale, non su un giornale, ma attraverso il veicolo delle società sportive.

Se lo sport è così importante, per quale motivo non concediamo questo tipo di agevolazione? Per quale motivo le società sportive non dovrebbero assomigliare alle associazioni culturali nelle quali si può investire tranquillamente, usufruendo di defiscalizzazioni? Quando lo si fa nelle società sportive, questo non è possibile. Lo so che mi si dirà che probabilmente ci sono società sportive che fanno fatture più alte — questo è quello che è stato detto —, ma io chiedo: solo le società sportive possono fare fatture più alte? E gli altri no?

Non si può non aiutare una parte della società perché si ipotizza che si possano fare degli imbrogli. Dobbiamo trovare il modo per non far fare gli imbrogli, che è una cosa ben diversa, altrimenti non riusciremo a risolvere i problemi. L'abrogazione della legge n. 133 (anche se la legge n. 342 ha portato dei vantaggi) ha fatto venir meno alcune norme e addirittura ha ridotto l'attività delle società sportive.

Pensate che oggi, a livello di rimborso forfettario, viene dato tutto al tecnico e all'atleta: ebbene, forse non si conosce la realtà delle società sportive. Da una parte, si prevede la defiscalizzazione di una parte delle spese per l'organizzazione sportiva, dall'altra parte si pone il problema che, quando si organizzano manifestazioni sportive dilettantistiche (per esempio, il campionato italiano di ciclismo, di atletica o di altri sport minori), molti volontari occasionali lavorano per mesi. Una volta, era previsto per legge che si potesse dare a queste persone un rimborso forfettario fino a 90 mila lire, e non stiamo parlando dei miliardi del calcio! Quando per il calcio si sono dovuti definire provvedimenti per defiscalizzare i biglietti d'ingresso, vi è stata una grande velocità, per società professionistiche con scopo di lucro: non ho nulla contro di esse — ci mancherebbe altro! — ma non capisco perché, a maggior ragione, non si intervenga in maniera più incisiva per le società dilettantistiche.

Per questo vogliamo batterci, al fine di risolvere i problemi esistenti. Qualcuno dirà che la legge fino ad oggi non è stata approvata perché l'abbiamo osteggiata: noi non abbiamo osteggiato niente, tutti sappiamo che la maggioranza, quando ha voluto, ha fatto passare di tutto in maniera rapidissima un Parlamento mentre, quando è stato necessario, si sono emanati decreti-legge per continuare a tirare dritto come palle di cannone ! Oggi, non va bene: immaginate che vi sono stati momenti in cui l'iter del provvedimento è stato fermo per la bellezza di quindici mesi, senza mai una convocazione sul tema ! Oggi, ci troviamo con il provvedimento che viene esaminato in aula — ma solo l'altro giorno l'ho saputo — senza neanche un dibattito in Commissione: non si riescono a risolvere i problemi se non si ha voglia di far partecipare tutto il Parlamento ! Ma partecipare non significa dare contentini, anche perché il contentino che chiediamo noi è risolvere i problemi veri delle società sportive.

Le società hanno solo oneri e con questo provvedimento abbiamo aumentato gli oneri ! Vi faccio qualche esempio: per essere società sportiva riconosciuta, occorrono la dichiarazione del patrimonio e la prova dei mezzi finanziari; il collegio sindacale che prima non esisteva; la liquidazione ed il commissariamento. Tutto giusto, se ci riferiamo a società vere, come le società commerciali, ma immaginate che diamo al ministro della cultura la possibilità di inibire colui che ha portato avanti una società sportiva, non ce l'ha fatta e pertanto la società è fallita !

Chiedo, allora: quando mai penserà l'operaio Persichetti di fare ancora il dirigente di una società sportiva ? Chi sarà quel pazzo che accetterà di rischiare di essere inibito per dieci anni se la società andrà male, dopo che ci ha rimesso metà dello stipendio ? Non so se ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con le società sportive e delle caratteristiche che esse hanno ! La mia paura è che non lo sappiamo: perché per la sanità, per la

quale dovevamo risolvere determinati problemi, grazie a Dio e io dico anche grazie all'opposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Aracu, deve concludere.

SABATINO ARACU. Signor Presidente, ancora cinque minuti e concludo.

PRESIDENTE. Se facessimo tre minuti, forse sarebbe più rispettoso del regolamento !

SABATINO ARACU. Abbiamo risolto una parte dei problemi dell'antidoping, non come volevamo noi, però almeno abbiamo fatto qualcosa: l'antidoping viene giustamente tolto alla competenza del CONI ed affidato alla competenza della sanità. Ma, rispetto ai ticket sanitari, un ragazzo, per fare sport e attività agonistica, deve pagare 70 mila lire: questo è il diritto di fare sport a livello agonistico e dilettantistico ! Qual è il problema fiscale ? Il problema principale è che bisogna valutare la differenza tra società sportive: esiste la società sportiva dilettantistica agonistica, che produce atleti ed investe tutti i giorni, e la società sportiva ricreativa. Mi spiego meglio: la palestra Big Jim di Pescara, per frequentare la quale una persona della mia età paga una quota mensile, non ha bisogno delle defiscalizzazioni, ma una società che investe sugli atleti ne ha bisogno. Questo provvedimento manca proprio della distinzione che ho ricordato. Vi è un guazzabuglio per cui, probabilmente, determinate iniziative non vengono assunte perché si devono accontentare tutti nella stessa maniera e ciò non è più possibile.

Siamo alla vigilia di una conferenza nazionale sullo sport, convocata in una settimana (nemmeno una riunione di condominio si convoca in una settimana), in concomitanza con il provvedimento in discussione; per fortuna, ho saputo che, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito, grazie agli appelli diffusi, di rinviare l'esame dello stesso. Siamo stati fermi mesi, anni, e in questi

giorni si pensa di discutere di tutto ciò che concerne lo sport, ma non abbiamo il dono dell'ubiquità. Pertanto, faremo di tutto per far approvare il provvedimento in discussione, tuttavia desideriamo ricordare al relatore e alla maggioranza che abbiamo bisogno di una legge che risolva serenamente i problemi delle società sportive. Da parte nostra faremo il possibile per emendare, discutere il provvedimento affinché si trovino soluzioni positive e non solo propagandistiche, per affermare che si è varata una legge per le società sportive dilettantistiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vignali. Ne ha facoltà.

ADRIANO VIGNALI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, è vero che lo sport è cambiato molto in questi quattro anni e mezzo, da quando sono state presentate le prime proposte di legge della legislatura, ma ciò che non è cambiato, ahimè, nemmeno nel dibattito in corso, è lo scenario del film che stiamo vedendo. Infatti, il collega Aracu, dopo aver solennemente proclamato che la sua parte farà di tutto per far approvare il provvedimento, definendo costruttivo l'apporto del relatore, lo ha smontato pezzo per pezzo, affermando in conclusione che questo provvedimento non è quello realmente necessario per lo sport italiano e per le associazioni e gli enti di promozione sportiva. Coloro che hanno seguito l'attività in Commissione, ed anche in sede di Comitato dei nove, sanno bene che questa è la linea di sempre.

Da questo punto di vista, devo dire che il mio parere è diametralmente opposto a quello del collega Aracu; anch'io ritengo che vi siano problemi rispetto al fatto che la conferenza nazionale dello sport si svolga contemporaneamente al nostro lavoro di Commissione e di Assemblea, ma proprio per questo sono convinto, al contrario, che occorra andare avanti e farlo speditamente perché, appunto, abbiamo già troppo tempo alle spalle e troppi impegni disattesi nei confronti del settore.

Ritengo, invece, che possiamo soffermarci su alcune delle affermazioni che sono state fatte nel corso dell'audizione di giovedì scorso (e consegnate in una memoria) da parte del coordinamento delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti di promozione sportiva. All'interno dello stesso vi sono autorevoli rappresentanze, che dal punto di vista politico fanno riferimento all'opposizione, che affermano che il provvedimento debba essere varato ed anche in tempi brevi, anche se, al contrario dei vini di qualità, le leggi invecchiando non migliorano. Non migliorano perché, se è vero che alcune parti del provvedimento sono state stralciate e sono state inserite nel collegato fiscale — noi stessi nelle more della discussione abbiamo auspicato che ciò avvenisse —, se è vero che è stato compiuto un piccolo passo inserendo un emendamento nella finanziaria, è anche vero che sono stati respinti dal Governo altri due emendamenti che mi sembravano ragionevoli. Mi auguro che siano stati reconsiderati in questi giorni — al Senato la finanziaria è in dirittura d'arrivo — perché coglievano due punti importanti: l'aspetto della deburocratizzazione e il problema degli impegni economici delle società sportive. Certamente, sul secondo dei suddetti emendamenti, riguardante il cosiddetto «sport per tutti», la posizione del coordinamento è molto chiara: si è fuori dal discorso perché non si riconosce un'autorità diversa in taluni ambiti. Si tratterà, quindi, di ripensare le norme su tale terreno.

Vi sono poi altri aspetti molto importanti che riguardano il capitolo delle norme in materia di impiantistica sportiva, che costituivano un'ipotesi di una bozza di disegno di legge del Governo. Il coordinamento afferma a tale riguardo: poiché siamo alla scadenza della legislatura, si proceda pure attraverso il decreto, ma ciò permetta di utilizzare una serie non indifferente di risorse economiche che certo vanno a favore dello sport italiano.

Per quanto riguarda poi la dialettica politica all'interno della Camera su questo

provvedimento, ovviamente penso siano possibili alcune modifiche e noi stessi abbiamo presentato alcuni emendamenti. Tuttavia, siccome nessuno deve pensare che gli altri sono più stupidi di quello che normalmente è legittimo aspettarsi, è chiaro che, se la mole di emendamenti sarà molto elevata, ciò vorrà dire che, al di là delle parole, l'intento politico è quello di affossare e non di portare avanti la legge, cosa che, per altro verso, si nega.

Da questo punto di vista vi è certamente un problema di risorse, ma contemporaneamente vi è il problema del quadro legislativo, della trasparenza che solo la legge può assicurare, perché è chiaro che le associazioni sportive o gli enti, che vivono di quel volontariato cui faceva riferimento poco fa l'onorevole Aracu, evidentemente non hanno nulla da temere da una legge del genere, che anzi in qualche modo dà loro certezze e garanzie: poi si farà insieme la battaglia per ottenere più risorse. Quindi, è naturale che alcune modifiche possano essere introdotte, ma la loro quantità e il loro spessore devono essere tali da non affossare definitivamente la legge.

Le ultime due cose che voglio dire riguardano la questione che costituisce, per così dire, il punto dolente dell'intervento dell'onorevole Aracu, cioè la riforma del CONI. È vero che ad uno sport iperprofessionistico, sempre più ricco di risorse, fa riscontro uno sport di carattere più popolare che rischia di avere sempre più problemi dal punto di vista burocratico e delle risorse. Ma evidentemente questo è un problema di riequilibrio di cui si deve far carico lo Stato, ma certamente anche il CONI.

Da questo punto di vista la soluzione va trovata insieme, ma dicendo molto chiaramente due cose. In uno dei passaggi del suo intervento il collega Aracu ha detto che lo Stato vuole sfasciare il CONI. Non è così: quel decreto non rappresenta lo sfascio del CONI, bensì, da un lato, rappresenta un problema di democratizzazione del CONI, attraverso la partecipazione degli atleti e dei tecnici, e, dall'altro, costituisce un processo di riforma

di un impianto legislativo che risale al 1942 e che, quindi, in qualche modo prende atto dei cambiamenti avvenuti.

Darò una grossa delusione all'onorevole Aracu, ma io, che sono un inveterato statalista, sono anche convinto che, come avviene in altri paesi europei di segno politico anche diverso, lo Stato non lederebbe assolutamente l'autonomia e l'autorganizzazione dello sport se avesse strumenti più efficaci e pertinenti che non quello di semplice vigilanza che la legge gli consente.

Anche senza toccare questo impianto legislativo, è evidente che occorre favorire taluni processi. Da questo punto di vista il riferimento ad un'assemblea annuale che costerebbe molto, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'impegno, mi induce a dire, un po' polemicamente, che la democrazia costa un po' di soldi e a volte determina lungaggini ma talvolta, caro collega Aracu, i metodi non democratici assicurano corruzione e poca trasparenza. Ma lo sport italiano ha bisogno di maggiore trasparenza e in taluni settori di minore corruzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riva. Ne ha facoltà.

LAMBERTO RIVA. Signor Presidente, saluto con soddisfazione la discussione in Assemblea del testo unificato sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva il cui iter ha avuto inizio nel maggio 1997 con la discussione generale in Commissione, testo che rappresenta la sintesi di un disegno di legge ministeriale del 26 novembre 1996 e di varie proposte di legge di diversi gruppi parlamentari, che lo hanno preceduto e seguito. Esso cerca per la prima volta di fornire risposte concrete al fenomeno dello sport dilettantistico che, soprattutto per il settore giovanile, svolge una insostituibile funzione educativa e sociale; raccoglie e cerca di portare a sintesi una forte spinta che viene dal mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo, di quello che io chiamerei lo sport di base o lo sport per tutti. Il testo

è salutato da tutti i fautori dello sport per tutti come la legge fondamentale sullo sport dilettantistico perché, completando il disegno istituzionale, offre riconoscimento e sostegno alle società sportive dilettantistiche, aggiungendo finalmente l'anello mancante al quadro di riferimento dello sport.

Dalle numerose audizioni, anche recenti, abbiamo ricavato alcune indicazioni utilissime. Innanzitutto occorre garantire l'autonomia del mondo sportivo e le funzioni proprie delle autonomie locali, come tenta di fare questo provvedimento; in secondo luogo, si deve garantire e promuovere lo sport per tutti, a partire dalla scuola, comprese le elementari, alla terza e quarta età nonché alle persone portatrici di handicap, a favore delle quali la finanziaria di quest'anno prevede alcune misure.

A tal fine il Governo ed il Parlamento devono predisporre una legislazione chiara e snella senza tralasciare la funzione di controllo e ispettiva, ma con rispetto delle autonomie e nella consapevolezza dei propri limiti. La legge che si sta per varare assicura regole chiare e trasparenti, sostegno finanziario e tutela della salute.

Un'attenzione particolare va agli enti di promozione sportiva a cui sono state mosse critiche e rispetto ai quali sono state manifestate preoccupazioni da molte parti, sia politiche che del mondo dello sport, nonché da parte degli stessi responsabili degli enti, preoccupati, alcuni, di ricevere svantaggi da questa legge, altri, che non fosse ben compresa la loro importante funzione educativa e sociale. Al riguardo ritengo che per la maggior parte gli enti di promozione siano nati come organizzazione spontanee di partecipazione della base allo sport e che abbiano avuto una grande funzione sociale ed educativa. Inoltre, la maggior parte delle persone che pratica sport è tesserata con le società affiliate ad enti di promozione sportiva. Tali società hanno svolto una funzione, come dicevo, sociale

ed educativa evitando che i ragazzi finissero direttamente nell'agonismo esasperato, che in sé è un fatto negativo.

Recentemente è emersa l'esigenza di una regolamentazione più chiara e precisa degli enti di promozione sportiva, per eliminare le distorsioni e promuovere gli enti che lavorano seriamente. Al riguardo, siamo tutti d'accordo e ritengo che con il provvedimento in esame si possano introdurre nuove norme per l'annessione degli enti che li valorizzino, ma che dettino anche criteri nuovi, non solo quantitativi, ma anche di carattere qualitativo.

Il problema della tutela della salute merita qualche sottolineatura. È un problema che sta molto a cuore al sottoscritto, che ha introdotto al riguardo un corposo emendamento che, però, non è stato approvato in quanto la XII Commissione stava già affrontando il problema; la materia è stata sostanzialmente regolata con la legge antidoping, approvata definitivamente dal Senato. Restano altri aspetti del problema, che sono di competenza della regione e che stanno trovando alcune risposte anche nella legge finanziaria per il 2001, con riferimento alle visite di idoneità e ai ticket. Ciò risponde, in parte, anche a quanto affermato dall'onorevole Aracu.

Quanto al regime fiscale e tributario, come ha ben affermato il relatore, nonché con riferimento ai rapporti di lavoro interni alle società dilettantistiche e ai prestatori d'opera volontari o addetti a piccole mansioni, tali istanze sono state recepite nella legge 13 maggio 1999, n. 133, modificata dalla recente legge n. 342 del 21 novembre scorso. È stato recentemente approvato ed è ora all'approvazione della Corte dei conti il nuovo ordinamento dell'istituto sul credito sportivo, che interessa le realtà del dilettantismo e che sarà da esse ben accolto. D'altra parte, esso è richiamato anche nel provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 13 del testo di legge rappresenta una buona base per il finanziamento degli enti di promozione sportiva, ma è senz'altro suscettibile di miglioramento. Dunque, la legge che an-

dremo a varare — si spera con la collaborazione attiva di tutti i gruppi — recependo le istanze del mondo dello sport dilettantistico e delle autonomie locali, è una tappa importantissima per mettere in piedi un modello dello sport che può dirsi tipicamente europeo, oltre che italiano: è un modello che tiene insieme l'alta prestazione e la pratica dello sport da parte di tutti, dando corpo (dal punto di vista istituzionale) allo sport come nuovo diritto di cittadinanza.

La conferenza nazionale dello sport, che si svolgerà nei prossimi giorni e che speriamo di poter frequentare, potrà portare nuovi tasselli per completare il mosaico istituzionale, in modo che lo sport italiano sia finalmente messo in condizione di camminare sulle sue gambe.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 769)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mauro.

MASSIMO MAURO, Relatore. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ricordare che il quadro fiscale è stato stralciato ed è divenuto già legge; di ciò ringrazio la Commissione perché abbiamo avuto una buona intuizione a capire che l'iter del provvedimento sarebbe stato lungo e, dunque, ci si è assicurati che almeno le agevolazioni fiscali giungessero al settore dilettantistico. Si tratta di un risultato incontrovertibile, testimoniato dal fatto che i dirigenti del settore dilettantistico hanno ringraziato il Parlamento (tanto l'opposizione, quanto la maggioranza).

In secondo luogo, chi conosce bene il CONI e vive da molti anni una dimensione sportiva sa che un altro elemento fondamentale contenuto nel provvedimento è rappresentato dalle griglie di riconoscimento degli enti di promozione sportiva. Ripeto, chi conosce le dinamiche con le

quali, tuttora, vengono riconosciuti gli enti di promozione sportiva, dovrebbe avere a cuore l'approvazione del progetto di legge, perché finalmente vi saranno griglie di riconoscimento reali.

Non vorrei ripetermi sull'importanza di un riconoscimento giuridico per tutti gli operatori del settore. Il riconoscimento giuridico comporta anche la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, quindi vi è una sostanza reale in questo progetto di legge. Forse le società sportive vorrebbero di più, però credo abbiano già avuto qualcosa di significativo e, ripeto, chi frequenta il mondo sportivo sa che ciò che è stato fatto è stato considerato ottimo.

Ora esamineremo gli emendamenti e spero che, in accordo con l'opposizione, si possa giungere presto alla votazione degli articoli ed all'approvazione finale del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è stato già ricordato dal relatore e da tutti gli intervenuti, ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto atteso, anche al di là delle valutazioni emerse nel dibattito di questa sera.

Dal nostro punto di vista è un provvedimento indispensabile per restituire organicità al quadro complessivo che si è andato componendo con gli interventi di riforma messi in atto nel corso della legislatura. Dal punto di vista del Governo, quindi, tale provvedimento forse doveva essere addirittura approvato prima degli ulteriori passi del processo riformatore: si consideri, infatti, che il disegno di legge è stato presentato dal Governo fin dall'inizio della legislatura, nel novembre 1996, proprio con l'intento di affrontare le questioni dello sport italiano a partire dallo sport di base e con l'idea di utilizzare le occasioni che si presentavano per un approccio di tipo organico in un campo in cui è sempre difficile l'intervento pubblico e del legislatore, perché si

corre il rischio di dare una sensazione di una riduzione dell'autonomia dello sport. Questo intervento, però, è indispensabile proprio per consentire a tale autonomia di dispiegarsi all'interno di regole certe e di discipline di carattere generale che tengano conto dell'evoluzione dei tempi.

Il fatto che il mondo dello sport sia cambiato, come ricordava con passione l'onorevole Aracu, non è dipeso, evidentemente, soltanto dagli interventi legislativi posti in essere, ma da un'evoluzione complessiva della qualità, dell'organizzazione, della vita, dell'attenzione ed anche dello spazio che si è verificata nel mondo dello sport. Tale evoluzione ha inciso soprattutto nei rapporti tra il cosiddetto sport spettacolo, lo sport ricco e lo sport di base. Nei decenni passati il divario esistente tra questi due momenti dell'organizzazione dello sport era molto minore, ma le evoluzioni che questo mondo ha subito hanno fatto sì che la forbice si allargasse notevolmente, da un lato determinando effetti positivi sullo sport di base, ma dall'altro facendo esplodere in maniera incontenibile le contraddizioni insite nella gestione e nella normativa. Di fronte a tale situazione, in ogni paese — il problema, infatti, non si è manifestato soltanto in Italia — si è finito con l'inseguire i problemi man mano che si presentavano, anziché affrontarli in maniera coerente ed adeguata.

Ricordiamo che il riordino del CONI è avvenuto con il decreto legislativo Bassanini, che probabilmente era l'unico strumento attraverso il quale si poteva cercare di intervenire in questo settore, e l'esperienza dimostra che si è trattato di uno strumento abbastanza efficace, che certamente non ha affossato il CONI, anzi, lo ha rilanciato.

Tale decreto ha infatti offerto al CONI lo strumento per uscire dalle secche in cui si era in qualche modo arenato e ha messo la nuova gestione nella condizione di affrontare le difficoltà che permangono e quelle che si sono manifestate successivamente con un altro spirito, un'altra efficienza e con un altro tipo di risposta da parte del mondo sportivo. Al di là di

qualche resistenza, che accompagna le innovazioni e che si manifesta sempre in tutte le realtà nelle quali si modifica una regola che ha a che fare con rappresentanze consolidate, credo che ormai si possa esprimere un giudizio positivo sui risultati raggiunti con la riforma del CONI, anche in relazione alla cosiddetta privatizzazione delle federazioni sportive, che presenta, come tutti i momenti di passaggio, luci ed ombre, ma che oggi pone le federazioni sportive nelle condizioni di affrontare con minor pesantezza istituzionale — se così si può dire — o giuridica — non vorrei che il Presidente di questa seduta mi censurasse, visto che è un esperto in materia — le questioni che si pongono.

Sono state approvate recentemente alcune disposizioni, che all'inizio erano inserite nel contesto organico della riforma delle società dilettantistiche, di natura tributaria, come ha ricordato il relatore nella sua precisa e puntuale relazione: mi riferisco a quelle previste dall'articolo 25 della legge n. 133 e dall'articolo 37 della legge n. 342 del 2000, tra le quali vi sono anche le misure finalizzate ad incoraggiare le erogazioni liberali in favore dello sport dilettantistico. Si parla di detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche fino a 2 milioni, ma si parla anche della possibilità di una detraibilità del 2 per cento del reddito di imposta: finalmente si introducono misure volte alla detassazione — definiamola così — delle erogazioni liberali in favore delle associazioni dilettantistiche. Si tratta di una misura coraggiosa che deve guardare al futuro e che potrà essere ulteriormente migliorata e potenziata man mano che andrà avanti la nostra esperienza, ma che ci sembra di notevolissima importanza al fine di contribuire a determinare un clima nuovo nei rapporti tra le attività di impresa e le attività sportive di base.

È evidente che ora noi ci attendiamo che il quadro si completi con una nuova disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche. L'onorevole Riva ha sostenuto che si tratta di una disciplina fonamen-

tale: in realtà, il provvedimento al nostro esame, nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea — che non prevede più le norme tributarie, perché sono state esaminate nell'ambito dei due collegati fiscali e verranno affrontate nell'ambito della legge finanziaria, in corso di approvazione al Senato —, attiene più alla materia ordinamentale che ad altri aspetti. Ciò al fine di evitare che si abbia una disciplina di carattere fiscale e tributario in favore delle società dilettantistiche sportive senza che sia recuperata e riordinata la natura giuridica delle stesse, cosa che con questo provvedimento trova finalmente una sistemazione ordinata anche in un equilibrio di competenze e di poteri, in quanto si distingue opportunamente tra il riconoscimento a fini sportivi, inevitabilmente attribuito al CONI, ed il riconoscimento a fini giuridici, delegato alle regioni, salvo gli adeguamenti che bisognerà apportare con l'opportuno aggiornamento richiamato dal relatore a disposizioni che, nel frattempo, probabilmente entreranno in vigore.

C'è anche un'altra ragione per la quale bisogna rapidamente completare il quadro. Si deve fare in modo che il legislatore (a vari livelli; in questa fase il Parlamento), non dia l'impressione di essere esclusivamente attratto dallo sport-spettacolo, dallo sport ricco, dallo sport dei grandi interessi economici nazionali ed europei, ma non in grado di cogliere la valenza sociale, ad ampio spettro (il collega Aracu l'ha appassionatamente rivendicata) dello sport sociale di base, che ha una funzione indubbia anche con riferimento alla prevenzione del disagio, al recupero dell'emarginazione, all'impiego generoso del tempo libero, al servizio degli altri, al raccordo tra scuola, università ed attività sportive.

Non a caso viene dedicato un articolo piuttosto lungo e corposo al tema della gestione dell'impiantistica; considero tale tema molto innovativo non solo per i rapporti che si creano con l'università e gli impianti scolastici, in un regime convenzionale che nel quadro dell'autonomia dell'università e dell'autonomia della

scuola mette in moto un rapporto sinergico tra esse e le società sportive. Il nostro disegno di legge prevede addirittura un contributo diretto delle società sportive in relazione all'assolvimento dei compiti che nelle attività formative della scuola si ritengono connessi con le attività sportive. Vi è quindi uno scambio continuo molto positivo di cui a mio avviso non dobbiamo sottovalutare l'effetto.

Come stavo dicendo, l'aspetto importante è quello della gestione degli impianti sportivi. Si prevede la possibilità che l'ente locale, che non possa occuparsi della gestione, affidi quest'ultima ad una società sportiva, nonché la possibilità che l'ente locale stesso possa costituire una società di capitali con la società o le società sportive, anche in questo caso in base ad un rapporto di tipo convenzionale, direi molto *liberal*, molto avanzato e deburocratizzato, se preferite anche molto destatalizzato. Un aspetto, questo, sul quale peraltro pensavo di registrare una maggiore adesione anche da parte dei colleghi all'opposizione.

Questo articolo, che è strategico all'interno del nuovo ordinamento che si sta delineando, si connette sia con la nuova disciplina tributaria sia con la disciplina delle erogazioni liberali e va visto anche in collegamento con le recentissime misure relative alla tutela sanitaria dell'attività sportiva e anche con il rilancio dell'istituto del credito sportivo. Nella tempesta generale che richiedeva una privatizzazione di tutte le banche e anche dell'istituto del credito sportivo, tale istituto mantiene la sua natura pubblicistica perché gli si riconosce la valenza sociale di intervento a sostegno dell'impiantistica e attraverso il quale è possibile dare un più corretto sostegno alla moltiplicazione degli impianti sul territorio.

Il ministro Melandri, di ritorno dalle recenti olimpiadi di Sidney, esprime l'auspicio che i risultati positivi ottenuti dai nostri atleti potessero ripercuotersi su una più convinta politica per la diffusione degli impianti sportivi.

Il nuovo credito sportivo va in quella direzione; e va in quella direzione anche

il fondo di garanzia che è stato previsto dal nostro disegno di legge e che evidentemente va valutato in correlazione con la riforma dell'istituto del credito sportivo.

Per tali ragioni ritengo che occorra definire e completare un quadro più organico. Ringrazio molto la Commissione competente per il lungo e positivo lavoro svolto. Ringrazio il suo presidente Castellani, il relatore onorevole Mauro, i membri del Comitato ristretto, i membri della maggioranza e dell'opposizione per il contributo costruttivo che hanno dato alla definizione della normativa che finalmente è arrivata all'esame dell'Assemblea, non essendo maturate — diciamoci la verità! — le condizioni per un suo esame in Commissione in sede legislativa, che probabilmente avrebbe consentito un iter più celere, nonostante si fosse registrato un consenso abbastanza largo, ossia non esclusivamente limitato alla maggioranza.

Parlo al buio perché non ho preso visione degli emendamenti presentati; sono d'accordo con la dichiarazione fatta dal relatore il quale ha manifestato disponibilità a cercare la via d'uscita più idonea per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame, che è vivamente atteso non solo dalle società dilettantistiche, quindi da tutti coloro che pensano allo sport più in termini di pratica sportiva che da spettatori, ma anche da tutti coloro che dedicano il loro tempo libero all'organizzazione ed alla promozione delle attività sportive e dagli enti di promozione sportiva — ha fatto bene l'onorevole Riva a ricordarne il significato — per sottolineare sempre di più la valenza sociale dello sport. Ne abbiamo discusso in questi anni in numerose sedi internazionali e ho avuto l'occasione di rappresentare il Governo italiano nel Consiglio d'Europa e nell'Unione europea; abbiamo affrontato i temi della valenza sociale dello sport, della lotta al *doping*, dell'agenzia mondiale per la lotta al *doping*; nel recente vertice europeo di Nizza è stata inserita la dichiarazione finale della specificità dello sport che fa considerare diversamente i

problemi della libera circolazione degli atleti professionisti, pur di fronte alle esigenze del libero mercato.

Se riusciremo ad approvare liberamente questo testo, daremo un contributo concreto alla soluzione di queste problematiche e avremo un apparato normativo più avanzato e al passo con i tempi. Vi è stata sicuramente una riduzione del gettito finanziario, ma vi è anche, per effetto della riforma del CONI, la possibilità di partecipare a società di capitale per la gestione dei concorsi pronostici, mentre si deve avviare una riflessione sul diverso rapporto rispetto ai proventi dei diritti radiotelevisivi, materia oggetto di iniziative legislative anche presso altri paesi.

Dal punto di vista ordinamentale, credo che la struttura che siamo riusciti a definire in Commissione sia equilibrata; essa, da una parte, anticipa il nuovo contesto del federalismo — nel frattempo, approvato dalla Camera — e, dall'altra, si muove, a Costituzione vigente, per preparare il nuovo contesto, perseguendo la finalità che il mondo dello sport possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, continuando a svolgere quella preziosa funzione sociale che non solo gli riconosciamo, ma che dobbiamo ulteriormente valorizzare con interventi concreti, vale a dire mettendo anche a disposizione delle risorse finanziarie più adeguate.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (6661-B) (ore 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6661-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 6661-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Saonara, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI SAONARA, *Relatore*. Presidente, l'atto Camera n. 6661-B reca disposizioni riassuntivamente indicate come « Legge comunitaria per il 2000 ». Il Senato ha apportato modifiche agli articoli 4, 5, 10, 11 e 18 e ha, inoltre, approvato gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. Tale articolato è stato dettagliatamente illustrato da me nella relazione che ho svolto presso la XIV Commissione giovedì 7 dicembre; la Commissione ha esaminato le modifiche apportate dal Senato e, per diverse ragioni, nella seduta di giovedì 14 dicembre è arrivata alla conclusione di accogliere il testo licenziato da quel ramo del Parlamento senza che venissero apportate, per ora, ulteriori modifiche.

Per esigenze di brevità, rinvio alla relazione svolta in Commissione ed alla documentazione, molto ampia e molto dettagliata, che, come in ogni altra occasione, gli uffici hanno fornito.

Peraltro, Presidente, per esigenze di serietà e correttezza, devo sottolineare quattro aspetti specifici. Anzitutto, il Senato ha introdotto modifiche, tra gli altri, all'articolo 10, suscitando apprensioni presso le aziende produttrici di mangimi ed integratori. In Commissione, il ministro per le politiche comunitarie – lo ringrazio per questo – ha specificato che il testo proposto dal Senato (articolo 10) è in linea con la decisione della Commissione europea, salvo che per la durata, il che semmai rileverà alla scadenza. Infatti, si prevede che, alla scadenza del periodo previsto, la decisione possa essere adattata alla situazione di ciascuno Stato membro (articolo 4) e che, comunque, le farine debbano essere distrutte, elemento che apre la possibilità di una maggiore durata.

Sul tema della sicurezza alimentare non mi soffermerò; tuttavia, desidero che domani, quando approveremo il provvedimento sui programmi e sulle azioni di

controllo relative all'encefalopatia spongiforme bovina, si arrivi ad una chiarificazione sulle relazioni esistenti tra i programmi e le decisioni giuridiche adottate dal Parlamento e le necessità di sicurezza dei consumatori, di tutela degli allevatori e di sicurezza giuridica dei produttori di mangimi. Non possiamo dimenticare, infatti, che in questa specifica materia sono coinvolti ben tre attori; credo pertanto che, da questo punto di vista, il mosaico dei provvedimenti da adottare debba essere molto chiaro.

Una seconda notazione non formale riguarda il fatto che sul provvedimento si sono espresse le Commissioni di merito, molte delle quali con rapidi pareri favorevoli. Credo sia opportuno ricordare, però, l'articolato parere della I Commissione, la quale rileva che le disposizioni recate dagli articoli 25 e 26 non appaiono del tutto rispondenti, quanto al loro oggetto, al contenuto tradizionale della legge comunitaria annuale; inoltre, la Commissione fa osservazioni condivisibili a proposito dell'articolo 4 e ricorda quanto si è detto poco fa sull'articolo 10, che pertanto il relatore condivide.

È necessario rammentare, poi, che la V e l'VIII Commissione ed il Comitato per la legislazione hanno posto alla XIV Commissione condizioni che la Commissione stessa ha ritenuto di non accogliere sulla base della considerazione che il Governo ha fornito una serie di precisazioni, in sede di replica e di votazione dell'articolato, giovedì 14 dicembre, che sono apparse persuasive alla maggioranza dei componenti la Commissione stessa. Va detto, peraltro, che se la condizione posta dall'VIII Commissione relativamente all'articolo 5, commi 3 e 4, è stata respinta per motivi di coordinamento generale, le due condizioni poste, rispettivamente, dal Comitato per la legislazione, relativa all'articolo 25, e dalla V Commissione (Bilancio), relativa all'articolo 26, meritano probabilmente, in questa sede o al momento delle votazioni, ulteriori precisazioni per il buon rapporto che esiste da sempre in tali discipline tra il Parlamento e l'esecutivo.

Un'ultima notazione. Presidente, io credo che la cosiddetta terza lettura di un provvedimento — perlopiù fatta in questi orari — possa sembrare semplicemente un atto dovuto, ma noi assumiamo queste iniziative all'indomani del vertice di Nizza e delle valutazioni che anche questo Parlamento ha espresso con un'importante e tempestiva audizione del Presidente del Consiglio nelle Commissioni riunite III e XIV sui risultati di quel vertice. Lo abbiamo fatto nella piena consapevolezza che le tematiche europee e soprattutto la mobilità non solo delle merci ma anche delle persone e delle idee saranno al centro oggettivo della scena politica dei prossimi anni.

Facciamo questo passaggio, per la prima volta, ricordando la figura dell'indimenticabile presidente Ruberti che, per tutta questa legislatura, ci ha ricordato che l'Europa chiede a noi correttezza, precisione e determinazione anche nelle piccole cose.

Mi auguro che l'approvazione della legge comunitaria sia anche un tributo alla sua memoria (*Applausi*).

PRESIDENTE. Anche la Presidenza si associa al commosso ricordo del presidente Ruberti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Devo dare atto che la presenza del ministro Mattioli nelle varie fasi di questa terza lettura alla Camera della legge comunitaria (mi riferisco sia alla Commissione XIV sia ai pareri espressi da alcune Commissioni) ci ha consentito sicuramente di affrontare e di approfondire molto bene e fino in fondo le varie tematiche.

Questo è giusto dirlo, come è giusto anche — perché questa era un'anomalia che si era presentata; non era certamente un elemento che ci avrebbe potuto aiutare nel nostro lavoro — sottolineare che, nel momento in cui accoglieva un ordine del giorno a mia firma nella seduta del 26 luglio 2000 (quindi nel corso della prima lettura della legge comunitaria qui alla Camera), il Governo si impegnava «ad assumere iniziative di propria competenza al fine di modificare la legge La Pergola, nell'ottica di prevedere che le leggi comunitarie future non siano solo un sistema di recepimento, ma uno strumento di modifica di norme di attuazione già preesistenti (...)». Do atto al Governo di avere presentato — in questi giorni è all'esame della Conferenza Stato-regioni — una proposta di modifica della legge La Pergola che, quando verrà presentata nella XIV Commissione, verrà evidentemente abbinata nell'esame alla proposta di legge che ho presentato alcuni mesi fa. Peccato che non abbiamo potuto procedere allora in questo senso perché, se avessimo avuto a disposizione un nuovo strumento come quello di una più adeguata legge di recepimento — abbiamo constatato alcune inadeguatezze che si sono manifestate in questo passaggio tra i due rami del Parlamento nelle diverse valutazioni o, meglio, nelle diverse modalità e possibilità di intervento che abbiamo avuto tra la Camera ed il Senato —, avremmo potuto operare meglio. Il ministro e i colleghi lo sanno bene ed io non mi addentrerò in ulteriori particolari.

Oggi ci troviamo di fatto di fronte a questa legge comunitaria che ritorna dal Senato con alcune significative modifiche, cioè con aggiunte agli articoli preesistenti e addirittura con l'introduzione di nuovi articoli. In Commissione abbiamo esaminato in modo particolare — per quello che mi riguarda — da un punto di vista di metodo, ma anche del contenuto, le modifiche apportate dal Senato ed abbiamo rilevato che effettivamente vi sarebbe parecchio da eccepire. Ci siamo però anche resi conto del fatto che certamente degli interventi emendativi non organici — come

possono manifestarsi nel corso di talune votazioni durante le sedute d'aula — non avrebbero portato evidentemente a risultati perfetti. Ci siamo altresì resi conto del fatto che in passato ha funzionato un rapporto corretto e di forte stimolo nei confronti del Governo affinché ciò che non era possibile fare con una comunitaria venisse fatto con la comunitaria successiva. D'altra parte, lo stesso dispositivo dell'ordine del giorno che, non a caso ho citato prima, impegna e non invita il Governo a procedere in questo senso. Quindi, anche gli emendamenti che verranno ripresentati in aula (nel caso del gruppo di Alleanza nazionale pochissimi emendamenti vengono ripresentati) si muovono non soltanto lungo la linea di effettuare interventi secondo noi oggettivamente migliorativi del testo del Senato, ma anche lungo la linea dei pareri espressi da alcune Commissioni. Vorrei citare anch'io il parere, sicuramente autorevole, della I Commissione (alla cui riunione ho partecipato anch'io), espresso all'unanimità — ci tengo a farlo notare — con il quale la stessa Commissione rileva che alcune cose potevano, potrebbero, o potranno — vorrei dirlo al ministro Mattioli — essere fatte meglio.

Con riferimento al complesso degli articoli e degli emendamenti collegati all'articolo 4, all'articolo 10 e all'articolo 11 (già in Commissione ho avuto modo di esprimere le mie perplessità e contemporaneamente le mie richieste di intervento), devo dire che quanto il ministro mi ha preannunciato in Commissione può essere soddisfacente nel senso che l'impegno del Governo ad affrontare in modo più organico, più adeguato per quanto attiene alla collocazione della norma in sé o maggiormente correlato con altre norme, o ad approfondire la materia — come vede, prendo in esame le diverse tipologie che si sono manifestate —, appena superata l'urgenza o in relazione a nuove direttive comunitarie, porta inevitabilmente e necessariamente ad una serie di interventi di «aggancio» nella prossima legge comunitaria.

Dal momento che il testo è stato già trasmesso alla Conferenza Stato-regioni, non so se e quanto lei, signor ministro, possa procedere ad ulteriori modifiche prima che il testo venga presentato all'Assemblea. Certamente, nel momento in cui le mi facesse capire — e mi auguro che sia effettivamente così —, nel corso della discussione sugli emendamenti o sugli ordini del giorno, che, qualora non fosse possibile intervenire nella fase di presentazione del testo per l'Assemblea, ci sarebbe comunque spazio per accogliere, recepire o integrare alcune parti sulla base dei suggerimenti relativi ad alcune tematiche discusse in Commissione e delle quali discuteremo in aula, le direi che in fondo a me interessa il risultato.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare una correzione subito, capisco che siamo in terza lettura, mi rendo conto anche di altre situazioni che fanno da cornice in questo momento e mi rendo altresì conto del fatto che è stato già presentato un testo alla Conferenza Stato-regioni, ma anche il Governo deve rendersi conto che, se è necessario intervenire per correggere una serie di anomalie — alcune sono state considerate effettivamente anomalie —, mi riferisco ad esempio dell'inserimento di norme penali nei commi aggiuntivi all'articolo 4, in qualche modo dobbiamo provvedere.

Signor ministro, a me interessano i risultati. A tutto il mondo produttivo — come diceva prima il collega Saonara —, ma non soltanto produttivo, che aspetta comunque delle risposte da questa legge comunitaria, interessa molto il risultato, interessa che la norma sia il più possibile aderente anche alle nostre necessità, come peraltro era chiaramente indicato nel dispositivo dell'ordine del giorno su cui lei a suo tempo ha manifestato pieno consenso.

Noi ci auguriamo che il Governo, per quanto riguarda questo complesso di norme, e quindi i passaggi successivi relativi al recepimento di direttive comunitarie, si muova sempre più in linea anche con queste indicazioni del Parlamento, perché il ruolo dell'Italia — collega Saonara — si gioca bene all'estero quando vi è chiarezza all'in-

terno, quando vi è chiarezza nello stimolo e nelle indicazioni da dare al Governo, qualunque esso sia, ma si gioca altrettanto nella fase discendente quando siamo in grado di recepire le norme adattandole in modo positivo costruttivo e utile alla nostra realtà (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Schmid. Ne ha facoltà.

SANDRO SCHMID. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna al nostro esame il disegno di legge comunitaria che è stato modificato dal Senato in alcuni articoli. Credo che questa sia l'occasione per ricordare anche il lavoro svolto nel corso della legislatura, soprattutto per recuperare il ritardo storico che accusava il nostro Parlamento in ordine al recepimento delle direttive comunitarie. Possiamo ben dire, con un certo orgoglio, che non solo non ci siamo limitati a recuperare questo ritardo, ma abbiamo recepito direttive anticipando i tempi degli adempimenti d'obbligo.

Colgo anche l'occasione per sottolineare l'assoluta importanza di riformare la cosiddetta legge La Pergola e migliorare le regole del recepimento delle direttive comunitarie, secondo le indicazioni già emerse con il contributo della nostra XIV Commissione. Auspico, quindi, in questo senso, che dopo l'esame congiunto con la Conferenza Stato-regioni, la riforma della legge La Pergola sia presentata quanto prima all'esame della Camera. Peraltro, voglio ricordare che alcune innovazioni significative sono già state introdotte con la legge comunitaria del 1998: l'abrogazione delle direttive che in forza del principio di sussidiarietà potevano essere recepite attraverso provvedimenti amministrativi. Inoltre, ricordo che, una volta scaduto il termine per il recepimento delle direttive, per le materie di competenza, le regioni e le province autonome possono non attendere la legge comunitaria nazionale. Così come voglio infine ricordare l'innovazione introdotta nell'articolo 6 di questo disegno di legge comunitaria, che meglio regola la trasmissione al Parla-

mento e alle regioni dei progetti di atti comunitari per facilitarne l'esame in tempo utile a formulare osservazioni o atti di indirizzo.

Dico questo perché la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente rimane, a mio parere, ancora la questione più significativa, per la quale va ricercata la soluzione più adeguata, anche in raccordo con i settori economici, sociali e culturali, cui di volta in volta sono riferite le direttive stesse. Come ho già avuto modo di ricordare in quest'aula, si supera così il paradosso alimentato nel passato di essere, per un certo verso, come abbiamo dimostrato anche a Nizza, fra i primi della classe nel sostenere una linea politica fortemente europeista, ma di essere poi fra gli ultimi nell'applicazione dei suoi effetti e quindi nel recepimento delle direttive, con conseguenze negative sul sistema sociale e delle imprese, che devono essere messe nella condizione di adeguarsi in tempo reale alle normative comunitarie, al pari delle altre imprese europee, e di affrontare così in condizioni di parità i nuovi scenari competitivi.

Come è noto, l'incidenza delle direttive comunitarie sulla legislazione nazionale è già ora molto consistente: si valuta che il 30 per cento della nostra attività legislativa sia dovuto all'applicazione delle direttive comunitarie e tale rapporto, non vi è dubbio, è destinato ad intensificarsi nel prossimo futuro. Ecco perché è sempre qualificante garantire al Parlamento la possibilità concreta di esercitare il proprio potere di indirizzo e contribuire così alla definizione della posizione italiana in sede comunitaria. Questo è stato il tema centrale del dibattito all'interno della XIV Commissione, non solo da parte dell'opposizione, ma anche delle componenti di maggioranza. Inoltre, sarà sempre più importante che il coinvolgimento avvenga anche per i temi più significativi con il metodo della concertazione con le forze economiche e sociali più rappresentative, in modo che la posizione italiana in sede comunitaria sia la più adeguata possibile alla condizione reale dei nostri settori produttivi e sociali e consenta al mondo

imprenditoriale e sociale, non solo un'informazione preventiva sui nuovi scenari comunitari, ma anche un loro ruolo attivo di fondamentale importanza per adeguare le proprie politiche innovative.

Desidero aggiungere che, sul piano generale, è importante che le politiche dell'Unione europea siano sempre più partecipate dal basso e che i cittadini, in particolare le nuove generazioni, diventino forze sociali protagoniste nel costruire e realizzare la propria identità europea.

Sul piano specifico, il metodo della concertazione ed il confronto preventivo con i soggetti dell'economia reale devono assumere un ruolo centrale nel processo di preparazione della posizione nazionale sulle proposte di atti normativi comunitari.

Concordo con le modifiche introdotte dal Senato, ma, in particolare, desidero soffermarmi sul divieto di distribuire farine di origine animale a tutti gli animali d'allevamento e non solo per la specie bovina e ovicaprina. Tale divieto è esteso ai pesci, per i quali è prevista la sola possibilità di mangime con proteine dei pesci. Si tratta di una norma importante che, a mio parere, sarebbe stato meglio estendere a tutti insieme al divieto dell'uso di antibiotici.

Si tratta di una risposta a un fenomeno di grande valenza sociale, al fenomeno della cosiddetta « mucca pazza », nel quale la natura si ribella alla stoltezza umana alimentata dalla peggiore logica del massimo profitto da raggiungere a qualsiasi prezzo, perfino costringendo gli animali erbivori a cibarsi di residui animali.

In conclusione, annunciando il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, vorrei anche associarmi a quanto fatto dal relatore, onorevole Saonara, e a quanto auspicato dal senatore Besostri, relatore sul provvedimento al Senato nel dedicare — nei limiti in cui è possibile farlo — l'approvazione di questa legge comunitaria alla memoria del professor Ruberti, una figura importante per lo sviluppo in chiave europea del nostro paese, per il contributo che ha saputo dare in termini di impegno

personale e scientifico al ruolo del nostro paese per la costruzione della nuova unità europea (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

AVENTINO FRAU. Signor Presidente, molto brevemente, anche per compensare la cortesia del relatore, il quale è stato estremamente sintetico, desidero sottolineare alcuni aspetti. Non entrerò nel merito di quanto già affermato, anche perché ritengo che, di fronte ai problemi dei quali discutiamo, vi sia un atteggiamento di ampia disponibilità da parte del ministro Mattioli nel mettere il cacciavite nella vite più importante del meccanismo e, quindi, di favorire per il futuro votazioni che siano meno ratificatorie e più impegnate.

Certamente la legge La Pergola è stata un grande evento politico. Non si può non riconoscere che con essa è stato superato un periodo in cui l'Italia era in una situazione di ritardo endemico ed in condizione di non riuscire neanche ad inseguire le situazioni.

La legge La Pergola è stata certamente utile per dare una svolta, anche per quanto riguarda la sensibilità nei confronti di questi problemi. Ma il tempo passa ed anche le migliori leggi invecchiano, quindi credo che ciò che oggi possiamo dire al ministro non riguardi tanto le modifiche introdotte dal Senato, le incertezze della Commissione affari costituzionali, che pure mi pare siano molto ragionevoli, o il fatto che vi sia una sorta di possibilità di correzione attraverso la consuetudine di « passare » alla legge comunitaria successiva, come ci ricordava molto opportunamente il collega Lembo, ciò che non si è riusciti a fare nella precedente, bensì ritengo che il problema vero sia come modificare la legge La Pergola — è stata citata la conferenza di Nizza, ma non voglio entrare in quella discussione — e come inserirci nell'ambito della legislazione europea — se possiamo usare questo termine — e, al tempo stesso, non esserne esecutori

totalmente passivi, soprattutto quando si tratta del Parlamento, poiché si può capire l'esecuzione amministrativa, ma non certo quella parlamentare; quindi, non facciamo eccezioni.

Faccio riferimento a quanto detto dal collega Lembo, anche a proposito di ciò che è avvenuto. Con la prossima legge comunitaria — è un auspicio, perché sappiamo che sarà difficile — vorremmo avere un ruolo non ratificatorio né soltanto modificatorio. Anche se si tratta di processi lenti — ce ne rendiamo conto —, vorremmo che si cominciasse ad avviare una fase di collaborazione legislativa (senza usare formule del tipo « fase ascendente » o « fase discendente »), di consapevolezza per ogni assemblea nazionale di ciò che avviene nella comune assemblea europea (in questo caso, nella Commissione: a seguito delle modifiche recentemente approvate a Nizza, la procedura sarà ancora più complessa e faticosa).

Occorre fare in modo che vi sia una maggiore sinergia, che ci consenta di adeguarci — ma vorrei usare un termine diverso —, di comporre e di giungere ad una comune normativa senza avere la sensazione di essere in presenza di tecnicismi — quasi che le normative europee siano solo tecniche, mentre sono anche fortemente politiche — o di eccessive prevaricazioni di tipo burocratico tali da indurci ad atteggiamenti di rifiuto.

Sono certo che, se si farà uno sforzo in questo senso, verranno meno molti discorsi di dettaglio e si farà molta più politica europea anche in quest'aula (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pittino. Ne ha facoltà.

DOMENICO PITTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante la posizione favorevole che noi della Lega abbiamo sempre mantenuto nei confronti della legge comunitaria, sottolineiamo che anche quest'anno arriviamo in ritardo a recepire le direttive.

Fermo restando il fatto che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale italiano a quello comunitario è un atto dovuto,

riteniamo che manchi una cornice politica complessiva all'interno della quale il Governo inserisce questa sua azione di aggiornamento e di europeizzazione delle leggi della Repubblica. Mi spiego: nel corso della XIII legislatura, che ormai volge al termine, la Lega nord ha puntualmente colto l'occasione per apportare miglioramenti alla proposta di volta in volta preparata dal Governo, colmando alcune lacune e soprattutto promuovendo una forma di adeguamento dell'ordinamento interno non eccessivamente punitiva per alcuni produzioni specifiche del paese. Si allude in particolare alle piccole e medie imprese di alcuni settori (come l'artigianato, le industrie alimentari locali) legate alla produzione di beni del tutto peculiari ed altre ancora che corrono seriamente il rischio di essere spazzate via dagli effetti di un'europeizzazione a tappe forzate concepita e realizzata senza alcuna considerazione per gli interessi nazionali e regionali del nostro paese. Altri paesi, invece, sono molto più attenti sia nella fase di partecipazione alla elaborazione delle normative da imporre su scala comunitaria, sia nella fase di recepimento.

A queste considerazioni si oppongono altre valutazioni, quali la qualità delle produzioni, le modalità con cui si svolge il processo produttivo, la tutela dell'igiene e della salute, tutti concetti e valori positivi. Molto spesso però si ha l'impressione che dietro questi obiettivi di alto profilo si nasconda la volontà di favorire in tutta Europa il radicamento ed il rafforzamento di una grande impresa, soprattutto nel campo della distribuzione della produzione. Infatti solo imprese di grandi dimensioni riescono a sopportare agilmente i costi della veloce omogeneizzazione ai criteri definiti dalla Commissione europea.

La Lega nord ha tentato di offrire il proprio contributo in tutte le fasi dell'iter di questo provvedimento. Alla Camera, nel corso della prima lettura, si è astenuta per protestare, peraltro, contro una rigida interpretazione del regolamento data dal Presidente Violante e in virtù della quale non è stato ammesso alcun emendamento che non intervenisse direttamente sull'ap-

plicazione della direttiva comunitaria. Abbiamo visto che poi al Senato le cose sono cambiate. Restano a condizionare il nostro atteggiamento le perplessità appena esposte, legate al complesso della politica europea italiana che sembra troppo passiva e troppo rinunciataria nella difesa degli interessi produttivi e culturali nazionali e regionali. Ciò nonostante — e vogliamo sottolinearlo — il nostro gruppo, come ha sempre fatto per le disposizioni della Comunità europea manterrà una posizione collaborativa sull'iter della presente legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Replica del Governo — A.C. 6661-B)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Saonara, rinuncia alla replica.

Il ministro per le politiche comunitarie, onorevole Mattioli, ha facoltà di replicare.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie. Anch'io svolgerò pochissime riflessioni, non senza richiamare alla memoria il presidente Ruberti di cui ancora con emozione ricordo il discorso di candidatura a rettore dell'università di Roma. Egli infatti è stato il mio rettore in anni difficili e tenne l'università con grandissimo equilibrio ed apertura verso il futuro.

Rispetto ai punti sollevati dal relatore, vorrei fare qualche ulteriore precisazione. Dai lavori che hanno accompagnato il vertice di Nizza e dai provvedimenti adottati sulle farine animali si evince che vi è un orientamento a rimuovere il limite temporale. Ciò significa che il nostro paese ha anticipato, esplicitandola, una norma che si va sempre più consolidando.

Il Governo mantiene la sua attenzione sugli ordini del giorno che sottolineano le difficoltà che sorgono per gli allevamenti italiani. Essendo io stato sollecitato da un ordine del giorno, ho investito della questione il ministro per le politiche agricole.

Per quanto riguarda l'osservazione formulata dal Comitato per la legislazione sull'articolo 25, devo dire che sono rimasto stupito. La mancata indicazione, in tale articolo, della durata dei contratti è dovuta al fatto che essa è determinata in riferimento alle disposizioni vigenti per il garante: è in quella sede, dunque, che le norme vengono aggettivate.

Per quanto riguarda l'articolo 26, vorrei precisare che il Governo non ha richiesto l'ulteriore aggiunta di 500 milioni; vorrei ricordare altresì che, per gli anni successivi, essa configurerebbe un inaccettabile balzello posto alla Commissione europea in termini di aggiunta di risorse finanziarie. In ogni caso, per quanto riguarda il Governo, vi è uno stringente impegno a non interessarsi alle forme di utilizzazione di tali risorse che si sono volute aggiungere. Tale aggiunta è stata determinata in Senato per l'evento eccezionale rappresentato dalla Presidenza italiana dell'iniziativa centroeuropea e il Governo si è piegato alla volontà del Senato; tuttavia, per gli anni successivi, il Governo non ha alcuna intenzione in proposito: credo sia così del tutto chiarita, rispetto ad una possibile preoccupazione della Commissione bilancio, la posizione del Governo.

Vorrei fare alcune osservazioni sugli interventi dei colleghi parlamentari. Il Governo è attento alla collaborazione, in particolare annunciata dall'onorevole Lembo, a mettere a punto tutti gli strumenti di cui disponiamo (in particolare, la legge comunitaria sulla quale, venerdì scorso, si è pronunciata favorevolmente la Conferenza Stato-regioni) e per cercare di porre tutte le attenzioni necessarie, in modo da dare risposta alle osservazioni della I Commissione che il Governo, peraltro, non condivide. Vi è da dire che, effettivamente, per taluni degli emendamenti introdotti dal Senato, si poneva la necessità di fronteggiare l'intervento immediato del regolamento comunitario (l'onorevole Lembo sa a che cosa mi sto riferendo). In ogni caso, tutto ciò che è possibile fare con gli strumenti a disposizione (in particolare, la legge comunita-

ria, che è nelle nostre facoltà migliorare) sarà certamente fatto.

Credo, altresì, che si potranno ritoccare alcuni aspetti che avrebbero potuto essere meglio precisati negli emendamenti approvati dal Senato: in ogni caso, vedremo insieme gli strumenti da adottare e gli itinerari su cui muoversi.

Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Frau, in quanto avrei voluto richiamare la sua attenzione sul fatto che siamo tutti d'accordo che si deve potenziare al massimo la fase ascendente del processo comunitario. Da questo punto di vista, il disegno di legge di riforma della legge La Pergola è incentrato su tale obiettivo e spero che — in base all'accordo che mi sembrava fosse emerso — quel disegno di legge divenga una legge effettiva: poiché è stato costruito da tutti quanti insieme, mi auguro possa avere un iter rapidissimo. Forse è inusuale che il Governo lo dica, ma poiché questo testo è a disposizione di tutti, per agevolarne l'iter appena sarà incardinato nei lavori della Camera, come noi abbiamo chiesto che si faccia, io inviterei tutte le persone più esperte ad esaminarlo con attenzione, in modo che possiamo poi procedere ad un rapido passaggio istruttorio in Commissione, così da rendere effettiva la volontà di approvarlo entro la legislatura.

Tra l'altro, il provvedimento contiene il fondamentale istituto della riserva parlamentare, che credo da una parte onori la memoria del presidente Ruberti e dall'altra inserisca nell'ordinamento uno strumento davvero utile.

Ringrazio l'onorevole Pittino per aver dichiarato l'intenzione di portare a termine l'iter della legge comunitaria in modo collaborativo ed invito anche lui a rivolgere un'attenzione preventiva alla riforma della legge La Pergola ed anche al testo della legge comunitaria. Non so quale sarà il destino di quest'ultima legge, considerati i tempi così ristretti che rimangono prima della fine della legislatura: certo, se riusciremo ad approvarla almeno in uno dei due rami del Parlamento, come sapete questo consentirà a chi verrà dopo di noi di seguire un iter più rapido, ed io spero

che ciò si possa fare. I rapporti di collaborazione che abbiamo instaurato in questi mesi mi fanno sperare che ciò possa essere fatto entro la presente legislatura, quindi invito tutti, ripeto, a porre fin d'ora attenzione alle modifiche che è nell'interesse di tutti apportare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 19-23 dicembre.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata stabilita, a norma dell'articolo 24, comma 6 del regolamento, la seguente modifica del calendario dei lavori per il periodo 19-23 dicembre:

Martedì 19 dicembre (a.m.): Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(ore 11-14 e 15-21): Seguito dell'esame:

Disegno di legge n. 7459 (decreto-legge n. 341) — Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza della giustizia (*scadenza 23 gennaio 2001 — da inviare al Senato*);

Disegno di legge n. 7463 (decreto-legge n. 335) — Encefalopatia spongiforme bovina (*scadenza 20 gennaio 2001- da inviare al Senato*);

Disegno di legge n. 7462 (decreto-legge n. 345) — Trasformazione in fondazioni degli enti lirici (*scadenza 26 gennaio 2001- da inviare al Senato*).

Mercoledì 20 dicembre (9-14): Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Seguito dell'esame (*dopo la conclusione dell'esame dei disegni di legge di conversione previsti nella seduta del 19 dicembre*):

Proposta di legge n. 5978 ed abbinate — Midollo osseo (*approvata dal Senato*);

Proposta di legge n. 5003 ed abbinate — Riforma legislazione nazionale del turismo (*approvata dal Senato*);

Proposta di legge n. 5808 — Modifica testo unico disciplina immigrazione;

(ore 18-21): Dichiarazioni di voto e votazione finale:

Proposta di legge n. 5808 — Modifica testo unico disciplina immigrazione (*con ripresa televisiva diretta — tra le ore 18 e le ore 20 — delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti del gruppo misto*).

Nella seduta di mercoledì 20 dicembre non avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Giovedì 21 dicembre (ore 9-13):

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per martedì 19 e mercoledì 20 dicembre e non conclusi.

Seguito dell'esame:

Disegno di legge n. 6661-B — Legge comunitaria per il 2000 (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*);

Disegno di legge n. 7208 — Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet;

Disegno di legge n. 7154 — Disposizioni in materia di navigazione satellitare (*approvato dal Senato*).

Giovedì 21 dicembre (pomeridiana):

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

Informativa urgente del Governo sulla vicenda degli attentati attribuiti al cosiddetto « una-bomber ».

(ore 20, con prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali:

Disegno di legge n. 7328-bis-B — Legge finanziaria per il 2001 — e n. 7329-B — Bilancio di previsione.

Venerdì 22 dicembre (antimeridiana e pomeridiana, con prosecuzione notturna e possibilità di seduta continuata) e sabato 23 dicembre (fino alle ore 11):

Seguito e conclusione dell'esame:

Disegno di legge n. 7328-bis-B — Legge finanziaria per il 2001 — e n. 7329-B — Bilancio di previsione (*con ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti del gruppo misto*).

La Presidenza si riserva di inserire in calendario disegni di legge di ratifica conclusi dalle Commissioni e documenti in materia di insindacabilità conclusi dalla Giunta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 19 dicembre 2000, alle 10.

1. — Interrogazioni.

(*ore 11 e ore 15*)

2. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma — Sezione XVI GIP.

3. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Giudice della Quinta Sezione Stralcio del Tribunale di Roma.

4. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in

relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla Corte di Appello di Napoli — Prima Sezione Civile.

5. — Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459).

— *Relatore:* Borrometi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (7463).

— *Relatore:* Signorino.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (7462).

— *Relatore:* Bracco.

La seduta termina alle 21,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,30.